

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1239

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(**ZANGRILLO**)

DAL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI
(**ABODI**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(**PIANTEDOSI**)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**NORDIO**)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**CROSETTO**)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**GIORGETTI**)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
(**LOLLOBRIGIDA**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(**CALDERONE**)

DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(**VALDITARA**)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(**BERNINI**)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA
(**SANGIULIANO**)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

DAL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICETTO FRATIN)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno
2025

Presentato il 22 giugno 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, il cui contenuto è di seguito illustrato.

CAPO I - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 1: (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Comma 1: La norma ha esclusivamente la finalità di consentire, in sede di prima applicazione, che la copertura dei posti di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, art. 1, comma 2, Tab.1, Allegato A, numeri 1) e 2), assegnati al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia, in aggiunta alla dotazione organica vigente della Presidenza del Consiglio, possa avvenire attraverso il meccanismo previsto dall'art. 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

Comma 2: si riduce il numero di esperti o consulenti di cui il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, e il loro inserimento nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento.

Gli esperti saranno chiamati a svolgere da un lato attività di tipo organizzativo finalizzate a garantire l'efficace svolgimento delle sedute, dall'altro attività di tipo tecnico, finalizzate alla raccolta dei dati e delle informazioni che saranno poste all'attenzione della Cabina di Regia e che, all'occorrenza, potranno richiedere specifiche elaborazioni ed approfondimenti. Quest'ultima attività contempla aspetti legati alla programmazione, valutazione, verifica e monitoraggio degli investimenti pubblici nel settore idrico che saranno attenzionati dalla Cabina di Regia. In tale contesto, ravvisata una sostanziale corrispondenza dei suddetti compiti con quelli espletati dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) del DIPE, e al fine di un maggior coordinamento tecnico che non infici l'organizzazione e le procedure degli uffici del Dipartimento si ritiene più efficiente ed efficace prevedere l'inserimento degli esperti a supporto della Cabina di Regia all'interno di una Struttura già esistente. Ciò, anche al fine di agevolare la fase di contrattualizzazione e l'allocazione delle risorse destinate al pagamento dei compensi degli esperti che, in tal modo, potranno essere allocate all'interno di un capitolo già esistente e assegnato al DIPE (cap. 639), destinato specificatamente al pagamento degli esperti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. La previsione mira a garantire il reclutamento di professionalità con elevato livello di specializzazione ed esperienza nelle materie di competenza della Cabina di Regia. Diversamente, mantenendo il compenso attualmente previsto, si teme che l'incarico possa risultare non attrattivo, anche alla luce della limitata durata del medesimo (allo stato, le risorse risultano assegnate fino alla fine del 2024).



Comma 3: La disposizione reca misure urgenti ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di determinazione dei LEP prevista dall'articolo 1, commi 791-801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Essa, attraverso misure di rafforzamento del supporto amministrativo all'attività della Cabina di regia o, se nominato, del Commissario straordinario, è diretta ad assicurare il rispetto della tempistica delineata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, si novella la disciplina contenuta nella legge di bilancio, con un comma aggiuntivo volto a prevedere la possibilità per la Cabina di regia (o per il Commissario, ove nominato) di avvalersi del Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La possibilità di utilizzare il Nucleo trova un immediato riferimento nell'esplicita finalità della disciplina recata dalla legge di bilancio di favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR.

Comma 4: si interviene in materia di declassificazione automatica. L'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, reca la disciplina delle classifiche di segretezza. Al comma 5, in particolare, è previsto il meccanismo della declassificazione automatica, per cui *“La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica”*. Tale disposizione da un lato concerne, senza distinzioni, tutte *“le classifiche di segretezza”* (che, a mente del comma 3, sono articolate su quattro livelli: segretissimo, segreto, riservatissimo e riservato), dall'altro stabilisce, al primo periodo, che decorso un termine di cinque anni la classifica originariamente apposta è ridotta al livello *“inferiore”*. Una lettura strettamente letterale della norma potrebbe indurre incertezze interpretative in ordine all'applicazione della suddetta regola alla classifica di livello meno elevato, ovvero riservato; a questa, infatti, deve applicarsi la regola generale in quanto riferita a tutte le classifiche, ma sul piano formale manca un livello *“inferiore”* di classifica (ove non possa intendersi come tale, in quanto non enunciato tra i livelli di cui al comma 3, lo *status* *“non classificato”*). Deve essere evidenziato che si verte in una materia, quella della sicurezza nazionale realizzata attraverso la sicurezza delle informazioni, che non può ammettere incertezze della specie, giacché la certezza sulla effettiva validità di una classifica di segretezza apposta ad un'informazione, documento, atto, attività o cosa, non ha il solo effetto di limitarne la conoscibilità (che ne è l'obiettivo), ma determina l'insorgere di obblighi giuridici puntuali, estesi e penetranti tanto nella loro applicazione, quanto nelle responsabilità che ne derivano, delineati nel complesso corpo normativo e dispositivo a tale scopo definito in attuazione della legge n. 124/2007. L'esigenza di certezza sulla validità di una classifica di segretezza, ivi compresa quella di livello minore, poi, riverbera effetti direttamente impattanti anche sull'ordinario svolgersi di principi fondamentali dell'ordinamento non strettamente connessi al perimetro dei soggetti che trattano informazioni classificate (l'Organizzazione Nazionale di Sicurezza), ma di interesse generale, concernenti da un lato, la trasparenza amministrativa, dall'altro, il diritto di difesa; sotto il primo profilo, infatti, è pacifico nella giurisprudenza amministrativa che la sottrazione all'accesso amministrativo *ex* articolo 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990, è integrata *ope legis* in presenza di qualunque classifica di segretezza, ivi compresa quella di RISERVATO (*ex multis*: Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 8106/2019); quanto al diritto di difesa, benché la classifica di segretezza non sia opponibile all'Autorità giudiziaria, va sottolineato come il comma 8 dell'articolo 42 della ridetta legge n. 124/2007 prevede che ove la stessa Autorità disponga l'esibizione di documenti classificati, questi le sono consegnati e sono da essa conservati con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione *“senza estrarne copia”*. Tema sul quale il Consiglio di Stato si è espressamente soffermato nell'ambito della sentenza n. 8106/2019, osservando che la presenza del vincolo *“postula una specifica, peculiare e rafforzata considerazione da parte del legislatore dei rilevanti interessi pubblici, anche di rilievo costituzionale, connessi alla protezione di tali atti”*. Al fine di eliminare ogni incertezza interpretativa, e conseguentemente applicativa, viene quindi operato un intervento di interpretazione autentica, mediante una disposizione di pari rango legislativo, che chiarisce che il comma 5 dell'articolo 42 della legge n. 124/2007 si interpreta, nel caso di apposizione della classifica di segretezza riservato, nel senso che dopo cinque anni



dall'apposizione la classifica cessa. Trattandosi di norma interpretativa autentica, essa avrebbe efficacia retroattiva, in tal senso risultando compatibile con gli orientamenti costituzionali a tal fine elaborati, giacché non avrebbe portata innovativa rispetto alla norma interpretata, della quale enuncerebbe una delle possibili interpretazioni.

Comma 5: si proroga al 30 ottobre 2023 la disposizione di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 173 del 2022 che prevede la possibilità di adottare con dPCM, previo parere del Consiglio di Stato, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri. Resta fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Art. 2: (Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

Il bacino dei lavoratori socialmente utili comprende i soggetti destinatari del regime transitorio avviati nelle attività socialmente utili ai sensi delle leggi di seguito indicate:

- lavoratori di cui alla legge regionale della Regione Sicilia n. 85 del 1995;
- lavoratori ex piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex decreto legislativo n.280 del 1997;
- lavoratori ex Circolare Assessoriale n. 331 del 1999;
- lavoratori ex articolo 4, comma 1, legge regionale della regione Sicilia n. 24 del 2000;
- lavoratori F.S.O.F. (ex F.N.O) ai sensi della legge regionale della regione Sicilia n. 8 del 2017, articolo 11, commi 3 e 4;
- lavoratori ex Almamviva Contact S.p.A. ai sensi del disposto decreto del dirigente generale del Dipartimento lavoro n. 1126 del 02/05/2019.

La platea è costituita al 30/04/2023 da n. 3866 unità, ad ogni soggetto viene erogato un assegno mensile di euro 656,44.

I soggetti impegnati risultano distinti per tipologia e numero di soggetti come dal seguente prospetto:

L.R. 85/95	d.lgs 280/97	C.A.331/99	art. 4 comma 1 L.R. 24/2000	F.S.O.F.	ex Almamviva Contact S.p.A
n. 51	n.2375	n.1230	n.11	119	80

Il processo di stabilizzazione non comporta maggiori oneri per la spesa stante l'attuale utilizzo in ASU.

Si evidenzia, infine, che la disposizione prevede, in relazione alle esigenze dell'Ente, molteplici forme di contrattualizzazione differenziate quali, ad esempio, contratti di lavoro determinato o contratti di collaborazione coordinato e continuativo. Conseguentemente non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si potrà procedere alla contrattualizzazione con le risorse già stanziare a legislazione vigente.

Art. 3: (Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

Con la normativa in esame si provvede a disciplinare la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo la soppressione dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

In particolare, il **comma 1** dell'articolo stabilisce che, al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le funzioni dell'ANPAL, come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di organizzazione dello stesso Ministero – da adottarsi entro il 31 ottobre 2023 - e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL



è soppressa. Con la riorganizzazione ministeriale si provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

Il **comma 2** prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e che le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (di seguito, "INAPP").

Sotto il profilo procedurale, la disposizione prevede che ciò avvenga con il medesimo decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo, che disciplineranno il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e procedure di trasferimento, nonché il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. Viene conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP.

Si rammenta, a tale proposito, che la pianta organica dell'Agenzia (quale risultante dal D.P.C.M. 13 aprile 2016 e dalle modifiche da ultimo apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) prevede un totale di 260 unità, di cui: 3 dirigenti di prima fascia (tra i quali il Direttore, parificato a un Capo Dipartimento); 8 dirigenti di seconda fascia; 77 funzionari Area III; 69 funzionari Area II; 3 funzionari Area I; 100 unità di personale del ruolo di cui all'art. 4, comma 9, del decreto istitutivo (30 ricercatori e tecnologi; 5 funzionari di amministrazione; 34 collaboratori tecnici E.R.; 18 collaboratori di amministrazione; 12 operatori tecnici; 1 operatore di amministrazione).

La norma prevede poi che, al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo si possa avvalere, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un massimo di unità di personale pari a quelle trasferite dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

Il **comma 3** prevede che il bilancio di chiusura di ANPAL sia deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ente medesimo e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** chiarisce che ogni riferimento all'ANPAL, contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario, sia da intendersi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Il comma 5 prevede che per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, con oneri a carico degli enti di provenienza, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Il **comma 6** prevede modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire una più efficiente ed efficace organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, si sostituisce l'articolo 46 del predetto decreto, che disciplina le aree funzionali di competenza del Ministero, declinando nel dettaglio le funzioni di spettanza statale, tenuto conto della *mission* istituzionale del Ministero e del rientro delle funzioni sino ad oggi poste in capo ad ANPAL e con un espresso riferimento ai compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione



vigente e al coordinamento e alla gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.

Inoltre, si interviene anche a modificare anche l'articolo 47 del predetto decreto legislativo, prevedendo che il Ministero si articola in dipartimenti (in numero dei dipartimenti non può superiore a tre) e che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I **commi da 7 a 14** prevedono che, a decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, la società ANPAL Servizi S.p.A. assuma la denominazione di "Sviluppo Lavoro Italia S.p.A." e che tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.A. devono intendersi riferite a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Il cambio di denominazione societaria da Italia Lavoro S.p.a. ad ANPAL Servizi S.p.a. era avvenuto a seguito dell'istituzione di ANPAL e del passaggio dell'intero capitale sociale dal Ministero dell'economia e finanze ad ANPAL. Il decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.106, ha ristabilito la situazione ex ante sia sotto il profilo della proprietà sia per quanto riguarda il potere di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Allo stato, in virtù della suddetta norma, ANPAL Servizi è interamente vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma è qualificata come ente in house sia del Ministero sia di ANPAL. Già in tale contesto la denominazione "ANPAL Servizi" appare superata non rappresentando il ruolo preminente di braccio operativo del Ministero.

La soppressione di ANPAL e le riforme in materia di servizi e politiche attive del lavoro rendono necessari il cambio di denominazione e l'individuazione di un nuovo ruolo della società nell'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali nel rispetto del dettato costituzionale che assegna competenze concorrenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Per realizzare tale *governance* la norma dispone una diretta partecipazione all'organo amministrativo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano oltre che la definizione delle linee di indirizzo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Per definire tale ruolo si individua l'intesa forte da raggiungere con le Regioni e Province autonome in sede di Conferenza Stato-Regioni. Quanto al consiglio di amministrazione, la norma specifica che lo stesso è composto da cinque membri, di cui tre, tra cui il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno, come già anticipato, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Dalla nuova composizione del Consiglio di amministrazione a cinque membri non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invariati) di cui è già dotata.

Inoltre, per ottemperare il ruolo in armonia e con la corretta dialettica con le parti sociali più rappresentative del paese la norma prevede l'istituzione di un Comitato consultivo strategico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In considerazione della natura di società per azioni, le previsioni normative illustrate devono essere recepite dallo statuto entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, la norma chiarisce che all'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono abrogati tutti i riferimenti ad ANPAL, vista la sua soppressione.

I **commi da 15 a 17** introducono disposizioni di modifica dell'assetto organizzativo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per un più efficiente svolgimento delle attività istituzionali dell'agenzia ispettiva, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

In particolare, il comma 15, prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la dotazione organica dell'Ispettorato (non superiore a 7.846 unità) sia definita con un provvedimento di carattere ricognitivo del Direttore dell'Ispettorato, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie,



nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di 8 posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 86 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Il comma 16 supera lo strumento amministrativo del DPCM, previsto dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2015, e peraltro indicato dalla stessa norma come strumento rafforzato per la sola fase di avvio dell'operatività dell'Ispettorato.

Art 4:(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

La disposizione è volta a definire i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa, introducendo nel livello normativo primario dell'ordinamento militare, in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, in corso di conversione, le rimodulazioni necessarie a separare gli incarichi e le attribuzioni di Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Si rappresenta che per comodità di consultazione, al termine della presente relazione illustrativa, è stato incluso anche il testo coordinato relativo a tutte le disposizioni modificate.

Il presente è un intervento di livello strategico a tutela delle necessarie efficacia e prontezza delle risposte che l'Amministrazione della difesa è chiamata a fornire in linea con le determinazioni dalla politica generale del Governo, ove i livelli di specializzazione nell'esercizio delle funzioni complesse è altissimo e imprescindibile, soprattutto in una situazione internazionale potenzialmente instabile in cui gli equilibri geostrategici risultano in mutevole e costante evoluzione.

In relazione a quanto sopra, pur mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili, è tuttavia indispensabile assegnare a dirigenti generali diversi le funzioni di Segretario generale – così ricondotte ai dettami dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - e quelle di Direttore nazionale degli armamenti. Ciò, utilizzando uno dei due dirigenti generali in organico dei dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all'uopo incrementati a mente del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023. Nella citata disposizione, è infatti espressamente stabilito, che *“per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale”*.

Al riguardo è risultato necessario rimodulare gli articoli dal 40 al 43 e inserire gli articoli 44-bis e 44-ter all'interno del Codice dell'ordinamento militare. A mente di tali disposizioni, relative alla configurazione delle cariche, alle dipendenze alle strutture e alle relative funzioni, in linea con la legislazione vigente, sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti - a cui sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica e sviluppo - alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, possono essere assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente. La disciplina è completata dalla previsione che se uno dei due [Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti] riveste la qualifica dirigenziale civile, l'altro deve essere un generale [e viceversa]. Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti che svolgono altresì funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Il Vice segretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti sono nominati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, su proposta del Ministro della difesa sentiti, rispettivamente il Segretario generale e il Direttore



nazionale degli armamenti. Essi sono scelti tra i dirigenti civili se i rispettivi vertici sono militari e viceversa. Il Vicesegretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti sono previsti a legislazione vigente quali Vice segretari generali, uno civile e l'altro militare, a mente dell'articolo 42 del codice dell'ordinamento militare, così che la loro previsione nelle rinnovate disposizioni non reca alcun incremento di organico dirigenziale e, pertanto, alcun onere aggiuntivo. Del pari, neanche sotto il profilo delle strutture è possibile individuare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili - unitamente alle risorse umane di livello non dirigenziale ivi impiegate a legislazione vigente - ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passeranno alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti; ove, invece, operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale, resteranno alle dipendenze del Segretario generale.

E' altresì prevista una serie di disposizioni di mero adeguamento ordinamentale connesse all'espletamento delle tipiche funzioni militari, oggi da estendere anche al Direttore nazionale degli armamenti, qualora militare, giacché prima erano riservate solo al Segretario generale militare, nella considerazione, come cennato, che egli concentrava in sé sia le attribuzioni proprie del Segretario generale sia quelle del Direttore nazionale degli armamenti. Si tratta in ogni caso di disposizioni ordinamentali e di coordinamento necessarie ad allineare l'intero plesso normativo di interesse alle linee generali della riorganizzazione tracciate a livello normativo primario.

In particolare:

• **comma 1:**

- **lettera a), n. 1):** apporta ulteriori modifiche all'articolo 16, rispetto a quelle già previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023, in materia di ordinamento del Ministero della difesa, inserendo nell'area tecnico-amministrativa la Direzione nazionale degli armamenti;
- **lettera b), n. 1):** modifica l'articolo 25, in materia di configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa, inserendo al comma 2, tra i vertici militari ai quali è gerarchicamente sovraordinato, anche il Direttore nazionale degli armamenti;
- **lettera b), n. 2):** apporta modifiche all'articolo 28, in materia di Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, integrandone la composizione con l'inserimento del Direttore nazionale degli armamenti;
- **lettera b), n. 3):** modifica l'articolo 33, in materia di attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, distinguendo, al comma 1, lettera b), che, per l'organizzazione e l'approntamento delle rispettive Forze armate, essi possono avvalersi delle direzioni generali coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti, attualmente tutte dipendenti dal Segretario generale;
- **lettere c), numeri da 1) a 4):** in riferimento alla **nuova carica di Direttore nazionale degli armamenti**, apportano modifiche, rispettivamente, alla rubrica della Sezione I, già inserita nel Libro primo, Titolo III, Capo IV (sostituita), all'articolo 40 (sostituito), recante la **configurazione della carica**, all'articolo 41, in materia di **attribuzioni** e all'articolo 42 relativo agli **organi di supporto**, già illustrati;
- **lettere d), numeri da 1) a 3):** in riferimento all'autonoma struttura della **Direzione nazionale degli armamenti**, apportano modifiche, rispettivamente, alla rubrica della Sezione II, già inserita nel Libro primo, Titolo III, Capo IV (sostituita), all'articolo 43, prevedendo la sostituzione del Direttore nazionale degli armamenti nell'esercizio delle competenze attualmente attribuite al Segretario generale della difesa, all'articolo 44, prevedendo la riallocazione presso la Direzione nazionale degli armamenti del registro nazionale delle imprese, attualmente collocato presso il Segretariato generale della difesa;
- **lettera e):** in riferimento alla carica di **Segretario generale della difesa**, al Libro primo, Titolo III, Capo IV, dopo l'articolo 44, inserisce la Sezione II-*bis* (Segretario generale) e gli articoli



- 44-*bis* e 44-*ter*, recanti, rispettivamente la **configurazione della carica** e gli **organi di supporto**, già illustrati;
- **lettera f): al n. 1)** apporta modifiche all'articolo 47 in materia di classificazione degli enti, trasferendo la dipendenza degli enti dell'area tecnico-industriale dal Segretariato generale della difesa alla Direzione nazionale degli armamenti; e, al numero 2, reca modifiche formali di adeguamento dell'articolo 50 per adeguare, semplificandolo, il procedimento di nomina dei direttori degli enti dipendenti dai Comandi logistici: non più con decreto del Ministro della difesa, ma con determinazione di impiego dei preposti organi di Forza armata. La previsione risponde alla avvenuta ricollocazione di tali enti alle dipendenze dei Comandi logistici i cui vertici, invece, sono nominati con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 2126-*bis* del Codice dell'ordinamento militare;
 - **lettera g): al n.1)**, modifica l'articolo 54, relativo alla composizione del tribunale militare, inserendo, al comma 2, il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice; e, **al n. 2)** modifica l'articolo 57, relativo alla composizione della Corte militare d'appello, inserendo, al comma 4, il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono essere destinati a svolgere le funzioni di giudice;
 - **lettera h), n. 1):** modifica l'articolo 282, riguardante l'assegnazione degli alloggi ASIR, inserendo, al comma 3, il Direttore nazionale degli armamenti tra gli incarichi che comportano obblighi di rappresentanza, in luogo del Segretario generale attualmente previsto;
 - **lettera h), n. 2):** apporta modifiche all'articolo 306, in materia di dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, prevedendo l'**Ufficio centrale competente**, in sostituzione della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale, quale tramite per l'avvalimento dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio nell'ambito dei procedimenti di alienazione e quale soggetto competente per l'adozione del decreto di determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta;
 - **lettera h), n. 3):** apporta modifiche all'articolo 307, in materia di dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa, prevedendo l'**Ufficio centrale competente**, in sostituzione della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale, per l'effettuazione di alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni e per l'adozione del decreto di determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta;
 - **lettera h), n. 4):** modifica l'articolo 324, comma 10, prevedendo l'**Ufficio centrale competente**, in sostituzione della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale, quale organo a cui i comandanti territoriali debbono trasmettere i ricorsi gerarchici ad essi presentati avverso i provvedimenti impositivi di limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa;
 - **lettera h), n. 5):** modifica l'articolo 357, comma 1, prevedendo l'**Ufficio centrale competente**, in sostituzione della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale, per l'adozione delle direttive in base alle quali possono essere stipulate convenzioni con amministrazioni o enti allo scopo di regolamentare, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa;
 - **lettera i):** modifica l'articolo 553, riguardante l'individuazione degli organi ai quali è assegnata una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, nell'ambito dello stanziamento determinato con legge di bilancio, per sopperire alle spese di natura riservata, inserendo la Direzione nazionale degli armamenti;
 - **lettera l) n. 1):** modifica l'articolo 751, relativo al corso superiore di stato maggiore interforze, inserendo, al comma 4, il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono sentiti dal Capo di stato maggiore della difesa, ai fini della determinazione annuale del numero dei frequentatori;
 - **lettera l) n. 2):** modifica l'articolo 833-*bis*, relativo al trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, inserendo, al comma 2, tra gli



- ufficiali che possono transitare a domanda, quelli che operano o hanno operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della **Direzione generale dei lavori** e dell'**Ufficio centrale competente** (attualmente sono previsti gli ufficiali che operano o hanno operato nell'ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa);
- **lettera l) n. 3):** modifica l'articolo 909, comma 2, in materia di riduzione di quadri, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che sono esclusi dal provvedimento di collocazione in aspettativa;
 - **lettera l) n. 4):** apporta modifiche all'articolo 1041, relativo ad altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, tra i componenti ovvero tra i soggetti che devono essere consultati;
 - **lettera l) n. 5):** apporta modifiche all'articolo 1094, in materia di attribuzione dei gradi vertice, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti in alternativa al Segretario generale della difesa, con riguardo al collocamento in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza e alla durata della carica;
 - **lettera l) n. 6):** modifica l'articolo 1378, inserendo, tra le autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale, il Direttore nazionale degli armamenti in aggiunta al Segretario generale militare già previsto, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, il Vice Segretario generale o il Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;
 - **lettera l) n. 7):** modifica l'articolo 1380, comma 3, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti tra i soggetti che non possono far parte della commissione di disciplina
 - **lettera l) n. 8):** integra l'articolo 1473, prevedendo, tra le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1472¹, comma 1, la Direzione nazionale degli armamenti per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi;
 - **lettera m) n. 1):** integra l'articolo 2186, comma 2, inserendo gli atti della Direzione nazionale degli armamenti tra quelli che continuano ad avere applicazione anche se emanati in attuazione della normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare in quanto compatibili;
 - **lettera m) n. 2):** adegua l'articolo 2190, comma 2, collegando la cessazione di efficacia dell'articolo 144 del regolamento [Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90], in materia di enti dipendenti, alla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'Agenzia industrie difesa dell'ultimo degli enti dipendenti dalla Direzione nazionale degli armamenti [in ragione del trasferimento della dipendenza di tali enti dal Segretariato generale alla Direzione nazionale degli armamento, prevista dalla lettera n)];
 - **lettera m) n. 3):** apporta modifiche all'articolo 2259-ter, in materia di riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile, inserendo il Direttore nazionale degli armamenti, per l'area di relativa competenza, in riferimento ai provvedimenti di ripartizione della dotazione organica complessiva nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione (comma 2) e di predisposizione del piano di riassorbimento delle unità di personale eccedenti (comma 3);
- **comma 2** è volto a consentire, entro il 30 giugno 2024, l'opera di adeguamento della normativa di rango regolamentare facente possono essere adeguate alle nuove disposizioni di livello primario,

¹ Art. 1472 Libertà di manifestazione del pensiero - 1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.



mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato;

- **comma 3**, a salvaguardia della funzionalità dell'Amministrazione e tenuti presenti i tempi fisiologici necessari a completare l'attuazione della riforma, prevede che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantenga anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continui a svolgerne le funzioni.

Art. 5: (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

L'articolo modifica il comma 297, lett. b), della legge di bilancio per l'anno 2022 al fine di consentire la massima equità nel riparto delle risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali. Considerata l'attuale fase di trattativa relativa al rinnovo del CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca", la modifica contenuta nella norma prevede che solo il 50% delle risorse destinate alla valorizzazione del personale siano destinate per la partecipazione del personale ad appositi progetti, demandando la definizione dei criteri di assegnazione alla contrattazione integrativa, seppure sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Non viene più previsto, invece, il decreto del Ministro per definire gli indirizzi generali della contrattazione integrativa che saranno più opportunamente definiti con la contrattazione collettiva. A tale riguardo si fa altresì presente che già con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1079 del 15 settembre 2022, il Ministro pro tempore aveva fatto rinvio agli esiti di tale contrattazione. La norma inoltre prevede che l'utilizzo del restante 50% delle risorse sia destinato al fine di integrare il trattamento fondamentale del personale universitario.

Atteso che il personale universitario è nei ruoli delle Istituzioni universitarie, le relative risorse sono in ogni caso stanziare nell'ambito del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e i criteri di riparto delle risorse tra le università continueranno ad essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca secondo le procedure previste dalla vigente normativa. Si precisa che per il 2022 restano fermi i criteri di riparto definiti con il d.m. n. 581/2022, la cui assegnazione agli atenei è già stata comunicata lo scorso anno in sede di pubblicazione del citato decreto, e contestualmente è stata pubblicata.

La disposizione risulta indispensabile ed urgente al fine di consentire lo sblocco del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019/2021, attualmente bloccato in considerazione del fatto che tutti i suoi contenuti sono stati definiti ad eccezione della questione oggetto della presente proposta normativa. Tale aspetto, peraltro, risulta dirimente per le organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in quanto consentirà di destinare al trattamento economico fondamentale una quota dei 50 milioni di euro disponibili e già assegnati nel 2022 alle università, ma inutilizzabili in mancanza di contrattazione integrativa. Quest'ultima, fino ad oggi, è stata realizzata poiché la finalizzazione al trattamento economico fondamentale di parte dei 50 milioni di euro disponibili, concordata in sede di definizione dell'atto di indirizzo per il CCNL del periodo considerato, non è stata poi adeguatamente specificata nel testo successivamente formalizzato in assenza di una specifica copertura normativa, che con la disposizione in questione si vuole garantire.

Art. 6: (Incremento Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)

La disposizione incrementa il Fondo Risorse Decentrate del Ministero della salute destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale delle aree funzionali per garantire una adeguata incentivazione a fronte del sempre crescente impegno lavorativo richiesto, sia in termini quantitativi che qualitativi.



Infatti, gli accresciuti compiti demandati al Ministero, ivi inclusi quelli degli Uffici periferici presenti su tutto il territorio nazionale e ubicati nei principali porti e aeroporti, derivanti anche dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli ufficiali all'importazione, di merci, alimenti, mangimi, prodotti fitosanitari, oltreché di controllo sui viaggiatori, intensificati a seguito della passata situazione pandemica, hanno di riflesso comportato, in questi ultimi tre anni, un tendenziale incremento dell'impegno richiesto al personale. Tra l'altro proprio il personale periferico non dirigente del Ministero, seppur altamente specializzato (tecnici della prevenzione), opera, nei controlli, congiuntamente con il personale delle dogane rispetto al quale percepisce trattamenti economici inferiori. La situazione è stata, evidentemente, aggravata dalla passata situazione emergenziale, che ha comportato e comporta ancora costantemente una richiesta di ulteriore impegno da parte del personale sia in termini di modifica delle procedure di controllo sia in termini di implementazione e gravosità del lavoro. Inoltre, le ulteriori competenze affidate al Ministero, non potranno non riflettersi, in un aumento dei livelli ordinari dei controlli sanitari, in periferia e nell'avvio di nuove attività negli uffici centrali. Basti pensare oltre all'Unità di missione PNRR, all'Unità del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana e che, in applicazione del decreto-legge n. 24 marzo del 2022, dal primo gennaio 2023, il Ministero della salute subentra anche nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Unità per il completamento della campagna vaccinale, prevedendo, a tali fini, una implementazione delle attività e una modifica della mission istituzionale su aspetti rilevanti riguardanti nuove e diversificate competenze.

Se da un lato, quindi, il personale si impegna per modificare e accrescere la propria professionalità aggiornando le proprie competenze e garantendo il tempestivo ed efficace svolgimento delle attività affidate al dicastero, dall'altro, i tagli apportati al fondo hanno portato alla corresponsione di compensi accessori destinati all'incentivazione progressivamente ridotti al netto delle unità neoassunte e agli specifici finanziamenti.

L'incremento del fondo appare, pertanto, necessario per poter assicurare il giusto riconoscimento al costante impegno garantito dal personale che, anche in situazioni emergenziali, assicura livelli di produttività tali da mantenere adeguati gli standard dei servizi erogati, ma anche per corrispondere emolumenti atti a remunerare attività gravose e disagiate e particolari articolazioni orarie svolte dal personale, in particolare in servizio presso gli Uffici ministeriali situati nei principali porti e aeroporti d'Italia, come ad esempio: turnazione anche notturna, reperibilità, attività a rischio sanitario, attività istituzionale fuori sede per controlli e ispezioni, ma anche per mantenere una tendenziale stabilità del potere d'acquisto degli emolumenti accessori percepibili. Inoltre, l'incremento del fondo consentirebbe anche la compiuta applicazione degli istituti contrattuali di sviluppo economico e riconoscimento delle professionalità.

Art. 7: (Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)

ESACRI in liquidazione coatta amministrativa detiene una partecipazione totalitaria al capitale sociale della Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE), società in house di ESACRI in liquidazione dal 10 marzo 2010, anno in cui ha terminato il proprio contratto di servizio per la gestione del servizio emergenza-urgenza dell'intera Regione Siciliana.

La gestione di detto servizio ha creato negli anni scorsi numerosi contenziosi tra ESACRI e la partecipata SISE, tutt'ora in corso, che sono causa di continui e ingenti esborsi per far fronte alle spese di natura legale.

L'estinzione della società partecipata da ESACRI e la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese con il contestuale trasferimento delle attività e passività residue della medesima società in capo ad ESACRI determina la responsabilità di quest'ultima per le obbligazioni già gravanti in capo alla partecipata e, dunque, anche a SISE; ciò, peraltro, in conformità del principio generale codificato all'articolo 2497 c.c., secondo cui le obbligazioni delle società sottoposte a direzione e



coordinamento, se non soddisfatte dalla società stessa, risultano a carico della “società o ente che esercita l’attività di direzione e controllo”.

Si chiarisce, infine, che la norma determina l’effetto sostanziale dell’estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrente tra ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra la stessa ESACRI e la partecipata.

Art. 8: (Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori)

I commi 9-*bis* e 9-*ter* dell’articolo 4, introdotti dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recano disposizioni rispettivamente in merito all’istituzione di un “Fondo per l’implementazione del Piano nazionale 2023-2027- PON” con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e all’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base alle specifiche esigenze regionali.

In particolare, il citato comma 9-*bis* dell’articolo 4, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato “Fondo per l’implementazione del Piano nazionale 2023-2027 – PON”, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza del malato oncologico, definite dal Piano oncologico nazionale 2023-2027.

Il successivo comma 9-*ter* demanda a un decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’individuazione dei “criteri e delle modalità di riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-*bis* da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al potenziamento dell’assistenza domiciliare e integrata con l’ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.”.

La norma, considerato che “alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute”, intende chiarire che al finanziamento in parola accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che prevedono per le autonomie speciali l’autofinanziamento della spesa sanitaria. Infine, considerate le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 40/2022 e n. 114/2022, tenuto conto della competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e del principio di leale collaborazione, la presente proposta emendativa introduce l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Comma 2

L’articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020 per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante “Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione”, e prevede che le predette risorse siano ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In attuazione del citato articolo, è stato adottato il decreto 12 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2021, n. 235, con il quale è stato ritenuto opportuno ripartire le risorse di cui trattasi tra tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione della



natura innovativa dell'intervento, tecnologico e informatico, che le regioni e le province autonome sono tenute a predisporre per la realizzazione e l'implementazione dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali.

Tenuto conto che il finanziamento di cui trattasi ha carattere di stabilità, appare necessario chiarire con una norma interpretativa che tutte le regioni e le province autonome vi accedono, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

ART. 9 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

La proposta autorizza l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una ulteriore posizione di dirigente di livello generale al fine di adeguare la pianta organica alla riorganizzazione della struttura ministeriale che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende attivare in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 44 del 2023.

Trattasi di previsione connotata dai requisiti di necessità e urgenza in considerazione della necessità di procedere entro il prossimo 30 ottobre alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che prevede due nuove strutture di livello dirigenziale generale, per attuare gli indirizzi richiamati nel programma di Governo, riguardanti interventi statali sulle politiche abitative nonché una più incisiva attività operativa di vigilanza sulle concessioni autostradali, nel rispetto del limite posto dall'articolo 43, comma 2, del D.lgs. n. 300 del 1999, dunque a legislazione invariata, che stabilisce l'articolazione del Ministero in un numero non superiore a 16 direzioni generali (le attuali direzioni generali sono 14) e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale articolati sul territorio che restano invariati.

Si ricorda che il citato articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 prevede, al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 giugno 2023, che i regolamenti di organizzazione siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 1, comma 2 decreto-legge n. 44 del 2023, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, autorizza gli incrementi delle dotazioni organiche per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo, in particolare, per il Ministero delle infrastrutture l'incremento della dotazione organica di n. 1 unità di dirigente di livello generale e di n. 22 unità di dirigenti di livello non generale.

Il medesimo articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 44 del 2023 ha, inoltre, differito il termine per la riorganizzazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 al 30 ottobre 2023.

ART. 10 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

La proposta reca disposizioni finalizzate a garantire la riorganizzazione della pianta organica dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Trattasi di previsione connotata dai requisiti di necessità e urgenza in considerazione del fatto che, in assenza di personale adeguatamente qualificato in funzione della specificità delle competenze richieste, non risulta possibile espletare con regolarità i necessari controlli sugli impianti a fune nonché sui sistemi di trasporto ad impianti fissi.

Si precisa, al riguardo, che il personale USTIF trasferito con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 è ancora in attesa di definitivo inquadramento da parte dell'ANSFISA in quanto le amministrazioni di partenza e destinazione (MIT ed ANSFISA) applicano diversi contratti collettivi (Comparto Funzioni Centrali Ministeri per il MIT e Comparto Funzioni Centrali Enac per Ansfisa)



con notevoli criticità applicative ai fini dell'equiparazione ed il personale trasferito è ancora finanziariamente a carico del Ministero. In mancanza dell'inquadramento proposto, al personale "ex Ustif" non potrebbe essere riconosciuto il profilo professionale necessario allo svolgimento delle attività ispettive di competenza con importanti ricadute negative in termini di erogazione dei servizi. Inoltre, con il previsto incremento di attività in attuazione del PNRR, la mancanza delle necessarie professionalità potrebbe causare forti rallentamenti al rilascio delle autorizzazioni di messa in esercizio degli impianti.

Ed invero si rappresenta che l'attribuzione di rilevanti competenze all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) in materia di sicurezza dei trasporti terrestri e, in particolare, delle competenze precedentemente attribuite agli uffici speciali per il trasporto ad impianti fissi (ex-USTF del MIT) nel settore dei sistemi di trasporto quali ferrovie, metropolitane, tramvie, funivie, ascensori e scale mobili, necessita di qualificazioni tecnico-professionali in grado di adempiere a tali compiti.

Pertanto, al fine di assicurare all'Agenzia il numero e le professionalità necessarie per esercitare le competenze atte ad assicurare la sicurezza delle infrastrutture del Paese, al comma 1 si dispone che detta Agenzia proceda ad inquadrare il personale ex-USTIF, trasferito all'ANSFISA ai sensi l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, possa essere inquadrato nell'area dei professionisti, di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

Il contingente del personale da inquadrare interessato dalla disposizione di cui trattasi è rappresentato da un numero massimo di 20 unità.

Al comma 2 si prevede, pertanto, che il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, con conseguente rimodulazione della dotazione organica, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale decreto stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza di spesa complessiva.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Art. 11 (Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali")

La proposta è finalizzata a prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo previsto dal comma 4, lettera b), e comma 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Tale emendamento si rende necessario per consentire di accelerare le procedure amministrative per la concessione dei contributi alle imprese volti a compensare le stesse dagli eccezionali costi sofferti a causa del "caro materiali".

Si è ritenuto di non intervenire sulla lettera a) del comma 4 in quanto le istanze riferite alle procedure previste dalla lettera in questione sono state già integralmente evase.

Le previsioni normative introdotte riguardano, in particolare, le istanze relative alle procedure di accesso alle risorse del fondo:

- di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 (comma 4, lettera b);



- per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024 come previsto dall'articolo 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (comma 6-bis/6-quater).

In particolare, con riguardo al fondo di cui al comma 4, lettera b), si rappresenta che presso la competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono all'esame e in corso di lavorazione 1936 CIG, e che tra il 2022 e il 2023 (dal 30 settembre 2022 al 1° maggio 2023) è stato possibile evadere richieste relative a 1012 CIG su un totale di 2550. La proposta emendativa consentirebbe una accelerazione nella definizione delle istruttorie delle istanze in grado di consentire alle imprese attualmente in sofferenza di accedere ai contributi dei fondi in maniera più rapida.

Art. 12: (Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

L'articolo reca disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura.

Il **comma 1** prevede che, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del Ministero della cultura è incrementata di un numero pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate professionalità. Si prevede, inoltre, che il personale in questione sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'esperimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità per una quota non inferiore al 50% e per la restante quota mediante procedure comparative. Le funzioni e le posizioni di responsabilità attribuite al predetto personale saranno stabilite in sede di Accordo concernente la definizione delle famiglie professionali e relative competenze nell'ambito dell'ordinamento professionale in attuazione del titolo III del CCNL Funzioni centrali triennio 2019-2021, sottoscritta tra il Ministero della cultura e le OO.SS. in corso di certificazione da parte dei competenti organi di controllo.

Il **comma 2** reca la quantificazione degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali, individuando la relativa copertura.

Art. 13 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

La disposizione introdotta al **comma 1** è finalizzata a esplicitare che le procedure straordinarie di reclutamento del personale di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, continuano a svolgersi con le modalità previste dall'articolo 14 del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 (vale a dire mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta), in deroga a quanto previsto dall'articolo 35-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2022, che regola, in via generale, i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2021. Tale precisazione appare opportuna al fine di dirimere il possibile dubbio interpretativo conseguente all'entrata in vigore dell'articolo 35-quater che, ancorché di carattere generale rispetto alla disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 80 del 2021, è successivo a quest'ultimo.

Sotto il profilo finanziario la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di una misura organizzativa idonea a garantire la necessaria speditezza del reclutamento di personale non dirigenziale al fine di destinare tali risorse a supportare le attività collegate al PNRR con l'obiettivo stringente di essere allineati con il rispetto dei tempi di realizzazione dei progetti dello stesso.

Con il **comma 2** si autorizza il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale. La disposizione precisa che una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso



procedure concorsuali pubbliche, mentre una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservato, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopra incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, al **comma 3** è prevista la relativa autorizzazione di spesa e viene individuata la copertura finanziaria. Il **comma 4** istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2023 e in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia che, in linea con le finalità delineate nel processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, peraltro inserito tra gli obiettivi strategici del P.N.R.R., deve supportare l'organo politico nelle attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e degli investimenti e nei processi di revisione della spesa, nonché nella misurazione del grado di efficacia delle metodologie utilizzate per la definizione e il monitoraggio dei piani di razionalizzazione e di risparmio del Ministero della giustizia, declinati tra gli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza.

Giova infatti sottolineare che il rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa rappresenta lo strumento attraverso il quale migliorare la capacità di spesa di ogni singola amministrazione e del governo nel complesso, riducendo in tale modo sprechi e inefficienze e assicurando una più efficace allocazione delle risorse. A tal proposito si richiamano le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, con l'istituzione di un fondo ad hoc, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire su richiesta delle amministrazioni interessate, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Si consideri che per le citate finalità è indispensabile che alla predetta figura dirigenziale sia affidato il compito di coadiuvare l'attività del Gabinetto del Ministro della giustizia e degli Uffici di diretta collaborazione sia nelle attività di cui si è detto sopra e più in generale nelle politiche di bilancio, sia per consentire il definitivo avvio del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, adottato dal Ministro della Giustizia il 13 agosto 2014 e registrato dalla Corte dei conti in data 25 settembre 2014, in relazione al quale questa Amministrazione ha fornito la più ampia disponibilità al Dipartimento per le Politiche di Coesione della P.C.M. - Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione - NUVAP, ad adottare tutte le iniziative necessarie per dare attuazione alle citate disposizioni, anche alla luce degli interventi in itinere di riorganizzazione interna e di efficientamento del Dicastero e in coerenza con gli obiettivi imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per lo svolgimento dei compiti sopra indicati, la norma prevede, al **comma 5**, che il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il **comma 6**, reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del comma 4 e la relativa copertura finanziaria.



Art. 14: (Amministrazione penitenziaria)

L'Amministrazione penitenziaria e l'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità sono stati interessati, negli ultimi anni, da importanti riforme che hanno avuto un rilevante impatto sull'organizzazione, generando anche criticità nell'ambito della gestione delle articolazioni centrali e periferiche di entrambi i Dipartimenti.

Nello specifico la norma, **al comma 1**, al fine di riconoscere e valorizzare la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, prevede la corresponsione, quale accessorio, di una indennità annua, lordo stato, differenziata in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto.

La legge 27 luglio 2005, n. 154, ha istituito la carriera dirigenziale penitenziaria, stabilendo che il rapporto di lavoro del personale appartenente a tale carriera è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.

In attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 154 del 2005 è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il quale ha stabilito, tra l'altro, che all'esito della procedura negoziale prevista dagli artt. 20 e seguenti, deve essere disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Per ultimo l'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha espressamente confermato che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nelle more del perfezionamento del primo contratto per la categoria, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

La dirigenza penitenziaria, dunque, è stata oggetto di interventi normativi ad hoc che l'hanno differenziata da quella delle altre amministrazioni dello Stato, in ragione della specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta che è finalizzata a soddisfare le esigenze della prevenzione, della sicurezza sociale e della rieducazione dei condannati ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

In tale contesto, tuttavia, deve evidenziarsi che ormai sono trascorsi diciotto anni dall'istituzione di tale carriera dirigenziale ma non si è ancora addivenuti alla stipula del primo accordo sindacale.

Tale situazione non consente quindi, a legislazione vigente, di attribuire ai dirigenti penitenziari né la "retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate", né "la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate", come pure espressamente previste dall'articolo 15, comma 1, lettere b) e c) del citato decreto legislativo n. 63 del 2006. A ciò deve aggiungersi il mancato adeguamento dello stanziamento relativo al lavoro straordinario del personale in questione dall'istituzione della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della legge n. 154/2005 e del d.lgs. n. 63/2006.

Alla luce di quanto sopra, senza procedere a modifiche ordinarie, nelle more della definizione degli accordi negoziali sulla ridefinizione complessiva del trattamento economico e giuridico del personale dirigenziale penitenziario, la norma in oggetto si propone di compensare in qualche maniera i carichi e le responsabilità gestionali, nonché l'impegno sempre sin qui profuso da tale categoria di personale che, in ragione del servizio istituzionale reso nell'ambito dei Dipartimenti dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, è costantemente esposto ai rischi professionali ed alle continue difficoltà che le loro funzioni inevitabilmente comportano.

Viene infatti prevista una graduazione della somma corrisposta a seconda se si eserciti la direzione di un ufficio di primo livello con incarico superiore, ovvero di primo, di secondo o di terzo livello. L'indennità è prevista nella misura annua lorda di € 13.565,00 per gli incarichi di rilevanza superiore, di € 11.681,00 per gli incarichi di primo livello, di € 10.174,00 per gli incarichi di secondo livello e di € 9.420,00 per gli incarichi di terzo livello.

La disposizione prevede espressamente che la nuova indennità sia attribuita nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e trova la sua ratio nella



necessità di compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti che non trova corrispondenza con il diverso livello di responsabilità assunto. Difatti il trattamento economico del dirigente penitenziario, per l'equipollenza disposta dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 95 del 2017 nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 63 del 2006, è connesso esclusivamente all'anzianità di servizio, determinandosi numerosi casi di dirigenti con funzione di direzione di istituti di primo livello superiore (es. Roma Regina Coeli, Roma Rebibbia N.C., Napoli Secondigliano, Napoli Poggioreale, Milano opera, Milano San Vittore ecc...) a cui viene corrisposto un trattamento economico inferiore rispetto ad altri dirigenti che svolgono attività di direzione presso istituti di livello inferiore o anche incarichi di vice direzione, in quanto più giovani di servizio. La mancata stipula del contratto da oltre 18 anni dall'istituzione della carriera dirigenziale contribuisce a consolidare tale situazione abnorme, assolutamente non rispettosa dei principi che devono governare il rapporto di sinallagmaticità delle prestazioni, che non trova paragoni in nessun ambito istituzionale essendo peraltro la suddetta categoria l'unica a non essere destinataria di alcun accordo negoziale e che quindi fa venir meno il pericolo di trascinarsi ed emulazione paventato dagli organi di controllo.

Il rilievo che l'istituzione della nuova indennità rientra nella materia da disciplinare con una procedura negoziale che, ancorché più volte sollecitata, non è stata tuttora avviata e per la quale non sembrano sussistere ancora, nonostante i 18 anni trascorsi, elementi concreti di attuazione, non appare risolutivo, in quanto contrastante con la necessità di porre un rimedio transitorio al perdurare della descritta anomala situazione.

La norma contenuta al **comma 2** si rende necessaria per consentire all'Amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità la celere copertura dei posti vacanti nel ruolo dei dirigenti di livello non generale - area funzioni centrali - attraverso lo scorrimento delle graduatorie di concorsi indetti dalla stessa amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; ciò in analogia con quanto già previsto, per far fronte alle esigenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dall'articolo 1, comma 869, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

A tal proposito si rappresenta che i rispettivi Piani di fabbisogno del personale 2022/24 e 2023/25 prevedono l'assunzione di complessive sette unità di dirigenti di livello non generale, area funzioni centrali, da coprire in numero di cinque unità con l'VIII corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e in numero di due unità con il IX corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. In particolare, si evidenzia che il ridotto numero di partecipanti all'VIII corso-concorso emanato dalla SNA rispetto al numero dei posti disponibili non consentirà alla Amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di far fronte alle rispettive esigenze, con grave nocumento per le attività di gestione di competenza in questi particolari e delicati settori istituzionali. L'Amministrazione, pertanto, in via cautelativa, e soltanto nell'eventualità che i posti per i quali è già prevista la copertura tramite i corsi-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione non vengano coperti per mancanza di vincitori, potrà procedere all'assunzione di altrettante unità mediante lo scorrimento delle graduatorie indicate al comma 2 che fanno riferimento a concorsi indetti dalla stessa amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Si riportano, di seguito, le relative tabelle autorizzative allegate ai DD.PP.CC.MM. 22 luglio 2022 e 11 maggio 2023:

Tabella 7 D.P.C.M 22 luglio 2022



Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2019 budget 2020	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2020 *	Anticipazione assunzioni 90% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.4, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Dirigenti penitenziari	3	0	0	3	Concorso pubblico	€ 57.848,38	€ 173.545,13	€ 603.672,83
		Dirigenti II fascia	4	0	0	4	Concorso pubblico scorrimento graduatorie idonei	€ 63.070,26	€ 252.281,02	
		Area terza F1	183	23	23	160	Concorso pubblico	€ 33.651,84	€ 6.158.286,93	
		Area terza F1	8	0	0	8	progressioni verticali	€ 5.830,00	€ 46.640,00	
		Area seconda F2	51	1	1	50	Concorso pubblico	€ 29.237,19	€ 1.491.096,78	
		Area seconda F2	20	0	0	20	progressioni verticali	€ 2.846,12	€ 56.802,33	
€ 8.852.325,09			* di cui 28 PV	289	32	24	245	Totale oneri	€ 8.178.652,19	

Tabella 8 D.P.C.M 22 luglio 2022

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2021										
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2021	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2021	Anticipazione assunzioni 90% ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Personale effettivamente assunto al 30/11/2021 ex art.3, c. 4, legge 56/2019	Assunzioni residue da autorizzare ex art.3, c.4, legge 56/2019	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Dirigenti penitenziari	9	0	0	9	Concorso pubblico	€ 57.848,38	€ 520.635,38	€ 5.633.289,97
		Dirigenti II fascia	1	0	0	1	Scorrimento graduatorie idonei	€ 63.070,26	€ 63.070,26	
		Area terza F1	51	23	20	31	Concorso pubblico e/o scorrimento graduatorie	€ 33.651,84	€ 1.716.243,90	
		Area seconda F2	47	2	2	45	Concorso pubblico	€ 29.237,19	€ 1.374.148,02	
		€ 9.307.387,51			108	25	22	86	Totale oneri	

Tabella 9 D.P.C.M 22 luglio 2022

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	Risparmi da cessazioni personale dirigenziale e non dirigenziale anno 2020 budget 2023	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per PV)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità		Dirigenti di II fascia	1	corso selezionale VIII SPA	€ 63.070,26	€ 63.070,26	€ 1.917.385,70
		Area terza F1 professionalità servizio sociale	45	seccimento graduatorie di altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 1.514.332,80	
		Area terza F1 Amministrativo	10	seccimento graduatoria concorso Risparmio Giustizia	€ 33.651,84	€ 336.518,40	
		Area terza F1 Amministrativo sostituito	7	seccimento graduatorie altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 235.562,88	
		Area terza F1 Amministrativo linguistico	2	seccimento graduatorie altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 67.303,68	
		Area terza F1 Amministrativo statistico	1	seccimento graduatorie altre amministrazioni	€ 33.651,84	€ 33.651,84	
		Area II F2 assistente amministrativo	25	seccimento graduatorie altre amministrazioni	€ 27.822,25	€ 695.556,25	
		Area II F2 assistente tecnico	8	seccimento graduatorie altre amministrazioni	€ 27.822,25	€ 222.578,00	
		Area II F2 assistente informatico	6	seccimento graduatorie altre amministrazioni	€ 27.822,25	€ 166.933,50	
		€ 5.113.782,06			100	Totale oneri	

Tabella 14 D.P.C.M 11 maggio 2023



Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Amministrazione	Risparmi da cessazione personale dirigenziale di II fascia e non dirigenziale anno 2021 budget 2022	ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2022				Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
		Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2022	Tipologia di reclutamento	Costo unitario per trattamento economico fondamentale (= differenziale per PV)		
Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria		Dirigenti di II fascia	2	Ex corso concorso SNA	€ 63.383,45	€ 1.26.766,90	€ 28.024,72
		Dirigenti di II fascia post-estivi	21	scrittura graduatoria	€ 58.367,48	€ 1.231.307,15	
		Area Funzionari	99	concorso pubblico	€ 35.409,25	€ 3.505.416,30	
		Area assistenti	160	concorso pubblico	€ 29.155,85	€ 4.664.935,93	
	€ 9.556.531,00	Totale	282		Totale oneri	€ 9.528.506,28	

In particolare, per il concorso bandito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con decreto direttoriale 5 maggio 2020, nella graduatoria approvata con decreto direttoriale 3 agosto 2022, permangono n. 84 candidati "idonei non vincitori"; per i concorsi banditi dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nella graduatoria approvata con decreto direttoriale 25 marzo 2022 e 9 marzo 2022 permangono rispettivamente n. 60 e n. 26 candidati "idonei non vincitori".

La disposizione in esame, dunque, in considerazione dell'attuale carenza organica e del numero delle cessazioni previste nell'arco del triennio 2023 – 2025, consentirebbe di far fronte con immediatezza ed efficacia alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, mediante l'utilizzo delle graduatorie di cui gli stessi Dipartimenti hanno la titolarità. La norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, trattandosi di assunzioni autorizzate nel limite delle vigenti facoltà assunzionali.

Il **comma 3** autorizza la spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e reca la copertura finanziaria.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel **comma 4**, occorre premettere che il personale penitenziario ha un ruolo importante per la gestione del sistema penitenziario e l'attuazione dei principi costituzionali che presidiano l'esecuzione della pena.

La gravità della situazione in cui versa il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è nota agli organi di amministrazione dello Stato e ciò in considerazione dello stato di costante emergenza degli istituti e servizi penitenziari, aggravato dalla significativa insufficienza di personale da tempo lamentata.

È evidente, pertanto, che in coincidenza dell'ampliamento dei posti detentivi attraverso la realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni è avvertita fortemente l'esigenza di un'azione straordinaria che consenta di affrontare, in maniera significativa, le problematiche di sicurezza e trattamentali, in modo da assicurare che la gestione degli istituti possa rispondere a criteri e requisiti d'efficienza e funzionalità, atti a garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'assolvimento dei molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, del tutto peculiari, richiede pertanto una particolare attenzione e ciò anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta, che ormai stabilmente supera le 50.000 unità.

Le esigenze di ordine pubblico connesse allo stato della situazione in atto impongono di affrontare, in maniera significativa e urgente, le problematiche sopra citate incrementando le principali risorse umane destinate all'assolvimento del mandato istituzionale nel rispetto dei principi costituzionali.

Da quanto sopra argomentato emerge che fino a quando l'Amministrazione penitenziaria non potrà disporre del contingente di personale nel numero di personale richiesto, non solo vedrebbe esposta a rischio la funzionalità del suo apparato, con effetti negativi anche sul generale principio del buon andamento, ma fallirebbe lo scopo di urgente potenziamento del Dipartimento avvertito e voluto dal legislatore con le normative di settore emanate e finalizzate, come precedentemente indicato, alla realizzazione di nuove strutture e nuovi padiglioni con conseguente ampliamento dei posti detentivi.



Ciò comporta necessariamente l'ampliamento del numero di personale deputato alla complessiva gestione delle strutture penitenziarie.

Con la presente norma, la dotazione organica del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al DPCM 15 giugno 2015, n. 84, modificato dal DPCM 22 aprile 2022, n. 54, viene ampliata di complessivi **trenta** dirigenti penitenziari.

Al **comma 5** si prevede che per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

Al **comma 6** viene determinata la spesa per le assunzioni di cui ai commi 4 e 5 e quantifica le spese di funzionamento.

Al **comma 7** reca la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 6 .

Con riferimento al **comma 8** si evidenzia che alla luce dell'attuale contesto penitenziario si rileva l'esigenza prioritaria di riorganizzazione dell'apparato strutturale dell'amministrazione penitenziaria con l'implementazione di un posto dirigenziale generale correlato all'istituzione, cui si provvederà con la modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, di un nuovo e autonomo provveditorato regionale, ove far confluire 16 istituti penitenziari delle regioni Marche, Abruzzo e Molise che attualmente rientrano nelle competenze territoriali, eccessivamente ampie, degli attuali provveditorati dell'Emilia Romagna-Marche e del Lazio - Abruzzo e Molise, che si occupano della gestione di complessivi 40 istituti penitenziari, con aree di intervento ad elevato rischio professionale. Con la disposizione di cui al comma 8, la dotazione organica del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al DPCM 15 giugno 2015, n. 84 (come rideterminata, per ultimo, dal DPCM 22 aprile 2022), viene ampliata di **una unità di dirigente generale**.

L'unità in argomento, pertanto, consentirebbe una gestione più rapida e snella di complessivi 40 istituti penitenziari che attualmente rientrano nell'amministrazione di due diversi provveditorati la cui articolazione territoriale è vasta e complessa, con aree di intervento ad elevato rischio professionale.

Al **comma 9** si prevede l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 e, al **comma 10**, la relativa copertura finanziaria.

Al **comma 11** si prevede, inoltre, che all'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. La norma precisa che sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Art 15: (Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

La norma in esame contiene misure necessarie a garantire lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura modificando le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice, che intervengono sull'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In particolare, si prevede che sono nominati anche componenti supplenti della Commissione di concorso in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di



esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Si prevede che nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.

Art. 16: (Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)

Comma 1. Con legge 6 agosto 2021, n. 113, modificativa dell'art. 1, comma 7, del decreto istitutivo, è stato posto a carico della Scuola il trattamento economico accessorio del personale. A tale norma occorre ora dare attuazione, stabilendo criteri, modalità e misura di tale trattamento accessorio.

In attesa che possa aver luogo la contrattazione collettiva, questo trattamento può essere determinato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola e nell'ambito delle risorse disponibili nel suo bilancio, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.

L'attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 26 del 2006 si impone per le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre questa norma: l'incremento delle attività, la varietà e la delicatezza dei settori di intervento hanno comportato per il personale assegnato alla Scuola, oltre a un aumento delle responsabilità, l'obbligo di assicurare la massima flessibilità oraria, tanto che il ricorso al lavoro straordinario è, di fatto, sempre necessario, quasi al punto da divenire orario ordinario. Nel tempo l'impegno richiesto al personale è via via grandemente aumentato, perché, dall'epoca dell'istituzione della Scuola, il numero di unità assegnate è rimasto invariato, mentre sono aumentate le sedi e i compiti.

Infatti, all'unica sede didattica di Scandicci si sono aggiunte le sedi di Roma, via San Vincenzo, e di Napoli, "Castel Capuano" (d.M. 6 giugno 2022, di modifica del d.M. 10 ottobre 2012). Inoltre, le numerose modifiche normative intervenute hanno aumentato i compiti della Scuola (ad esempio in materia di formazione degli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi- art. 26-bis d. lgs. 30 gennaio 2006 n. 26, modificato con l. 17 giugno 2022, n. 71, in materia di crisi di impresa - art. 356, co. 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 142 e successive modifiche-). È da aggiungere che la Scuola sta attualmente provvedendo anche alla formazione dei magistrati onorari e contribuisce a quella degli addetti all'ufficio per il processo (in forza di convenzione con il Ministero della giustizia) e che, nella formazione iniziale, si registra un deciso aumento del numero di neo-magistrati e una contrazione dei tempi del tirocinio.

In conclusione, l'attuale realtà della Scuola è assai diversa da quella immaginata al momento della sua creazione e giustifica, in attesa dell'attribuzione di una pianta organica propria, la previsione di una indennità determinata con decreto interministeriale, in deroga alle previsioni di legge e di contratto collettivo in materia.

Si precisa che allo stato sono già a carico del bilancio della Scuola superiore della magistratura il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio.

Il FDR non è stato pagato per impossibilità di dare attuazione alla norma che impone la contrattazione sindacale in difetto di autonome rappresentanze.

A questa mancanza sopperisce l'istituzione dell'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto.

Si prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, siano individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Infine, riduce proporzionalmente in relazione al numero



di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia.

Il **comma 2** reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1La norma di cui al **comma 3** incrementa le risorse da destinare al potenziamento del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. A tal fine si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia da ripartire con decreti ministeriali con una dotazione di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026., con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, per il medesimo importo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Art. 17: (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

L'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'articolo 5-duodecies del decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 prevede, nel testo vigente, che: «2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.». Si è, dunque, posta l'applicazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 150/2022, con le quali si è intervenuti a disciplinare le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti in appello e in cassazione:

- art. 34, comma 1, lettera c): introduzione dell'articolo 598-bis c.p.p. (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti);
- art. 34, comma 1, lettera e): modifiche all'articolo 599 c.p.p. (in materia di decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti);
- art. 34, comma 1, lett. f): modifiche all'articolo 599-bis c.p.p. (in materia di concordato in appello);
- art. 34, comma 1, lettera g), numeri 2), 3), 4): modifiche all'articolo 601, commi 2, 3 e 5, c.p.p. (in materia di atti preliminari al giudizio di appello, sia con riguardo ai requisiti del decreto di citazione, sia con riferimento al termine per la sua notificazione, che passa da venti a quaranta giorni prima dell'udienza);
- art. 34, comma 1, lettera h): modifiche all'art. 602 c.p.p. (in materia di dibattimento di appello);
- art. 35, comma 1, lettera a): modifiche all'articolo 611 c.p.p. (in materia di procedimento per la decisione dei ricorsi in Corte di cassazione);
- art. 41, comma 1, lettera ee): introduzione dell'art. 167-bis disp. att. c.p.p. (Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice), secondo cui «L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»).

Per effetto della norma transitoria vigente, dunque, per le impugnazioni proposte, nel giudizio penale, entro il 30 giugno 2023, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo:

«8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo,



l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. [...]»;

- art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), comma 9:

«9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.»;

- art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19), commi 1, 2, 3, 4 e 7:

«1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza,

[...]

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.».

Per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2023, dovrebbero (in assenza di intervento normativo) trovare applicazione le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 150/22, comunque



improntate allo snellimento procedurale, con elezione a modello generale di udienza quella “non partecipata”, ma non del tutto sovrapponibili a quelle precedenti.

Il nuovo modello di udienza non partecipata infatti, implica la preventiva adozione di un decreto di citazione con determinati avvisi e requisiti ed una diversa rimodulazione dei termini entro i quali le parti hanno l’onere di richiedere la partecipazione in udienza; per il giudizio di appello, inoltre, sono stati introdotti termini dilatori più ampi per la notifica alle parti.

Dunque, quel che verrebbe a concretizzarsi alla scadenza del 30 giugno 2023, sarebbe la sostanziale sovrapposizione e convivenza di due “modelli” di giudizio cartolare in appello e in cassazione, con implicazioni estremamente problematiche a livello tanto interpretativo quanto organizzativo.

A ciò si aggiunga che la disciplina “a regime” del giudizio cartolare in appello e in cassazione, non regola espressamente – a differenza della normativa emergenziale – le comunicazioni e i depositi con modalità telematiche. Ciò costituisce naturale conseguenza dell’avvenuta introduzione, con il d.lgs. 150/2022, di disposizioni generali in materia di processo penale telematico, che prevedono, tra l’altro, l’obbligatorietà di deposito e comunicazioni telematiche per tutte le fasi del processo penale, la cui applicazione è, tuttavia, come noto, posticipata alle scadenze previste dall’articolo 87 dello stesso decreto legislativo, ovvero al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La modifica dell’articolo 94, comma 2, dunque, nel prevedere l’applicazione del nuovo rito “cartolare” nei procedimenti nei quali l’impugnazione sia stata proposta dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 87, d.lgs. 150/22 per l’attivazione del processo telematico, che è fissata come termine ultimo al 31.12.2023, realizza un duplice obiettivo.

Innanzitutto, si consente un’ordinata e agevole transizione dal vecchio al nuovo regime, eliminando qualsiasi incertezza sui rispettivi presupposti applicativi ed evitando altresì di creare soluzioni di continuità quanto alla possibilità di trattare le udienze con contraddittorio scritto, facendo ricorso a meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori, quali quelli delineati dalle disposizioni “emergenziali” di cui all’art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, e di cui all’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

In secondo luogo, si realizza l’obiettivo di protrarre l’operatività delle comunicazioni con modalità telematiche previste espressamente dalla normativa emergenziale sino alla operatività a regime del nuovo processo penale telematico (con conseguente definitiva esclusione del mezzo della PEC).

ART. 18 (Misure in materia di giustizia tributaria)

Il **comma 1** è volto a introdurre alcune modifiche alla legge n. 130/2022 di riforma della giustizia tributaria. In particolare, ridefinisce le facoltà assunzionali del MEF relative ai magistrati tributari, apportando modifiche all’art. 1, comma 10, della legge n. 130/2022 e ripartendo le unità di magistrati da assumere mediante concorso, secondo il seguente schema:

- nel 2024, le unità non assunte nell’interpello disciplinato dal comma 4 dell’articolo 1 a cui aggiungere ulteriori 68 unità;
- nel 2026, 204 unità;
- nel 2029, ulteriori 204 unità.

Al fine di rendere la disciplina del nuovo concorso per l’accesso alla magistratura tributaria, dettata dall’art. 4 del d.lgs. 545/1992 introdotto dalla legge di riforma, maggiormente coerente con il profilo professionale richiesto, il **comma 2, lettera a)** prevede che la prova teorico-pratica di diritto processuale tributario consista nella redazione di una sentenza in materia tributaria. Inoltre, con riguardo alla prova orale, si dispone di eliminare, tra le materie oggetto di detta prova, il diritto internazionale pubblico e privato e il diritto fallimentare; invece, con riferimento al diritto penale, si specifica che è oggetto di verifica concorsuale solo il diritto penale tributario.

Con la successiva **lettera b)**, si introduce il comma 2-bis all’articolo 4-ter del d.lgs. n. 545/1992, volto a prevedere che la domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è



presentata telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando di concorso; prevede, inoltre, che l'ammissione al concorso sia deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria previo accertamento dei prescritti requisiti di partecipazione.

La **lettera c)** modifica i commi 2, 7 e 8 dell'art. 4-quater del d.lgs. n. 545/1992. In particolare, si ridefinisce la composizione della commissione per il concorso di accesso alla magistratura tributaria, aumentandone i componenti fino a 29 unità. Si prevede, inoltre, che il Presidente, se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, formi per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna la metà dei candidati da esaminare. Ogni sottocommissione, assistita da un segretario, è presieduta dal presidente della Commissione o dal magistrato più anziano presenti. Questi ultimi, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai magistrati più anziani presenti. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. La disciplina introdotta risponde all'esigenza di gestire un numero di candidati verosimilmente molto alto in ragione della possibile partecipazione al concorso anche dei laureati in economia, oltre che dei candidati in possesso di una laurea in giurisprudenza. Inoltre, per la correzione degli elaborati, il presidente suddivide ogni sottocommissione in tre collegi, ciascuno dei quali composti da almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano; ogni collegio valuta gli elaborati di una delle materie oggetto della prova per ogni candidato. Il comma 8 dell'articolo 4-quater dispone, inoltre, che con riguardo ai requisiti di ammissione, alle procedure di concorso e ai lavori della commissione si applicano, in quanto compatibili e per quanto non previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, applicabili alla magistratura ordinaria. La **lettera d)** interviene sulla disciplina dell'articolo 4-quinquies del d.lgs. n. 545/1992 in materia di "*Nomina e tirocinio del magistrato tributario*". In particolare, viene inserito il nuovo comma 01, ove è previsto che i concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito dai candidati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrati tributari, nei limiti dei posti messi a concorso. Inoltre, viene stabilito che i documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, siano presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

Il **comma 3** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 19 (Disposizioni in materia di Comitato ETS – Emission Trading System)

L'articolo apporta modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020. In particolare, in considerazione del prossimo ampliamento dell'ambito di applicazione del sistema europeo *Emissions Trading System (EU-ETS)* dettato dall'aggiornamento della direttiva 2003/87/CE inserita nel pacchetto "*fit for 55*", è necessario prevedere un "rafforzamento", in termini di competenza, della Segreteria tecnica, la quale svolge attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato ETS e delle sue funzioni. Al riguardo si ritiene opportuno, pertanto, sostituire l'attuale composizione della predetta Segreteria tecnica, la quale sarà, quindi, costituita dai rappresentanti tecnici delle Società ed Enti che già attualmente contribuiscono al processo istruttoria, individuati in ragione delle loro competenze tecniche e settoriali, nonché da un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Inoltre, la norma elimina la disposizione vigente, secondo cui al personale della Segreteria tecnica può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinari, per un massimo di settanta ore mensili *pro-capite*.

Art. 20 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

L'intervento normativo di cui al comma 1 apporta modificazioni all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con l'intento



di velocizzare lo svolgimento delle procedure concorsuali per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado e di creare le condizioni per l'uniforme assegnazione agli aspiranti dei posti nelle diverse regioni in attuazione di quanto previsto dal PNRR, salvaguardando contestualmente la selettività delle procedure.

L'accelerazione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente scolastico è necessaria al conseguimento del target PNRR M4C1-14, che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti entro il termine, ad oggi, del mese di dicembre 2024. L'ipotesi normativa si prefigge pertanto di introdurre correttivi alle norme vigenti al fine di favorire la tempestiva selezione di coloro che hanno superato i percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nonché di aggiornare ovvero allineare la normativa vigente al fine di correggere quelle previsioni rivelatesi non coerenti con il raggiungimento dei target e milestone PNRR.

In questa prospettiva la previsione normativa in esame prevede:

- al comma 1, lettera a), numero 1: l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Qualora si optasse per il ripristino dei quesiti a risposta aperta vi è la possibilità di prevedere, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la prova preselettiva. In merito all'oggetto della prova scritta si prevede la modifica del contenuto delle prove scritte, da disciplinare a pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, al fine di poter svolgere prove uniche per più classi di concorso;

- al comma 1, lettera a), numero 2: la conseguente modifica del contenuto della prova orale che diviene volta ad accertare le conoscenze e le competenze disciplinari del candidato anche attraverso un test specifico;

- al comma 1, lettera a), numero 3: l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. L'integrazione è possibile solo nel limite dei posti banditi. La ratio della norma è quella di assicurare che tutti i posti oggetto della procedura concorsuale siano coperti e al contempo non creare la presenza degli idonei in graduatoria in quanto la stessa si è rivelata ostativa al raggiungimento dell'obiettivo previsto dal PNRR di effettuare i concorsi con cadenza annuale. La misura va letta in combinato disposto con la modifica di cui al successivo comma 2 che prevede l'eliminazione dell'integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati idonei.

- al comma 1, lettera a), numero 4: l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati" di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d)-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 e conseguentemente la lettera c) della disposizione in esame dispone l'abrogazione del comma 10-ter dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 che prevedeva che i soggetti inclusi nella graduatoria dei vincitori non abilitati fossero immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nella graduatoria ordinaria.

Il comma 1, lettera b) modifica il comma 10.1 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, avente ad oggetto le modalità per la redazione dei quesiti della prova scritta dei concorsi, prevedendo l'inserimento tra i soggetti titolati a redigere i quesiti oltre alle università anche dei consorzi universitari e gli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del FORMEZ PA. La norma, conseguentemente, prevede l'abolizione delle linee guida di cui al secondo periodo del comma 10.1. in quanto l'attribuzione della redazione dei quesiti ai soggetti sopra identificati rende superfluo l'utilizzo di linee guida che peraltro per loro natura costituiscono un atto presupposto in grado di generare in merito alla formulazione dei quesiti ulteriore contenzioso in caso di eventuale mancato superamento delle prove scritte con un aggravio del sistema contrario al suo buon andamento.

Il **comma 2** incide sul comma 11 dell'articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, eliminando per i concorsi in costanza di PNRR l'integrazione delle graduatorie dei concorsi ordinari con i candidati risultati idonei. Con tale intervento si corregge una incongruenza della normativa introdotta dal decreto-legge n. 36 del 2022 che, da una parte, ha previsto la necessità di bandire concorsi annuali e, dall'altra, ha lasciato aperta,



attraverso la vigente formulazione del comma 11, la possibilità di formare graduatorie di idonei, in contraddizione con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che pure vengono espressamente richiamati dal medesimo comma 11. Con la modifica proposta per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della novella, l'integrazione delle graduatorie è possibile esclusivamente secondo quanto disposto dalla lettera d) del comma 10, dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 come novellata dal comma 1, lettera a), numero 3 del presente articolo (consentendo, dunque, di integrare le graduatorie esclusivamente in relazione ai posti oggetto di rinuncia e nei limiti dei posti banditi). La norma detta poi una disposizione transitoria di chiusura del sistema disponendo che invece alle graduatorie dei concorsi ordinari e del concorso STEM (art.59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106) già banditi continuerà ad applicarsi il comma 11 dell'articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e che pertanto le stesse saranno integrate con i candidati risultati idonei aggiungendo che ciò potrà avvenire "sino al loro esaurimento" e si precisa a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.

Le novelle al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di cui al comma 3 del presente articolo, sono finalizzate a rendere maggiormente attuabile la riforma del reclutamento dei docenti - Missione 4, Riforma 2.1 - prevista dal PNRR, già avviata con l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, la novella di cui al comma 3, lettera a) interviene sull'articolo 2-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 sopprimendo il tetto massimo del numero di soggetti che è possibile abilitare di anno in anno. La norma risponde all'esigenza di non porre limiti quantitativi all'offerta formativa a beneficio della possibilità di scelta di tali percorsi da parte dei singoli.

Il comma 3, lettera b) novella l'articolo 2-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2017 abrogando il tirocinio per i soggetti che essendo già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e che sono in possesso della specializzazione sul sostegno intendano conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Inoltre, al fine di agevolare l'acquisizione dei 30 CFU/CFA da parte di tali soggetti è previsto che tali percorsi possano essere svolti con modalità telematiche, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo e quindi anche in misura superiore al 20%.

Il comma 3, lettera c) incide sull'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2017 disciplinando l'ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5 (ex articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2017) e che, conseguentemente, per poter conseguire l'abilitazione, debbano completare il percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. La disposizione, colmando una lacuna, consente a tali candidati di ripetere, in caso di mancato superamento, la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso.

La novella di cui al comma 3, lettera d) apporta modificazioni all'articolo 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) del decreto legislativo n.59 del 2017 recante il regime transitorio per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo.

In particolare, le modificazioni apportate al comma 4 dell'articolo 18-bis tengono conto dell'eventualità che i soggetti ammessi a partecipare al concorso durante la fase transitoria in possesso dei 30 CFU/CFA, concludano il percorso di formazione iniziale nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale e non necessariamente una volta risultati vincitori del concorso. Inoltre, si specifica che i vincitori di concorso, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria in possesso dei 24 CFU/CFA, conseguiti secondo il previgente ordinamento, completano il percorso, con



l'acquisizione di 36 CFU/CFA, che è pari complessivamente a non meno di 60 CFU/CFA. Nello specifico, la novella realizza il coordinamento tra il comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. n. 59 del 2017, e il primo periodo del comma 4 del medesimo articolo. La definizione di tale offerta formativa aggiuntiva resta rimessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Infine, la medesima novella disciplina l'ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria (poiché in possesso dei primi 30 CFU/CFA del percorso o dei 24 CFU/CFA del previgente ordinamento), e che debbano, conseguentemente, acquisire l'abilitazione attraverso il completamento del percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. Al riguardo, la proposta consente al candidato di ripetere la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso.

Inoltre, la novella aggiunge il comma 6-bis all'articolo 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che incrementa, per i soli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la percentuale del percorso di formazione iniziale che è possibile erogare in modalità telematica, comunque sincrona, oltre il limite del 20 per cento (stabilito dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo) ma, comunque, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del totale dei CFU/CFA. Il regime transitorio in oggetto è dettato esclusivamente per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 nei quali è previsto, alla luce dell'introduzione del nuovo sistema di formazione e della necessità di rispettare il target PNRR delle 70.000 assunzioni, una concentrazione altrimenti non sostenibile di soggetti che dovranno svolgere la formazione iniziale. Inoltre, tale regime transitorio mira ad agevolare le categorie di vincitori del concorso che debbano acquisire l'abilitazione, con l'integrazione dei CFU/CFA mancanti, contestualmente allo svolgimento del contratto annuale a tempo determinato.

La novella di cui comma 3, lettera e) interviene sull'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 in relazione ai requisiti di partecipazione al concorso per docenti tecnico – pratici (ITP), colmando una lacuna e specificando che anche per tali soggetti, per la partecipazione ai concorsi è richiesto il possesso dell'abilitazione, già a partire dal termine della fase transitoria (31 dicembre 2024) anziché da settembre 2025 come previsto dalla formulazione originaria.

Il **comma 4** detta una disciplina speciale in relazione alla determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di tutto il personale dirigenziale, docente ed ATA di ogni grado. Tale intervento normativo si rende necessario in quanto la disciplina generale dettata dal DPCM 23 marzo 1995 e dal DPCM24 aprile 2020 emanati in attuazione, rispettivamente, dell'articolo 18 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del comma 13 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, non regola tutte le fattispecie di concorso bandite dal Ministero dell'istruzione e del merito e non tiene conto delle specificità connesse ai relativi concorsi. Pertanto, la norma demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione specifica dei suddetti compensi. All'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il **comma 6** risponde alla duplice esigenza di garantire la continuità didattica dell'insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche e, al contempo, risolvere la grave situazione di precarietà in cui versano da più di venti anni migliaia di docenti di tale disciplina. Con la modifica, infatti, si interviene sull'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, previsione già di carattere eccezionale in quanto limitata ai soli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 esclusivamente al fine di rideterminarne la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del



2022, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Resta fermo, quindi, il requisito dello svolgimento di almeno tre anni di servizio.

ART. 21 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

Con la disposizione si intende rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, con il **comma 1**, si incrementa la dotazione organica di due posizioni dirigenziali di livello generale, in conseguenza delle accresciute funzioni amministrative correlate all'organizzazione e al funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, del sistema dell'istruzione tecnica e professionale e all'esigenza di assicurare la formazione continua del personale scolastico nonché di apprendimento permanente degli adulti, nonché alla verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le istituzioni scolastiche, dello sviluppo di metodologie e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica su processi e procedure amministrative degli uffici del Ministero. Per questo motivo, la dotazione organica del Ministero viene, altresì, incrementata di otto posizioni dirigenziali di livello non generale. La norma mira, inoltre, a rafforzare le attività di controllo di gestione e di prevenzione della corruzione, anche tramite l'elaborazione e il mantenimento di un sistema preventivo adeguato di promozione della trasparenza, necessari alla corretta e puntuale erogazione del servizio scolastico su tutto il territorio nazionale. La norma si inserisce, quindi, nel più ampio quadro di ottimizzazione e standardizzazione dell'assetto organizzativo centrale del Ministero dell'istruzione e del merito, in linea con il percorso di accentramento dei servizi e di trasformazione digitale che l'Amministrazione ha intrapreso da diversi anni. L'obiettivo, infatti, è di valorizzazione delle finalità educative e formative delle istituzioni scolastiche autonome e di miglioramento dei servizi erogati ad alunni e famiglie, anche alla luce degli effetti che avrà il significativo processo di riforma dell'istruzione che si avrà a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tale potenziamento è anche funzionale ad assicurare la più tempestiva e puntuale attuazione dello stesso PNRR. Quest'ultimo, infatti, rappresentando un'opportunità di significativa rilevanza per il sistema d'istruzione, deve essere coordinato e gestito in modo strutturato e omogeneo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti che caratterizzano l'Amministrazione, nonché delle istituzioni scolastiche.

È essenziale, quindi, un'Amministrazione forte e irrobustita che, nella sua complessità, sia in grado di progettare, elaborare e controllare la mole di adempimenti organizzativi e amministrativi che si prospettano e, per questo motivo, con il **comma 2**, si prevede la possibilità che il Ministero possa procedere al reclutamento di 40 funzionari amministrativi, senza incremento della dotazione organica, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti.

Nella stessa ottica, il **comma 3** è volto ad incrementare la capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare, si interviene al fine di rafforzare l'attrattività del Ministero dell'istruzione e del merito e assicurare la qualità dei servizi, l'innalzamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, la valorizzazione del merito del personale impegnato nei processi di supporto alle istituzioni scolastiche. In particolare, la misura si pone l'obiettivo di incrementare le risorse finanziarie costituenti il Fondo risorse decentrate (di seguito FRD) destinate alla retribuzione accessoria degli istituti contrattuali connessi alla performance del personale delle aree professionali e di attivare, in sede di contrattazione integrativa, un adeguato contingente di posizioni organizzative previste dall'articolo 18, comma 3, del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 – ex Comparto Ministeri, destinate al personale dell'Area funzionari nell'ambito di un percorso di valorizzazione delle competenze. La disposizione è necessaria per rendere più attrattivo l'impiego presso il Ministero dell'istruzione e del merito, riducendo la differenza rispetto ai livelli retributivi accessori del 2019 e a quelli previsti da altre Amministrazioni. Del resto, le recenti assunzioni di funzionari, pari a circa 800 unità, hanno



umentato sensibilmente il numero dei percettori della retribuzione di produttività. Peraltro, già dall'anno 2023, si prevedono ulteriori assunzioni di funzionari individuate nel Piano triennale dei fabbisogni (PTF), come inserito nel Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025. Inoltre, la maggiore retribuzione accessoria percepita in altre Amministrazioni ha determinato la scelta di lasciare questo Ministero da parte di numerosi funzionari neoassunti.

Il **comma 4** quantifica gli oneri della misura e reca la copertura finanziaria.

ART. 22 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

Comma 1: la dotazione organica dell'Amministrazione civile dell'interno prevede n. 6 posti di livello dirigenziale generale da destinare ai Dirigenti contrattualizzati di I fascia.

Attualmente dei citati 6 posti, n. 3 sono coperti da Dirigenti di I fascia, per i rimanenti 3 posti gli incarichi sono stati conferiti a Dirigenti di II fascia.

Tale situazione rientra nel dettato dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della I fascia dei ruoli dell'Amministrazione o, in misura non superiore al 70% della dotazione, agli altri Dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli.

Nel mese di novembre 2023, saranno collocati a riposo per limiti di età 2 dei 3 Dirigenti di I fascia (Direttore della Direzione Centrale Finanza Locale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali e Direttore della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Inoltre, nel 2025 saranno collocati a riposo il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - che nel 2024 avrà maturato i requisiti per poter transitare dalla II fascia alla I fascia - e il Direttore della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'intervento normativo prevede la deroga al limite percentuale di cui al citato articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2027, analogamente a quanto previsto per il Ministero della difesa dall'articolo 16-ter del D.L. 30 aprile 2022 n. 36.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 23 (Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", ha previsto - all'articolo 17-bis - una serie di misure di potenziamento per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria e per la lotta attiva agli incendi boschivi, rideterminando gli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Più nel dettaglio, per quanto riguarda la dotazione organica del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, la disposizione in commento, al comma 2, lettera b), ha previsto la sostituzione della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Nell'innovata Tabella A, tra le diverse misure per cui sono previste date di decorrenza differenziata nel prossimo decennio, vi era quella volta a prevedere, a partire dal 30 giugno 2022, l'incremento della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza, da 32 a 35 unità (ulteriormente incrementata a 39 per effetto dell'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44).

Di contro, la previsione non individuava gli incarichi che, nell'ambito dell'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, devono essere destinati alle nuove posizioni di Dirigenti generali di p.s.



L'intervento normativo mira a destinare una delle tre nuove unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza alla direzione di un nuovo Ispettorato, con funzioni di carattere strumentale e di supporto al Dipartimento della pubblica sicurezza.

A tal fine, **il comma 1** – che reca l'intervento principale, attorno al quale ruotano le altre modifiche dettate dalla norma – prevede l'istituzione del nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza.

Tale istituzione risponde all'immediata necessità di assicurare lo svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno.

La disposizione prevede che il predetto nuovo Ufficio venga diretto da un Dirigente generale di pubblica sicurezza, individuando, come sopra accennato, la collocazione per una delle tre nuove unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza, incrementate dal citato articolo 17-*bis*, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 36/2022.

La scelta dell'Amministrazione è il frutto di un percorso – sviluppato dalla competente Struttura di missione per l'elaborazione e l'analisi di modelli di gestione decentrata dei compiti di amministrazione attiva attualmente esercitati dal Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento, dal Servizio assistenza e attività sociali e dall'Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato – orientato a migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle articolazioni che la compongono.

La necessità di intervenire con una norma di livello legislativo deriva dal disposto dell'art. 2, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 95/2012, il quale richiede una disposizione di rango primario per la creazione di nuovi uffici di livello dirigenziale generale.

L'Ispettorato citato viene a costituire un'articolazione con funzioni strumentali e di supporto, dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Attraverso la sua configurazione snella e operativa – posta alle dirette dipendenze del Vertice dipartimentale – verrebbe garantito il coordinamento delle attività di carattere gestionale e la semplificazione dei processi decisionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Più nel dettaglio, l'istituzione dell'Ispettorato ha la finalità di assicurare un più efficace coordinamento di attività connotate da profili gestionali espletate da strutture allo stato dislocate in due Direzioni centrali del Dipartimento, assicurando, altresì, di alleggerire i carichi di lavoro delle predette articolazioni di livello dirigenziale generale.

Si tratta, in particolare, del Servizio assistenza e attività sociali di cui all'art. 83 del d.m. 6 febbraio 2020 e dell'Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato, di cui all'art. 84 del d.m. 6 febbraio 2020, incardinati attualmente presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e del Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento di cui all'art. 35 del d.m. 6 febbraio 2020, incardinato presso la Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

Nello specifico, le attività ad essere attratte nelle competenze dell'Ispettorato sono, *in primis*, relative allo svolgimento delle attività assistenziali e sociali in favore del personale della Polizia di Stato, in servizio e collocato a riposo, e dei relativi familiari, nonché delle attività di supporto al Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato ai sensi del d.P.R. n. 244/2010. Tali incombenze sono allo stato svolte dal menzionato Servizio assistenza e attività sociali.

Inoltre, la nuova struttura si occuperà della gestione e del coordinamento delle attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro", allo stato, svolte dal richiamato Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato.

Infine, le attività che vengono compendiate all'interno della nuova struttura riguardano i profili di carattere strumentale connessi alle Direzioni centrali e agli Uffici di livello equiparato del



Dipartimento, nonché agli altri Uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale nell'ambito dei settori della motorizzazione, telecomunicazioni ed informatica, infrastrutture, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali, casermaggio e armamento. Tali attività si estrinsecano nel monitoraggio delle esigenze, approvvigionamento di beni e servizi e affidamento lavori, attraverso procedure acquisitive, nei limiti previsti dalla normativa per l'affidamento diretto e nella gestione degli stessi.

Inoltre, per ciò che concerne il supporto strumentale fornito al Ministero dell'interno, l'istituendo Ispettorato espletterà una serie di attività quali, a titolo esemplificativo, l'assicurazione dei servizi di trasporto connessi all'assolvimento dei compiti istituzionali, nonché la gestione degli impianti di telecomunicazione e di videosorveglianza del predetto Dicastero.

Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'istituendo Ufficio. Il medesimo provvedimento, stabilendo la relativa dotazione organica, servirà, altresì, ad individuare i posti di funzione assegnati, nell'ambito dell'Ispettorato di cui al comma 1, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei Funzionari della Polizia di Stato (Dirigente superiore, Primo dirigente, Vice questore e Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate).

Il comma 2 chiarisce, altresì, che l'istituendo Ispettorato acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.

I successivi **commi 3, 4, 5 e 6** prevedono diverse misure connesse all'istituzione della nuova figura di ufficio di livello dirigenziale generale.

In primis, atteso che l'istituendo Ufficio non rientra in nessuna delle categorie di Ispettorati attualmente previsti a legislazione vigente, il comma 3 prevede la nuova figura di ufficio periferico degli Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, dettando una prima e generale ricognizione delle specifiche funzioni. Pertanto, il nuovo Ispettorato verrà a configurarsi quale espressione del nuovo *genus* "Ispettorato della Polizia di Stato".

Al riguardo, si precisa che l'ordinaria procedura per la previsione di tale nuova categoria di uffici comporterebbe la necessità di modificare l'assetto relativo alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, nel cui articolato, come accennato, non sono previsti altri Ispettorati oltre a quelli rientranti nella tipologia degli Ispettorati e Uffici speciali di pubblica sicurezza (quest'ultimi, tra l'altro, previsti come uffici con funzioni finali) di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, e art. 5 del predetto d.P.R. n. 208 del 2001. Tuttavia, si è ritenuto opportuno accelerare le tempistiche attuative, optando per un intervento di rango primario, in modo da garantire l'immediata operatività dell'istituenda figura.

Ad ogni modo, il comma 5, per assicurare la coerenza e l'omogeneità delle fonti normative ordinamentali, demanda ad un regolamento, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche da apportare al citato d.P.R. n. 208 del 2001.

Il comma 4 reca un'altra misura connessa all'istituzione di tale nuova figura di Ispettorato. Ed invero, la novella prevede il necessario allineamento dell'assetto delle funzioni assegnate alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Infatti, la predetta Tabella contempla, tra le funzioni che possono essere espletate dai funzionari con qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, quella di dirigente di Ispettorato o di Ufficio speciale di pubblica sicurezza, tra i quali non rientra l'Ispettorato in esame, che costituisce, un Ispettorato con funzioni strumentali e di supporto (e non, quindi, un Ispettorato di pubblica sicurezza rientrante tra gli uffici con funzioni finali, di cui al citato art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, e art. 5 del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208).

Il comma 6 stabilisce che, con successivi provvedimenti, vengano apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della P.S.



Ed invero, in base all'ordinamento vigente, per l'inserimento dell'Ispettorato nella struttura dell'Amministrazione sarà necessario prevedere, oltre alle modifiche di cui ai commi 4 e 5:

- l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, destinato a modificare l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento (c.d. "Atto ordinativo unico", di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2020), ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981.

Il **comma 7** prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 24 (Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo)

L'articolo mira a rafforzare la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

A tal fine, con il **comma 1** si interviene sull'art. 5, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il cui comma 1 attualmente prevede che le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, siano riassegnate, previo versamento all'entrata di bilancio dello Stato, al fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, istituito nello stato di previsione del MEF, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri e assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili.

La norma mira a riservare, per un quinquennio a decorrere dall'anno 2023, una quota percentuale di dette risorse, pari al 30% delle stesse, per interventi urgenti finalizzati a consentire la piena funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e garantire la continuità dei servizi forniti dalle stesse.

Per un quinquennio a decorrere dal corrente anno, alle predette risorse potrà, inoltre, attingersi per finanziare, a beneficio di tutte le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, interventi ritenuti fondamentali e indifferibili per garantire la continuità dei servizi informatici, come pure per assicurare l'effettuazione di improcrastinabili interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, in edifici sede di Prefettura-UTG, anche a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'utenza.

Inoltre, le risorse rivenienti dalla modifica proposta saranno destinate, sempre nel prossimo quinquennio, a fronteggiare le consistenti spese connesse al servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetti di provvedimento di sequestro amministrativo, fermo e confisca, ai sensi dell'articolo 214-*bis* del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada) in applicazione del regime del custode acquirente e dell'articolo 215-*bis* del medesimo codice.

Tutti gli interventi citati saranno garantiti fino a concorrenza delle risorse corrispondenti alla quota del 30% che si chiede di riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il **comma 2** è finalizzato a fornire alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dalla decretazione dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 un temporaneo, ma essenziale, supporto di risorse umane di livello non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all'Area funzionari. A tal fine, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non superiore al 31 agosto 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, nonché a ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima area professionale.



L'assegnazione delle predette unità di personale a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è demandata ad un provvedimento del Ministro dell'interno.

Al **comma 3** si prevede l'acquisto di strumenti informatici, destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il necessario supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti delle province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso.

Inoltre, al fine di potenziare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dalle cennate dichiarazioni dello stato di emergenza, con il **comma 4** è autorizzata, per gli anni 2023 e 2024, la spesa, a copertura delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale ivi in servizio.

Il comma 5 modifica l'articolo 6, comma 1 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui decreto legislativo n. 286/1998 al fine di prevedere che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio possa essere convertito, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di lavoro autonomo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite annualmente con dPCM.

Il **comma 6** quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 4 e reca la copertura finanziaria.

ART. 25 (Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

A seguito della soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), le relative funzioni sono state trasferite al Ministero dell'interno.

Per assicurare il processo di riorganizzazione dell'amministrazione subentrante, necessario ai fini dell'esercizio delle nuove funzioni, l'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevedeva – entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - l'adozione di un apposito dPCM con il quale disporre l'inquadramento del personale, con contratto a tempo indeterminato, proveniente dalle amministrazioni sopresse nell'ambito di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da istituirsi con il medesimo provvedimento.

Nelle more, per garantire la continuità delle funzioni, le attività di interesse pubblico già svolte potevano continuare ad essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati (articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010 e articolo 10, comma 4, del decreto-legge n.174/2012).

La disposizione proposta è finalizzata ad assicurare, a regime, lo svolgimento delle funzioni di gestione amministrativa del reclutamento, della formazione iniziale e di quella collegata agli sviluppi professionali nonché della carriera dei segretari comunali e provinciali, superando l'attuale assetto organizzativo provvisorio, che si protrae sin dall'agosto 2010.

Dette ultime funzioni, in particolare, vanno ad aggiungersi a quelle di mera gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui è parola all'articolo 3, comma 2, lettera a) del d.PCM 11 giugno 2019, n. 78 disciplinante l'organizzazione degli uffici centrali di livello generale del Ministero dell'interno, allo stato, ancora svolte per il tramite di una organizzazione provvisoria, adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge n. 78/2010. Tale organizzazione, peraltro, sconta già i risparmi previsti dall'applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, legati alla eliminazione



degli organi delle due amministrazioni soppresse nonché di alcune posizioni dirigenziali all'epoca esistenti.

A tal fine, la norma in esame dispone la definitiva confluenza in un'apposita sezione ad esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale dirigenziale e non dirigenziale – proveniente dalle soppresse AGES e SSPAL – attualmente inquadrato, in via provvisoria, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno.

Il secondo periodo prevede, per quanto concerne la copertura, a regime, che gli oneri connessi all'attuazione della disposizione non determinano aggravii di spesa per la finanza pubblica. Infatti, la copertura viene assicurata mediante la riduzione in via definitiva dei trasferimenti statali a comuni e province, trasferimenti già annualmente decurtati ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n.78/2010.

Dispone, inoltre, che la riorganizzazione delle strutture ministeriali, conseguente all'attuazione del comma 1, sia assicurata con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Infine, in considerazione dell'istituzione per via normativa della sezione di cui al comma 1, si provvede a sopprimere il secondo periodo del comma 6, articolo 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

ART. 26 (Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'intervento normativo si colloca nell'ambito di un più ampio progetto di razionalizzazione e di diversa articolazione delle funzioni svolte dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e prevede, nella prima parte, l'istituzione di due nuovi uffici, di livello dirigenziale generale: il primo, a competenza generale, al quale è preposto un prefetto, volto a ricondurre la funzione ispettiva, ora affidata all'ufficio del Capo del Corpo, ad una figura "terza" e a concentrare in un'unica articolazione dipartimentale la gestione degli affari legali; il secondo destinato ad occuparsi delle materie della salute e del benessere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con a capo un dirigente generale del predetto Corpo, per far fronte in maniera più strutturata ed efficiente alle relative necessità, attese le peculiari esigenze dei vigili del fuoco in tema di salute e benessere nonché di sicurezza sul lavoro.

La seconda parte della proposta normativa, invece, è finalizzata ad assicurare l'operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte alla crescente richiesta di sicurezza proveniente da tutto il territorio nazionale. Quindi la proposta consente di approntare un'adeguata struttura organizzativa per fronteggiare efficacemente interventi ordinari e situazioni emergenziali, ivi compresa la lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso il rafforzamento del sistema nazionale di soccorso.

In particolare, l'obiettivo perseguito con i primi tre commi è quello, da un lato, di valorizzare tutte le competenze e le professionalità che concorrono alle missioni istituzionali del Dipartimento e, dall'altro, quello di mantenere un assetto armonico ed equilibrato delle diverse componenti che assicurano la funzionalità di questa organizzazione.

L'istituzione di un nuovo ufficio cui sia ricondotta la funzione ispettiva, ora affidata all'ufficio del Capo del Corpo, intende evitare che su quest'ultimo, ora datore di lavoro, possa adombrarsi una possibile commistione dei ruoli di "controllore" e "controllato", inaccettabile per ragioni giuridiche e per comprensibili motivi di opportunità. Tale esigenza era stata, peraltro, evidenziata anche in sede parlamentare, da parte della I Commissione della Camera dei Deputati, nella seduta del 13 ottobre 2021 nell'ambito del parere reso sullo schema di d.P.R. n. 231 del 2021, recante modifiche al dpcm n. 78 del 2019, nella parte in cui si chiedeva al Governo, tra l'altro, di valutare se sussista la possibilità di intervenire per "il ripristino del Direttore centrale ufficio ispettivo, ritornando alla storica logica di terzietà di questa funzione rispetto alla struttura gerarchica del Corpo".



Un altro obiettivo è quello di raggruppare in un'unica direzione centrale - di nuova istituzione - oltre ai cennati compiti ispettivi anche quelli che concernono complessivamente la sfera degli affari legali, ora svolti, in modo frammentato, da più direzioni centrali, ognuna per la parte di competenza. In particolare si fa riferimento alle seguenti funzioni: attività ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e territoriali, anche con riguardo alla efficacia dei servizi; attività di studio, indirizzo e supporto legale negli ambiti di interesse del Dipartimento a favore delle strutture centrali e territoriali, con segnalazione degli orientamenti giurisprudenziali alle strutture centrali e territoriali anche per prevenire il contenzioso; cura del contenzioso giudiziale e stragiudiziale relativo alle controversie di interesse del Dipartimento e rappresentanza in giudizio, sulla base degli elementi istruttori forniti dalle competenti direzioni centrali; costituzione di parte civile; riscossione coattiva dei crediti.

L'accorpamento delle predette funzioni, a partire da quelle che riguardano il contenzioso, permetterà di realizzare un migliore impiego di risorse ed una maggiore efficacia nell'espletamento dei compiti istituzionali.

L'istituzione dei due nuovi uffici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 per quanto concerne il dirigente generale ivi previsto con annessa copertura finanziaria, determina poi la necessità di un incremento di un posto da prefetto nella dotazione organica del Ministero dell'interno, a cui si provvede con il comma 2, ove, si precisa che tale incremento della dotazione organica avverrà "non prima del 1° settembre 2023", ed inoltre sono specificate le modalità di copertura, a regime, dei conseguenti oneri finanziari.

È, poi, previsto che, fermo il disposto del comma 2 con riguardo all'incremento della dotazione organica dei prefetti e dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'istituzione delle due nuove strutture dirigenziali di livello generale si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alla seconda parte della disposizione, i commi 4, 5 e 6, sono finalizzati ad assicurare l'operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte alla crescente richiesta di sicurezza proveniente da tutto il territorio nazionale. Nel contempo, la proposta consente di approntare un'adeguata struttura organizzativa per fronteggiare efficacemente interventi ordinari e situazioni emergenziali, ivi compresa la lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso il rafforzamento del sistema nazionale di soccorso.

Al riguardo, si sottolinea che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una struttura dello Stato, che assicura il servizio di soccorso pubblico, tramite la direzione ed il coordinamento degli interventi caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico. Il Corpo nazionale interviene prontamente oltre che in scenari emergenziali tecnico-urgenti anche in relazione a contesti internazionali, tenuto conto delle proprie competenze istituzionali in materia di difesa civile.

L'esigenza di fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali pone, pertanto, la necessità di una pronta operatività del personale, con la tempestiva immissione di risorse umane particolarmente qualificate nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nell'omologo ruolo del personale AIB e in quelli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori.

In tale contesto, infatti, il capo squadra, costituisce una figura essenziale per la funzionalità della "macchina del soccorso", in quanto, con apposita attività di coordinamento, garantisce l'immediata operatività delle squadre di intervento.

ART. 27 (Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

Il presente articolo reca la disciplina relativa all'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC o Agenzia) di ulteriori n. 100 unità di personale non



dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, il fabbisogno di personale è riferito a ulteriori nr. 100 unità di personale non dirigente dell'area II del Comparto Funzioni centrali che andrà ad incrementare l'attuale dotazione organica pari a nr. 181 unità di personale non dirigente, previste dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia (DPR n. 118/2018), di cui 134 unità appartengono all'area III, mentre le restanti 47 all'area II[^].

Si evidenzia che l'attuale quantificazione dell'organico dell'ANBSC risulta del tutto insufficiente a fronteggiare le diverse esigenze funzionali ed operative dell'Agenzia, con particolare riferimento alle sempre più puntuali gestione delle procedure di confisca e a specifici segmenti del procedimento istruttorio a tutt'oggi ancora inesplorati.

Ci si riferisce, in particolare, alle attività previste dal decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia-CAM) per fornire ausilio al Giudice da parte dell'Agenzia sin dalla fase del sequestro, momento unanimemente ritenuto strategico per impostare efficaci politiche di destinazione dei beni, in grado di assicurarne l'effettivo riutilizzo e la concreta valorizzazione.

A ciò si aggiungono le rilevanti attività legate alla piena attuazione della continua e sistematica verifica dell'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e destinazione.

L'attività dell'ANBSC rispetto ai singoli beni non termina, infatti, con il provvedimento di destinazione ma, in coerenza con la finalità pubblicistica che costituisce il cuore della sua mission, prosegue successivamente attraverso le attività volte a garantire che i beni siano effettivamente restituiti alle collettività che hanno subito la pervasiva presenza della criminalità organizzata.

Se si considera che il numero dei cespiti destinati nel tempo ammonta, ad oggi, a 20.237, cui si aggiungono i quasi 23.000 beni attualmente in gestione, si comprende come la necessità di assicurare un sempre più efficace monitoraggio dell'effettivo riuso costituisca uno degli asset di maggiore rilievo e di più rilevante impegno operativo, tenuto conto dei profili correlati al presidio della legalità.

Di non minore importanza risultano, peraltro, gli aspetti conseguenti ad un imperfetto controllo in termini di risonanza mediatica e di percezione della reale efficacia dei procedimenti ablatori.

Ponendo a confronto il numero complessivo degli oltre 43.000 cespiti rientranti nell'area di responsabilità dell'ANBSC con il numero totale dei dipendenti a diverso titolo in servizio nelle strutture preposte alla gestione delle oltre 4.700 procedure di confisca, si può ricavare un primo indicatore pari a circa 300 beni/uomo, distribuiti sull'intero territorio nazionale a fronte di un'articolazione dell'Agenzia in sole cinque sedi operative sul territorio.

L'aumento di organico a 300 unità consentirebbe di portare l'indicatore beni/uomo ad un valore di circa 150, che si ritiene tendenzialmente sostenibile, in rapporto al complesso insieme delle attività da porre in essere per la gestione delle confische, in modo da garantire un reale miglioramento dell'azione amministrativa, in termini non solo di gestione dei beni e delle aziende ma anche di sviluppo delle politiche destinatorie e di valorizzazione dei cespiti nei singoli territori.

Autorizza, inoltre, la spesa finalizzata alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal 2024.

Infine, quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 28 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le p.a. garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali.



CAPO II - Disposizioni in materia di agricoltura**ART. 29 (Misure di contrasto alla peste suina africana)**

Al fine di implementare le misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), la disposizione interviene sull'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, modificandone il comma 1 e sostituendone il comma 2, concernenti, rispettivamente, la nomina e le attribuzioni del Commissario straordinario. In particolare, si prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

ART. 30 (Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027)

La disposizione, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, interviene sulle attività svolte da AGECONTROL, società controllata interamente da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel campo dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare (comma 1). AGECONTROL è una società che opera ininterrottamente dalla sua costituzione in quanto la procedura di soppressione e assorbimento nel SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.A. non è mai stata avviata. In particolare, si introduce al citato articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986 il comma 1-bis, che definisce la tipologia dei controlli che AGECONTROL è chiamata a svolgere. Inoltre, a fini di coordinamento, si dispone l'abrogazione dei commi 1 e 3, lettere c) e d) dell'articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che attribuiscono al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste funzioni già attribuite ad AGECONTROL nonché l'abrogazione dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, che prevede la soppressione di AGECONTROL e la successione dei rapporti nel SIN. Tutte le attività svolte rientrano nella generale funzione che AGECONTROL svolge per conto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e che, di fatto, già svolgeva in virtù delle disposizioni di cui è stata prevista l'abrogazione e con le risorse di cui dispone.

ART. 31 (Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)

La disposizione autorizza, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ), al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità e in forma digitale e organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata).

Il d.lgs. 52/2018 ha individuato nella Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ) lo strumento per assicurare la massima trasparenza di tutte le informazioni relative al comparto zootecnico, attraverso un sistema di gestione unitario dei dati che contribuisce a migliorare e conservare la biodiversità zootecnica.

Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (23 settembre 2022, prot. n. 0461943, adottato di concerto con il Ministro della salute, definisce le modalità di accesso ai dati e individua nell'Ente terzo delegato alla raccolta dati in allevamento (art. 4, comma 2 del d.lgs. 52/2018) il soggetto erogatore del servizio informatico.

Attualmente il Progetto LEO (Livestock Environment Opendata) – realizzato nell'ambito della Misura 16.2 del PSRN – costituisce l'unica, la più ampia, completa e costantemente aggiornata banca-dati digitale sulla zootecnia italiana. I dati raccolti dal Progetto LEO sono già disponibili secondo i criteri e le modalità individuate per la BDUZ.

L'interruzione del Progetto LEO - oltre a pregiudicare l'operatività della BDUZ - comprometterebbe l'aggiornamento delle informazioni e dei dati e la loro disponibilità per il miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche.



ART. 32 (Implementazione della carta dell'uso dei suoli)

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La Carta dell'uso dei Suoli è il risultato di un processo di evoluzione del sistema GIS che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha avviato da tempo per migliorare la qualità dei propri strumenti geografici e di monitoraggio territoriale con l'obiettivo di completare il Sistema Informativo Territoriale (SIT) per l'acquisizione dei dati del territorio con una particolare attenzione volta a garantire:

- a) una maggiore precisione grazie all'utilizzo di una scala pari a 1:2.000;
- b) l'oggettività del dato rilevato (confrontando il risultato della foto-restituzione da ortofoto con quella da dati Sentinel);
- c) la correttezza topologica del dato assicurata per ciascun layer informativo;
- d) layer autonomi e auto-consistenti di cui è garantita la sovrapposibilità.

La Carta dell'uso dei Suoli è organizzata per layer e ciascuno di questi costituisce uno strato informativo topologicamente corretto (senza sovrapposizioni, senza "buchi", con geometrie corrette), ogni layer auto-consistente riguarda: strade, aree urbane, boschi, acque, vegetazione sparsa, seminativo, EFA, pascoli, piantumazioni regolari, piantumazioni a filiera, indici vegetativi derivati da Sentinel.

Tale sistema è alimentato e, a sua volta, alimenta i dati contenuti nel SIAN.

Allo stato attuale la carta è operativa su tre regioni "pilota": Basilicata, Lazio e Puglia.

Risulta prioritario ultimare l'implementazione della Carta dei Suoli entro il primo semestre del 2024, in quanto essa rappresenta uno strumento di monitoraggio nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 per consentire una mappatura del suolo nazionale più accurata rispetto al sistema attuale.

Questo strumento, innovativo, renderà possibile una sensibile riduzione (stimata in oltre l'80%) delle rettifiche da parte della Commissione UE in ordine alle infrazioni nelle dichiarazioni presentate dagli agricoltori per la concessione delle misure di sostegno.

CAPO III –**Disposizioni urgenti in materia di sport****ART. 33 (Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)**

L'articolo si rende necessario al fine di razionalizzare la disciplina dettata in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche dal Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di porre limiti più stringenti alla possibilità di ripartizione delle stesse in più esercizi successivi a quello in cui vengono realizzate, in un'ottica di contenimento del fenomeno, così come emerso dalle recenti vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria. L'articolo 86, comma 4, del TUIR prevede come regola generale che le plusvalenze, diverse da quelle a cui si applica la c.d. *participation exemption*, di cui al successivo articolo 87, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono conseguite. Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d'imposta. Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno.



Il **comma 1, lettera a)** modifica il citato comma 4, in modo tale che le società sportive professionistiche potranno ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti solo se il bene che l'ha originata sia posseduto da almeno due anni e non più da un solo anno.

Il **comma 1, lettera b)**, stabilisce che, nel caso in cui la plusvalenza sia realizzata mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, la rateazione della plusvalenza nei termini sopra descritti, purché la scelta per la rateazione risulti dalla dichiarazione dei redditi, è concessa solo per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. La quota parte residua non beneficia della rateazione ma va assoggettata a tassazione nell'esercizio in cui è realizzata.

L'intervento, che mira complessivamente a restringere la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze, determina potenziali effetti positivi in termini di gettito e risulta urgente, tra l'altro, in vista del prossimo avvio delle sessioni di "calciomercato", posto che la disposizione reca specifiche norme relative alle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il **comma 3** prevede l'incremento Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 4** quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

ART. 34 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

La norma di cui al presente articolo dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino – secondo la scansione procedimentale dettagliata nella norma – i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Infatti, ripetuti mutamenti non solo nel *quantum* ma anche nell'*an* di simili penalizzazioni rischiano di incidere negativamente sull'equa competizione e sulla certezza del diritto, condizionando le dinamiche sportive. In tale prospettiva, è opportuno garantire tempi celeri di definizione dei giudizi, anche nell'interesse della contendibilità delle competizioni e a beneficio della certezza del diritto in vista dell'avvio della stagione successiva.

Le suddette disposizioni non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

ART. 35 (Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

Le disposizioni di cui al presente articolo si impongono al fine di razionalizzare la disciplina, precedentemente prevista per la fase pandemica dall'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente estesa fino al 2025 dall'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. A causa della emergenza epidemiologica da COVID – 19, il legislatore aveva consentito alle Federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal CIP, di adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la determinazione delle classifiche finali per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021; a tale proposito, è stata assegnata al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI la cognizione estesa al merito ed in unico grado in relazione alle controversie eventualmente scaturenti da tali provvedimenti con termini estremamente brevi (sette giorni dalla pubblicazione dell'atto



impugnato, a pena di decadenza e termine perentorio di quindici giorni dalla data di deposito del ricorso per la decisione). Allo stesso tempo è stato previsto un “procedimento acceleratissimo” dinanzi al giudice amministrativo. In questo contesto, l’articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha prorogato tale competenza fino al 2025, con l’estensione al mondo del dilettantismo. La modifica della disposizione di cui al predetto articolo si impone al fine di mantenere la cognizione del Collegio di Garanzia, in unico grado e nel merito, solo ed esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all’ammissione ed esclusione ai campionati professionistici. Al contrario, questo si troverebbe oggi a dover decidere potenzialmente, in un arco temporale estremamente limitato, centinaia di casi (alcuni di valenza locale, fino ad oggi neppure decisi dai tribunali federali nazionali, ma da quelli territoriali), in virtù della competenza, estesa a tutti i campionati dilettantistici di tutte le Federazioni sportive nazionali. In analoga situazione, peraltro, verrebbero a trovarsi anche il TAR Lazio ed il Consiglio di Stato, che, in virtù del ripristino della normativa emergenziale “acceleratissima”, potrebbero trovarsi a dover decidere, in quindici giorni ciascuno, centinaia di casi. Mantenere tale impianto, fino al 2025, esclusivamente per i campionati professionistici, viceversa consentirebbe, come avvenuto durante la fase pandemica, di risolvere le predette controversie in unico grado al Collegio di Garanzia del CONI ed in tempi ristretti rispetto alla normale procedura, nonché con un procedimento acceleratissimo davanti al giudice amministrativo, in linea con le esigenze proprie dello sport professionistico e dei volumi di interesse ad esso connessi. Per i campionati dilettantistici, residuerebbe così il regime ordinario per l’impugnazione dei provvedimenti federali che dispongono l’ammissione e/o l’esclusione dalle relative competizioni (compreso l’ordinario ricorso a TAR e Consiglio di Stato), in relazione ai quali i regolamenti federali possono, in ogni caso, prevedere eventuali procedimenti speciali, a seconda delle esigenze peculiari ad ogni disciplina o realtà sportiva. L’urgenza dell’intervento legislativo è determinata dal fatto che, nel mese di luglio, le Federazioni sportive nazionali adottano i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei sodalizi sportivi dai campionati professionistici e dilettantistici e nello stesso provvedimento devono anche esplicitare il rimedio impugnatorio all’uopo previsto, in modo da consentire al destinatario di tale provvedimento di conoscere sin da subito il rimedio impugnatorio esperibile in relazione allo stesso, secondo l’esigenza imprescindibile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato.

ART. 36 (Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)

La norma mira a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, poi abrogata dall’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, anche per quanto riguarda il menzionato articolo 12, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, ciò determinando l’urgenza dell’intervento. Al fine di garantire senza soluzione di continuità i controlli (finanziari) sulle società sportive professionistiche, si richiede perciò l’introduzione di un nuovo comma 10-*bis* all’articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

L’articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, prevedeva una soggezione delle società sportive professionistiche, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive. L’articolo 35, pertanto, mira a far salva la sottoposizione delle società sportive professionistiche a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabili dalle Federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, al fine di verificarne l’equilibrio economico e finanziario e con lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e l’equa competizione, nonché la regolare ammissione ai successivi campionati sportivi.



ART. 37 (Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

L'articolo è finalizzato a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie. La disposizione si applica fra l'altro alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022).

Tali soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie acute prima dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", poi dalla crisi energetica e tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

L'estensione al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 dell'incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (e tra l'altro ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) n. 408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura), da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Per l'incentivo in esame, l'anno 2023 viene previsto un tetto di spesa pari a 1 milione di euro (rappresentando tale quantificazione un proporzionato bilanciamento che tiene conto delle evoluzioni e degli andamenti del mercato, nonché dell'attuale necessità di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, anche in via previsionale).

ART. 38 (Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di "Milano-Cortina 2026")

L'articolo ha ad oggetto la Fondazione "Milano Cortina 2026", costituita il 9 dicembre 2019; questa è l'ente che, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nell'Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 (*Host City Contact*), svolge tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.

La norma intende assicurare, nell'ambito del progetto "MI-CO 2026", una gestione delle risorse umane coerente con le finalità della Fondazione e la durata del progetto.

Il comma 1, lettera a), si inserisce nella norma istitutiva della Fondazione e interviene sui limiti di durata ai rapporti di impiego del personale utilizzato, prevedendo l'estensione della possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato in assenza dei limiti temporali e delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs 81/2015 (giusto il rinvio previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87). La disposizione di cui all'ultimo periodo, infine, provvede ad escludere l'applicazione del limite di contratti a tempo determinato o di somministrazione attivabili – comunque entro il limite di trentasei mesi – di cui all'art. 23 del D. Lgs. 81/2015 – per ciò che riguarda i contratti a termine – e all'art. 31 del medesimo decreto – per ciò che riguarda la somministrazione di lavoro – anche in assenza degli accordi collettivi. Lo scopo è permettere di assumere il numero di dipendenti o lavoratori in somministrazione necessari al fine della buona riuscita dell'evento, ampliando lo spettro degli strumenti contrattuali concretamente utilizzabili, in



modo da renderli il più possibile aderenti allo scopo della Fondazione, alla natura dell'evento nonché alle sue effettive tempistiche di realizzazione.

La lettera *b*) modifica l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 maggio 2020, n. 31, recante, tra le altre, "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026*"; si vuole consentire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ("Simico") di poter operare immediatamente e senza limiti, con esclusivo riferimento alle attività dirette alla progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere relative all'evento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, come stazione appaltante e centrale di committenza nella fase di progettazione ed affidamento, nonché esecuzione, dei contratti pubblici inerenti al Piano degli interventi olimpici e paralimpici.

Simico è il soggetto giuridico – costituito a novembre 2021 – preposto, secondo le disposizioni di legge, a svolgere le attività di progettazione e realizzazione delle opere connesse all'evento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.

ART. 39 (Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

L'articolo si aggiunge alle precedenti disposizioni volte a consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026".

Per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività, mira anzitutto a far sì che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, l'applicabilità dei limiti di spesa per lavoro flessibile possa essere oggetto di deroga a favore dei comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.

Al fine di accelerare la fase di reclutamento si prevede la possibilità di avvalersi di procedure selettive semplificate, con la sola valutazione dei titoli e un colloquio.

ART. 40 (Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

La disposizione di cui all'articolo 39 risponde alla necessità di rivedere la composizione del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, di cui al comma 1 dell'articolo 10 quater, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, ampliandola in modo da garantire la più larga partecipazione dei soggetti e categorie interessate.

ART. 41 (Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

L'articolo introduce una disposizione necessaria al fine di controllare gli impatti consistenti dovuti all'eliminazione del c.d. "vincolo sportivo", ad opera dell'articolo 31, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, entro il 1° luglio 2023, per tutti i tesseramenti diversi da quelli che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Da ciò l'urgenza dell'adozione della norma.

La norma risponde conseguentemente all'urgenza di tutelare i vivai giovanili ed i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, dando la possibilità a Federazioni Sportive Nazionali e Discipline sportive associate di prevedere tesseramenti soggetto a vincolo, al contempo fissandone il limite massimo di legge in due anni. Gli stessi soggetti devono anche prevedere, in relazione a tali tesseramenti, modalità di trasferimento e cessione, così come i relativi premi di formazione tecnica.

CAPO IV

Disposizioni in materia di lavoro



Art 42: (Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

L'intervento di integrazione salariale straordinario previsto dalla norma si rivolge alle aziende con un organico di dipendenti non inferiore a 1000 e che svolgono un'attività produttiva e hanno una mission aziendale di rilevante interesse strategico nazionale. Per l'accesso al trattamento è richiesto che le aziende si debbano trovare, in esito a complessi piani di riorganizzazione realizzati mediante particolari interventi di ristrutturazione aziendale e ingenti investimenti, nell'esigenza di dover completare i programmi che non sono riuscite a portare a termine nell'arco temporale già autorizzato. In tale circostanza l'azienda potrà richiedere un ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri lavoratori per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili sino al 31 dicembre 2023, al fine di non disperdere le competenze aziendali e dei lavoratori, salvaguardando i livelli occupazionali. Il trattamento è in deroga ai requisiti indicati dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015 e non è soggetto alle procedure di cui all'articolo 24, né al procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del medesimo decreto.

CAPO V**Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali****Art. 43: (Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)**

Nel superiore interesse dei cittadini e dei pellegrini, è necessario realizzare iniziative volte a favorire la valorizzazione e il godimento dei beni culturali e ambientali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Trattasi di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari, la realizzazione di totem informativi nel circuito delle Chiese europee, del cammino delle sette chiese di san Filippo, delle donne dottori della Chiesa e Patroni d'Europa, delle Chiese giubilari presenti nella capitale, la realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale, nonché per la creazione di una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata che guidi il turista e offra servizi di prenotazione, bigliettazione e *social*.

Per la realizzazione di tali iniziative di solidarietà sociale e di tali interventi, avviati e resi esecutivi a seguito della stipulazione, tra le Alte Parti, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede.

Agli oneri determinati dalla norma in commento, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in ordine al quale si rappresenta la disponibilità finanziaria.

ART. 44 (Entrata in vigore)

L'articolo prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

CAPO I

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri)

Comma 1: la norma non prevede nuovi o maggiori oneri poiché il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha già previsto (art. 1, comma 2, Tab.1, Allegato A, numeri 1) e 2)), in aggiunta alla dotazione organica vigente della Presidenza del Consiglio, anche due posti (uno di prima fascia ed uno di seconda fascia), assegnati in sede di prima applicazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed un posto di seconda fascia al Dipartimento per le politiche della famiglia.

Comma 2: la riduzione del numero di esperti (da 3 a 2) o consulenti di cui il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, con contestuale incremento del limite massimo del compenso attribuibile al singolo esperto (da 50.000,00 a 75.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico) avviene a parità di risorse stanziato dal decreto-legge n. 39/2023.

Comma 3: trattandosi di disposizione ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4: trattasi di disposizione a carattere interpretativo che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5: trattandosi di disposizione ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

Dalla misura, per espressa previsione del comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'amministrazione interessata provvede alle assunzioni nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

Dalla attuazione della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della soppressione di ANPAL non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La soppressione di ANPAL, difatti, comporta il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da quest'ultima al Ministero e il trasferimento all'INAPP del personale dell'ANPAL afferente al comparto ricerca, unitamente alle correlate risorse finanziarie, determinando il corrispondente ampliamento delle relative dotazioni organiche. Si prevede che al personale non dirigenziale trasferito si applichi il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione corrispondendo un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Tali oneri sono coperti interamente con le risorse a tale scopo già stanziato e che saranno trasferite. Viene prevista la possibilità di avvalimento di un contingente di personale dell'INAPP nel limite del numero massimo di personale trasferito dall'ANPAL, i cui oneri restano a carico dell'ente di appartenenza e, pertanto, senza che derivino ulteriori aggravii di spesa a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che gli oneri relativi al trattamento economico del personale interessato, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza che in ogni caso potranno valutare, al fine di evitare disfunzioni organizzative, se autorizzare o meno l'assegnazione temporanea del proprio personale.

Al comma 6 lett. b), la disposizione che riscrive l'articolo 47 del decreto legislativo n. 300/1999 prevede l'incremento delle posizioni di livello dirigenziale di prima fascia da 12 a 15 a seguito del trasferimento al Ministero delle 3 posizioni dirigenziali di prima fascia previste nella dotazione organica di ANPAL. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Le previsioni normative di cui ai commi da 7 a 13 sulla nuova denominazione e *governance* di Anpal Servizi S.p.A. (adesso denominata Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le spese previste trovano copertura interamente nel bilancio della società. In particolare, dalla nuova composizione del Consiglio di amministrazione a cinque membri non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la società non è mai stata dotata di un finanziamento pubblico specifico per la remunerazione dei suoi organi e che tale remunerazione è operata nei margini complessivi dei contributi istituzionali (invarianti) di cui è già dotata. La (nuova) composizione (da tre) a cinque membri del Consiglio di amministrazione, inoltre, trova la sua ragion d'essere nelle esigenze di maggiore rappresentatività delle istanze regionali, fermo restando che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dalla norma. L'avvalimento da parte della società di un comitato consultivo strategico, composto di dieci membri, non comporta oneri in quanto è previsto al comma 11 che i relativi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati. Quanto al comma 12, la collaborazione con la società da parte delle regioni e delle province autonome al fine di favorire ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività non comporta oneri in quanto tale collaborazione avviene nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni in materia di modifiche all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato come meglio di seguito specificato.

Le disposizioni di cui al comma 15, che modificano l'articolo 6 del d.lgs. n. 149 del 2015 e secondo cui nell'ambito della dotazione organica dell'Ispettorato sono ricompresi un numero massimo di 8 posizioni dirigenziali di livello generale e di 86 posizioni dirigenziali di livello non generale, non comportano alcun nuovo onere, atteso che all'aumento delle posizioni di livello generale è operata una corrispondente diminuzione, dal punto di vista finanziario, delle posizioni dirigenziali di livello non generale, con una riduzione complessiva delle posizioni dirigenziali di quattro unità. L'attuale assetto dell'Agenzia prevede un totale di 4 posizioni dirigenziali di livello generale e 94 posizioni dirigenziali di livello non generale.

Di seguito sono indicati gli oneri relativi al personale dirigenziale e la dimostrazione dell'invarianza finanziaria complessiva.



	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024
DIRIGENTE DI LIVELLO GENERALE (I fascia)	132.133,62	123.874,88	266.086,25	4	1.064.344,99
	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024
DIRIGENTE DI LIVELLO NON GENERALE (II fascia)	80.019,45	50.544,67	135.812,65	8	1.086.501,20
TOTALI GENERALI in aumento (per 4 Dirigenti di livello generale)	TOTALI GENERALI in diminuzione (per 8 Dirigenti di livello non generale)		TOTALI GENERALI risparmi		
TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024	1.064.344,99	TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024	1.086.501,20	TOTALE ONERI A REGIME DALL'ANNO 2024	22.156,22

L'aumento di 4 posizioni di livello generale comporta una spesa pari ad euro 1.064.344,99 che viene compensata con la soppressione di 8 posizioni di livello non generale che comporta – prendendo a riferimento i costi di una posizione di fascia A – un risparmio complessivo di euro 1.086.501,20.

Ne consegue che la disposizione può invece determinare un risparmio, sia pur di modesta entità, per la finanza pubblica pari ad euro 22.156,21 annui.

Con riferimento alla dotazione organica massima dell'Ispettorato, quantificata in 7846 unità a decorrere dal 1° luglio 2023, si fa presente che, nella norma istitutiva (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2015), la stessa era “...non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non...”. Tuttavia, la dotazione organica è stata ampliata da norme successive che hanno previsto nuove assunzioni con relativa copertura finanziaria. Si riporta, di seguito, una sintesi delle disposizioni che individuano la dotazione organica in 7846 unità, anche considerata la rideterminazione del numero delle posizioni dirigenziali prevista a comma 15.

Si parte dal decreto direttoriale n. 22 del 4 settembre 2017 con il quale, in applicazione del DPCM 23 febbraio 2016, è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ispettorato al 1° gennaio 2017, data di avvio dell'operatività dell'Agenzia, in 5.967 unità, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello generale e 88 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale. L'art. 11, comma 445, lettera b), come modificato dall'articolo 7, comma 15-septies, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 dispone poi l'incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale di 283 unità per l'anno 2019, di 257 unità per l'anno 2020 e di 311 unità per l'anno 2021 (per un totale di n. 851 unità). A questa si aggiunge la diversa composizione delle posizioni dirigenziali che passano da «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» a quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale, con un incremento complessivo di n. 8 posizioni dirigenziali (2 di prima fascia e 6 di seconda fascia), per un totale di 6826 unità. Infine,



l'art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha autorizzato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale ispettivo pari a 1024 unità, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, del CCNL comparto Funzioni Centrali (assunzioni che stiamo effettuando in questi giorni). Il totale risulta quindi di 7850 unità. Infine, a seguito di quanto previsto al comma 15 come innanzi illustrato il numero delle posizioni dirigenziali viene ridotto di quattro posizioni, per una dotazione organica complessiva dell'INL che, dal 1° luglio 2023, sarà pari a 7.846 unità.

Art. 4 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

La norma è volta a definire i lineamenti complessivi della riorganizzazione del Ministero della difesa, introducendo nel livello normativo primario dell'ordinamento militare, in coerenza e a completamento di quanto già disposto in materia dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 le rimodulazioni necessarie a separare gli incarichi e le attribuzioni di Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale.

La separazione degli incarichi di Segretario generale della difesa e di Direttore nazionale degli armamenti è operato nel rigoroso rispetto della clausola di invarianza finanziaria, mantenendo invariato il numero delle strutture di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili esistenti e già operanti a legislazione vigente.

L'innovazione, dunque, non sta nel potenziamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, ovvero nell'incremento delle strutture già previste a legislazione vigente, bensì nell'assegnare a dirigenti generali diversi le funzioni di Segretario generale – così ricondotte ai dettami dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999 - e quelle di Direttore nazionale degli armamenti, oggi invece, unificate nel solo incarico di Segretario generale.

Ciò avviene, utilizzando uno dei due dirigenti generali inseriti nella dotazione organica dei dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, all'uopo già incrementati a mente del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 44 del 2023 [l'altro dei due è destinato a ricoprire l'incarico di direttore del terzo ufficio centrale previsto a mente dell'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1), sotto punto 1.1. dello stesso decreto-legge n. 44 del 2023


Di seguito, si propongono due organigrammi.

Il primo - Tabella A - fotografa la situazione della collocazione sistematico-ordinativa e funzionale delle strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero a legislazione vigente.

Il secondo – Tabella B – rappresenta la rinnovata distribuzione delle medesime strutture esistenti, all'esito della distinzione degli incarichi e delle funzioni recata dalla riorganizzazione di cui trattasi.




TABELLA A



Dalla successiva Tabella B si evince plasticamente che l'unica posizione di livello dirigenziale generale che si aggiunge è solo quella del Direttore nazionale degli armamenti, già finanziata ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 e che le attuali strutture di livello generale, rimanendo immutate per configurazione, consistenza, funzioni, ubicazione etc., cambiano soltanto la loro dipendenza ordinativa.

La predetta Tabella evidenzia altresì l'istituzione dell'Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE) disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1.1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ad invarianza di spesa per effetto della soppressione nella dotazione organica del Ministero della Difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale prevista dal comma 4 del predetto articolo 7.

TABELLA B



È altresì prevista una serie di disposizioni di mero adeguamento ordinamentale connesse all'espletamento delle tipiche funzioni militari, oggi da estendere ovvero da riservare al Direttore nazionale degli armamenti quale figura autonoma, se militare, giacché prima erano riservate solo al Segretario generale militare, nella considerazione, come cennato, che egli accentrava in sé sia le attribuzioni proprie del Segretario generale sia quelle del Direttore nazionale degli armamenti. Il comma 1 si completa di ulteriori disposizioni ordinamentali e di coordinamento necessarie ad allineare l'intero plesso normativo di interesse alle linee generali della riorganizzazione tracciate a livello normativo primario, la cui attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il comma 2 consente entro il 30 giugno 2024, l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Il comma 3 prevede che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantenga anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continui a svolgerne le funzioni. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché modifica unicamente la finalizzazione delle risorse già previste dalla lettera b) dell'art. 1, comma 297, della l. 234/2021.

Art. 6 (Incremento Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)

Comma 1: Il fondo risorse decentrate del Ministero della Salute per l'anno 2022 è pari a 3.554.694 euro. Considerato l'incremento del numero complessivo delle unità di personale anno 2022 pari a 1.582, l'importo medio pro capite lordo dipendente risulta di 1.693 euro.

	Importo comprensivo di oneri	Unità	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694	1582	2.247	1.693	1.154

La norma dispone, pertanto, un incremento del fondo al fine di poter dare applicazione al Contratto nazionale quale "strumento innovativo ed efficace di gestione del personale", fermo restando che ulteriori istituti, quali, ad esempio, le elevate professionalità, saranno finanziati con specifiche risorse destinate allo scopo.



La norma prevede un primo incremento per l'anno 2023 di euro 2.500.000 tenendo conto della disponibilità del fondo di parte corrente (c. Tabella A) per il medesimo anno.

Detto incremento porta ad un importo medio pro capite lordo dipendente di 2.791 euro come da tabella che segue consentendo un maggior margine applicativo delle disposizioni contrattuali.

IPOTESI FONDO CON INCREMENTO	Importo complessivo di oneri	Unità 2023	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694				
Incremento	2.500.000				
totale	6.054.694	1.635	3.703	2.791	1.902

A regime a partire dall'anno 2024 sommando l'integrazione richiesta al fondo anno 2022 (ultimo certificato) comprensivo degli incrementi e considerate le ulteriori unità programmate nel piano del fabbisogno per l'anno 2024 (totale di 1711), il fondo disponibile determina un importo medio pro capite lordo dipendente di 2.871 euro, come si evince dalla tabella che segue, da utilizzare per la corresponsione dei trattamenti economici del personale previsti dall'art 50 del CCNL consentendo una più completa applicazione dello stesso:

IPOTESI FONDO CON INCREMENTO	Importo complessivo di oneri	Unità dal 2024	Importo medio procapite con oneri	Importo medio procapite lordo dipendente	Importo medio procapite netto stimato
Fondo certificato anno 2022	3.554.694				
Incremento	2.963.996				
totale	6.518.690	1.711	3.810	2.871	1.956

Agli oneri quantificati in euro 2.500.000 per l'anno 2023 e in euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute per i rispettivi anni.

Art. 7 (Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)

La Siciliana Servizi di Emergenza spa in liquidazione (SISE) è una società in house partecipata al 100% dall'ex Croce Rossa Italiana, ora Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) soggetta, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, a "controllo e coordinamento" della stessa ESACRI.

La SISE, costituita nel 2000, aveva come unica attività la gestione del contratto di servizio di emergenza-urgenza sanitaria 118 dell'intera Regione Sicilia, secondo un rapporto convenzionale di natura triangolare in base al quale la Regione Sicilia affidava detto servizio alla Croce Rossa Italiana (ora Esacri) e quest'ultima lo "ribaltava" alla propria partecipata in house SISE.

SISE aveva 5 sedi amministrative dislocate nella Regione, 86 postazioni di soccorso, n. 160 ambulanze e circa 3.300 dipendenti.

Il contratto di servizio risultava sottostimato negli importi fin dall'inizio, tanto che sia nel 2004 che nel 2007 la Regione Sicilia ripianava in modo transattivo i maggiori costi sostenuti dalla società per erogare tale servizio, le cui modalità attuative [n. postazioni, n. ambulanze, modalità di assunzione



dei dipendenti a part time, ecc] erano assolutamente dettate dalla Regione stessa e non negoziabili da parte della concessionaria SISE.

Nel 2009 la prevista “transazione” in fieri con la Regione Sicilia, sempre a causa del sottocosto del servizio contrattualmente stimato, non fu mai sottoscritta a motivo del cambio di governo regionale che non ritenne opportuna tale modalità di definizione delle controversie.

La SISE veniva posta in liquidazione il 10 marzo del 2010, “passando” il servizio [perché non sostenibile economicamente] alla new.co. SEUS scarl, partecipata dalla stessa Regione Sicilia e le ASL del territorio.

La gestione liquidatoria iniziava una complessa attività finalizzata all’incasso dei crediti esigibili e al pagamento dei debiti esistenti, sempre sostenuta dall’azionista Esacri che in ogni assemblea dei soci ha sempre ribadito la volontà di voler “dotare la partecipata SISE delle risorse finanziarie necessarie” alla risoluzione in bonis della gestione liquidatoria stessa.

Tale attività dei liquidatori ha generato, tra gli altri, innumerevoli giudizi alcuni dei quali proprio verso l’azionista Esacri [tutt’ora in corso]. La situazione economico-patrimoniale predisposta al 31.12.2022 dalla società, che comunque tiene conto anche dei principali fatti avvenuti alla data odierna, è così sinteticamente riassumibile:

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO			
A Crediti vs Soci per versamenti			0,00
B Immobilizzazioni			0,00
C Attivo Circolante			34.432.069
	di cui Verso ESACRI	31.723.474	
	fondo svalut. crediti	3.264.596	
	banca	1.201.924	
PASSIVO			
Patrimonio Netto			-21.129.509
Fondi per rischi e oneri			4.934.726
Fondo TFR			483
Debiti			50.626.391
	di cui verso ESACRI	50.467.325	
CONTO ECONOMICO			
VALORE PRODUZIONE			68.382
COSTI GESTIONE			107.062
	AMM.TI E SVALUTAZIONI	7.723.292	

La quasi totalità dei debiti/crediti della società è rivolta all’azionista unico Esacri per partite di giro relative al servizio di emergenza-urgenza 118.

La disponibilità di cassa (= banca) è pari € 1.201.924.

La SISE non ha debiti muniti di privilegio verso dipendenti, INPS e INAIL.

La proposta di rottamazione in corso da parte dell’Agenzia delle Entrate per imposte e varie, cui non si è ancora deciso se aderire integralmente, poiché alcuni dei ruoli sono sospesi per sentenza dell’AG, prevede un importo a debito di € 426.659,27, ampiamente coperto dal credito IVA (€ 428.576) e dalla restituzione dell’ultima rata della cessione dei crediti fiscali vs Befinance spa per un importo di € 754.272,03. I debiti verso professionisti per servizi resi sono pari a € 87.584.

Non ci sono altri debiti verso fornitori.



L'accantonamento di € 4.344.638 e la svalutazione del credito pari a € 3.264.596 derivano dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo in ordine al contenzioso SISE/SEUS per la quale sarà comunque proposto ricorso in Cassazione.

In data 30/5/2023 è stata notificata la sentenza n. 1037/2023 della Corte di Appello di Palermo che ha visto riconoscere alla società la somma di euro 696.863,00 a carico di Esacri in Lca e che sarà oggetto di ulteriore insinuazione al passivo della stessa da parte di SISE. Unico rischio di potenziali ulteriori debiti riguarda il contenzioso SISE/POMPEO [€ 2.632.073], ritenuto "basso" dai legali in quanto la società appare del tutto estranea ai fatti contestati. Per questo motivo non si è proceduto ad alcun ulteriore accantonamento prudenziale nello specifico Fondo rischi.

D'altro canto, la società è attrice di diversi contenziosi verso terzi, il cui potenziale risultato positivo garantirebbe ingenti risorse per la società.

CAUSA	TRIBUNALE	VALORE
VS ESACRI	TRIBUNALE DI ROMA	€ 86.013.389
VS REGIONE SICILIA	TRIB. PALERMO	€ 8.023.976
VS ESACRI	CORTE DI CASSAZIONE	€ 566.309
VS EX AMM.RI PER AZIONE RESP.TA'	CORTE DI CASSAZIONE	€ 4.439.363
VS SEUS	CORTE APP. PALERMO	€ 575.051

Per quanto attiene al contenzioso al Tribunale fallimentare di Roma la somma eventualmente riconoscibile alla società ammonterebbe ad euro 36.621.729,20 essendo la somma di euro 49.391.660,17 già stata liquidata da Cri a seguito di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 488/2011.

Si ritiene che, alla luce del tempo trascorso e della situazione sopra illustrata, sia necessario arrivare ad una pronta conclusione della procedura liquidatoria. Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con il referto n. 19/SSRRCO/2020, relativo ai piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, si sono soffermate sul più ampio tema della razionalizzazione, sottolineando come in materia di liquidazione sussistano specifiche criticità che impongono opportune e tempestive valutazioni in merito.

Più in dettaglio, i magistrati contabili hanno posto l'accento sull'eccessivo prolungamento temporale delle procedure, sui rischi derivanti dai contenziosi pendenti, che sovente costituiscono la principale causa di dilatazione temporale delle stesse procedure, nonché sulla solidità delle motivazioni poste a base delle ipotesi di liquidazione/mantenimento degli organismi societari.

Difatti, hanno sostenuto i giudici, l'eccessivo prolungamento temporale si pone in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo). A questo si aggiunge l'impossibilità, da parte dell'ente socio, di ogni tentativo di "soccorso finanziario" alle società in liquidazione (articolo 14 comma 5 del Tusp), allorché il patrimonio di quest'ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie, anche nel caso di società in-house come nel caso in specie (Corte dei Conti Puglia n. 47/2019/PAR; Corte dei conti Piemonte n. 3/2018/PAR; Corte dei conti Liguria n. 84/2018/PAR e n. 82/2013).

Queste società «rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura». (Corte dei conti Lazio n. 1/2019/PAR; Corte dei conti Abruzzo, n. 279/2015/PAR; Corte dei conti n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE, Corte dei conti Piemonte, n. 159/2014/PRSE, Corte dei conti Liguria, n. 82/2013/PAR).



Art. 8 (Disposizioni in materia di piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)

Comma 1: prevede modifiche al comma 9-ter del dell'articolo 4, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: la norma ha natura ordinamentale, pertanto, dall'attuazione della stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza l'incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una ulteriore posizione di dirigente di livello generale. Si riportano di seguito gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, quantificati sulla base della analoga previsione di cui all'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 44 del 2023 che ha previsto, in particolare, per il Ministero delle infrastrutture l'incremento della dotazione organica di 1 unità di dirigente di livello generale.

	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 6 mesi)
Dirigente di 1ª fascia	132.133,62	119.616,78	261.667,19	261.667,19	130.833,60

Agli oneri pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 10 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

La disposizione prevede la possibilità di inquadrare, nella prima posizione economica della qualifica dei professionisti di I qualifica, il personale trasferito all'ANSFISA ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, già inquadrato nell'amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario. L'inquadramento avviene previo svolgimento di apposita procedura selettiva pubblica nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le modalità di inquadramento, i requisiti e i criteri unitamente al contingente da inquadrare nel limite di venti unità saranno individuati con il decreto interministeriale previsto al comma 2.

La disposizione non comporta oneri, in quanto all'esito delle citate procedure, l'eventuale inquadramento avverrà mediante la rimodulazione della dotazione organica a invarianza finanziaria complessiva, attraverso l'istituzione di n. 20 nuovi posti di professionisti di I qualifica professionale



e la contestuale soppressione di n. 16 posti di professionista di II qualifica professionale e di n. 11 posti da funzionario.

Le posizioni da sopprimere non risultano attualmente coperte in Agenzia, neanche a seguito delle procedure concorsuali in corso di perfezionamento, come riportato nella tabella seguente:

Categoria	Dotazione organica attuale	Attualmente nei ruoli	Scopertura	Posizioni da sopprimere
Professionisti di II qualifica	31	3	28	16
Funzionari	314	148	166	11

Tenuto conto che i nuovi inquadramenti di personale non dirigente, disciplinato dal CCNL comparto funzioni centrali, avverranno nell'area dei professionisti di prima qualifica, disciplinata dal CCNL Area funzioni centrali, è prevista la conseguente rimodulazione tra i rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento accessorio, con l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla rimodulazione della dotazione organica e ad invarianza della spesa complessiva, come di seguito illustrato.

Categoria	Dotazione organica	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL	IVC 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 (13 mensilità)	Tredicesima	Indennità ente	Retribuzione fondamentale	Retribuzione accessoria	Totale oneri riflessi a carico amministrazione 38,38%	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Costo complessivo annuo
Dirigenti Generali	3	53.440	405	290	4.453		58.588	100.460	61.043	220.091	660.272
Dirigenti non generali	48	61.433	466	333	5.119		67.351	54.923	46.929	169.208	8.121.731
Professionisti I	60	31.399	238	170	2.617		34.424	27.493	23.764	85.682	5.140.911
Professionisti II	31	25.849		140	2.154		28.143	23.197	19.704	71.045	2.202.385
Funzionari	314	24.799		134	2.067	2.460	26.459	8.557	14.590	52.606	16.518.338
Collaboratori	191	21.653		117	1.804	2.106	25.681	8.557	13.141	47.379	9.049.323
Operatori	21	19.023		103	1.585	1.901	22.613	8.557	11.963	43.132	905.770
Totale	668										42.598.730

Dotazione organica rimodulata

Categoria	Dotazione organica	Tabellare + IIS per 12 mensilità CCNL	IVC 2019-2021 (13 mensilità)	IVC 2022-2024 (13 mensilità)	Tredicesima	Indennità ente	Retribuzione fondamentale	Retribuzione accessoria	Totale oneri riflessi a carico amministrazione 38,38%	Costo annuo pro-capite (lordo Stato)	Costo complessivo annuo
Dirigenti Generali	3	53.440	405	290	4.453		58.588	100.460	61.043	220.091	660.272
Dirigenti non generali	48	61.433	466	333	5.119		67.351	54.923	46.929	169.208	8.121.731
Professionisti I	80	31.399	238	170	2.617		34.424	27.493	23.764	85.682	6.854.549
Professionisti II	15	25.849		140	2.154		28.143	23.197	19.704	71.045	1.065.670
Funzionari	303	24.799		134	2.067	2.460	26.459	8.557	14.590	52.606	15.939.670
Collaboratori	191	21.653		117	1.804	2.106	25.681	8.557	13.141	47.379	9.049.323
Operatori	21	19.023		103	1.585	1.901	22.613	8.557	11.963	43.132	905.770
Totale	661										42.598.984

Art. 11 (Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali")

La norma è finalizzata a prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei controlli a campione sulle istanze di accesso alle risorse dei fondi previsti dai commi 4 e 6-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Le risorse economiche oggetto della previsione normativa riguardano, in particolare, le istanze relative alle procedure di accesso alle risorse del fondo:

- di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022 (comma 4, lettera b);
- per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di



500 milioni per l'anno 2024 come previsto dall'articolo 1, comma 458, lett. b), L. 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (comma 6-bis/6-quater).

Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le istanze presentate potranno trovare accoglimento nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente ed alle attività di controllo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

L'articolo reca disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura, in particolare, prevede l'incremento di un numero pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate professionalità.

A tal fine il comma 1 prevede l'autorizzazione per il Ministero della cultura ad assumere il predetto contingente di personale mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il comma 2 dell'articolo prevede che, al fine di consentire l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, in deroga all'articolo 52, comma 1.bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autorizzata una spesa pari a 9.676.734 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni e una spesa pari a 600.000 euro per il 2023, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, l'importo è stato quantificato in via prudenziale sulla base della misura massima del costo derivante all'Amministrazione per ciascuna unità di personale appartenente all'Area delle Elevate professionalità di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021.

Nel dettaglio, la misura massima del trattamento economico contrattualmente previsto per ciascuna unità della categoria professionale delle elevate professionalità è pari a 70.174,98 euro annui, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, complessivamente pari a 26.592,36 euro annui, per un costo complessivo per ciascuna unità pari a 96.767,34 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. Considerata, quindi, l'assunzione di un numero pari a cento unità, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le retribuzioni che verranno riconosciute al predetto personale saranno di fatto commisurate alle funzioni ed alle posizioni di responsabilità che verranno ad essi attribuite, nell'ambito dei valori retributivi previsti dall'articolo 53, comma 3 del CCNL – Funzioni centrali.

Relativamente alle spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali, il costo di gestione delle procedure è parametrato al numero di partecipanti al concorso e non a quello dei posti messi a concorso ed è, quindi, difficilmente quantificabile *ex ante* con precisione assoluta.

Sulla scorta della pregressa esperienza ministeriale e, in particolare, di precedenti procedure concorsuali gestite da Formez PA anche per conto del Ministero, si ipotizza un fabbisogno massimo di spesa di 600.000 euro. È da considerare, inoltre, che l'importo è destinato a ridursi in ragione del pagamento del contributo di partecipazione, che è ormai prassi richiedere in sede di procedure concorsuali; si prevede, a tal fine, di richiedere ai candidati un corrispettivo per la partecipazione al concorso non inferiore ad euro 10,00, in linea con quanto generalmente praticato dalle Amministrazioni pubbliche. Ciò ridurrà il fabbisogno finanziario per la gestione del concorso.

Agli oneri pari a euro 600.000 per il 2023 e a euro 9.676.734 annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.



Art. 13 (Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

La disposizione di cui al comma 1 è di carattere ordinamentale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 autorizza il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire, nel biennio 2023- 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Nel prospetto seguente è riportata la quantificazione degli oneri annui lordi per l'assunzione del predetto contingente di 70 dirigenti di seconda fascia.

MINISTERO GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	Incremento o contrattuale CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL	Unità	ONERE A REGIME DAL 2024
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.565,11	18.664,24	76.490,12	29.356,91	105.847,03	10.876,93	3.556,76	120.280,71	4.546,61	313,20	125.140,52	70	8.759.836,44

MINISTERO GIUSTIZIA	ANNO 2024	DAL 2025
SPESE FUNZIONAMENTO	315.000,00	31.500,00

MINISTERO GIUSTIZIA	ANNO 2023
SPESE CONCORSUALI	935.200,00

MINISTERO GIUSTIZIA	ANNO 2023	ANNO 2024	DAL 2025
RIEPILOGO ONERI	935.200,00	9.074.836,44	8.791.336,44

Nella tabella seguente sono quantificate, per l'anno 2023, le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento dei 70 dirigenti di seconda fascia:

DESCRIZIONE SPESA	2023
Locazione locali	560.000
Commissioni e vigilanza	93.800
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	140.000



Cancelleria e stampati	11.200
Assistenza in aula	130.200
Totale	935.200

Al comma 3 è prevista l'autorizzazione di spesa derivante dall'attuazione del comma 2, esemplificativamente riportata, nel dettaglio, nel prospetto seguente:

Riepilogo oneri:				
Qualifica	unità	2023	2024	2025 e a regime
Procedure concorsuali		935.200	0	0
Dirigenti di livello non generale	70	0	8.759.837	8.759.837
Spese di funzionamento		0	315.000	31.500
TOTALE ONERE		935.200	9.074.837	8.791.337

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 4 prevede, per le finalità ivi contemplate, l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, di una posizione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia. Nel prospetto seguente sono riportati gli oneri derivanti dall'istituzione della predetta posizione dirigenziale di livello generale:

MINISTERO GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2016- 2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale e lordo stato	Retribuzione e di risultato	Oneri su retribuzione e risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuali e CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022- 2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	Unità	ONERE A REGIME DAL 2024	RATEO (1° LUGLIO 2023)
DIRIGENTE I fascia	57.892,87	37.593,20	77.653,67	173.139,74	66.451,03	239.590,78	29.409,77	9.616,99	278.617,54	10.531,74	400,62	289.549,91	1	289.549,91	144.774,95

Il comma 5 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e prevede che per lo svolgimento dei compiti ivi indicati il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dal comma 4 pari a euro 144.775 per l'anno 2023 e a euro 289.550 annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,



nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 14 (Amministrazione penitenziaria)

La norma, al comma 1, al fine di riconoscere e valorizzare la specificità delle funzioni del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, prevede la corresponsione, quale accessorio, di una indennità annua differenziata in considerazione della diversa rilevanza dell'ufficio diretto.

Viene prevista una graduazione della somma corrisposta a seconda se si eserciti la direzione di un ufficio di primo livello con incarico superiore, ovvero di primo, di secondo o di terzo livello. L'indennità è prevista nella misura annua lorda di € 13.565 per gli incarichi di rilevanza superiore, di € 11.681 per gli incarichi di primo livello, di € 10.174 per gli incarichi di secondo livello e di € 9.420 per gli incarichi di terzo livello.

La disposizione prevede espressamente che la nuova indennità sia attribuita nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e trova la sua ratio nella necessità di compensare il personale dirigenziale penitenziario in ordine alla diversa tipologia degli incarichi svolti.

Il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, poiché le assunzioni ivi previste sono effettuate nel limite delle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione.

Al comma 3 si prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

L'onere, con decorrenza 1° settembre 2023, è stato calcolato come meglio evidenziato nella tabella seguente:



QUALIFICA	DAP	DGMC	TOTALE	INDENNITA' ANNUA LORDO DIPENDENTE	Fondo pensione	IRAP	INDENNITA' ANNUA LORDO STATO	TOTALE ANNUO LORDO STATO
					24,20%	8,50%		
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore	45	14	59	13.565,00	3.282,73	1.153,03	18.000,00	1.062.044,55
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello	55	27	82	11.681,00	2.826,80	992,89	15.500,00	1.271.056,33
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello	47		47	10.174,00	2.462,11	864,79	13.500,00	634.542,21
dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello	54		54	9.420,00	2.279,64	800,70	12.500,00	675.018,36
TOTALE	201	41	242					3.642.661,45
ONERE DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023								1.214.220,48

Il comma 4 incrementa la dotazione organica del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di 30 unità di dirigente penitenziario con conseguente autorizzazione, al comma 5, a reclutare il citato contingente, in aggiunta alle normali facoltà assunzionali, tramite procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

Non sono stati quantificati gli oneri per le procedure concorsuali necessarie all'assunzione delle predette 30 unità di dirigenti penitenziari considerato che si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso bandito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con decreto direttoriale 5 maggio 2020. In particolare, si evidenzia che nella graduatoria approvata con decreto direttoriale 3 agosto 2022, permangono n. 84 candidati "idonei non vincitori".



Pagina 18 di 44

UNITA'		onere stipendiale annuo		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033			
		qualifica stipendiale	base	base	acc./io	TOTALE	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI		DIRIGENTE GENERALE	167.855	53.080	220.935	3	55.233,75	12	220.935,00	9	165.701,25																
		CLASSE II																									
		CLASSE III	171.712	53.080	224.792	3	56.198,00	12	224.792,00	9	168.594,00																
		CLASSE IV	175.570	53.080	228.650								3	57.162,50	12	228.650,00	9	171.487,50									
		CLASSE V	179.427	53.080	232.507												3	58.126,75	12	232.507,00	9	174.380,25					
		CLASSE VI	183.285	53.080	236.365																3	59.091,25	12	236.365,00	9	177.273,75	
		CLASSE VII	187.142	53.080	240.222																			3	60.055,50		
		Totale oneri			3	55.233,75	12	220.935,00	12	221.899,25	12	224.792,00	12	225.756,50	12	228.650,00	12	229.614,25	12	232.507,00	12	233.471,50	12	236.365,00	12	237.329,25	
Totale unità		totale oneri				55.234		220.935		221.899		224.792		225.757		228.650		229.614		232.507		233.472		236.365		237.	
1																											



Il comma 11 contiene disposizioni di carattere procedurale e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15 (Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

La norma contiene misure necessarie a garantire lo svolgimento del concorso per magistrati ordinari, al fine di colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura modificando le norme in materia di composizione della commissione esaminatrice, che intervengono sull'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

In particolare, si prevede che sono nominati anche componenti supplenti della Commissione di concorso in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense. Si prevede che nel caso in cui i candidati al termine della prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente.

L'onere derivante dalla nomina dei 5 componenti supplenti è stato stimato in via prudenziale prevedendo che verrà corrisposta un'indennità nel limite di 10.000 euro pro capite, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che i 5 commissari provengano da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della Commissione. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna.

L'onere totale, pertanto, relativo alla possibilità di avvalersi di 5 commissari supplenti per la Commissione di esame è pari ad 89.000 euro annui a decorrere dal anno 2023, come meglio evidenziato nel prospetto seguente, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

n. componenti supplenti (a)	importo massimo del compenso per ciascun componente previsto dal DPCM 24 aprile 2020 (b)	totale compensi per integrazione commissione con componenti supplenti (c=a*b)	riunioni previste (d)	spese di viaggio per riunione (e)	spese vitto e alloggio per riunione (f)	totale trasporto e soggiorno (g=a*d*[e+f])	onere complessivo aggiuntivo per integrazione commissione (h=c+g)
5	10.000,00	50.000,00	12	150,00	500,00	39.000,00	89.000,00

Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)

Con legge 6 agosto 2021, n. 113, modificativa dell'art. 1, comma 7, del decreto istitutivo, è stato posto a carico della Scuola il trattamento economico accessorio del personale. A tale norma viene data attuazione con la previsione che, in attesa che possa aver luogo la contrattazione collettiva, istituisce una specifica indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. La disposizione prevede inoltre che il Fondo risorse decentrate



del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola e nell'ambito delle risorse disponibili nel suo bilancio, sono stabiliti i criteri, modalità e misura di tale trattamento accessorio, da determinarsi nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che nell'anno 2022 la Scuola, per un numero medio di unità di 40,5 (tenendo conto degli avvicendamenti di personale e dividendo i mesi complessivi per il numero di personale presente ogni mese), ha speso euro 132.644,28 per straordinario; ha, inoltre, accantonato euro 48.000,00 a titolo di FDR. Il totale lordo, quindi, destinato al trattamento accessorio è stato di euro 180.645 (totale lordo pro capite medio: 4.461 euro).

Considerate le maggiori attività di recente assegnazione che il personale in servizio presso la Scuola è chiamato a svolgere, come sopra esposto, con conseguente impegno oltre il normale orario di servizio, si è ipotizzata la corresponsione di un importo lordo pro capite medio stimato prudenzialmente in euro 9.000 all'anno.

Posto che a fine 2023 i dipendenti della Scuola saranno 49, così quasi raggiungendo il pieno organico (n. 50 unità), gli oneri recati dal presente intervento normativo sono rappresentati come nella seguente tabella:

<i>Unità di personale</i>	Totale lordo pro-capite	Onere totale a carico del bilancio della Scuola
50	9.000	450.000

Si precisa che allo stato sono già a carico del bilancio della Scuola superiore della magistratura il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio.

Il FDR non è stato pagato per impossibilità di dare attuazione alla norma che impone la contrattazione sindacale in difetto di autonome rappresentanze.

A questa mancanza sopperisce l'istituzione dell'indennità di funzione in quota fissa, da corrisponderci mensilmente e in quota variabile, da corrisponderci annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto.

All'onere derivante dall'attuazione della modifica normativa di cui al comma 1, si provvede per la quota di euro 180.645 nell'ambito delle risorse assegnate annualmente al bilancio della Scuola superiore della magistratura e per la quota di euro 269.355 per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Il comma 3 è volto a incrementare le risorse da destinare al potenziamento delle attività istituzionali del Ministero della giustizia. A tal fine si prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del predetto Ministero, da ripartire con decreti ministeriali, con una dotazione di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, per il medesimo importo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Restano fermi i trattamenti economici del personale del Ministero della giustizia.

Si tratta delle risorse relative all'istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura.

La Scuola è un ente pubblico non economico con personalità giuridica sia di diritto pubblico che di diritto privato; essa gode di piena autonomia organizzativa, funzionale, gestionale, negoziale e



contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, secondo il disposto dell'art. 1 del d. lgs. n. 26 del 2006, da ultimo modificato con d. lgs. n. 113 del 2021, di attuazione, con modifiche, del decreto-legge n. 80 del 2021.

Annualmente la legge di bilancio prevede l'assegnazione delle risorse da destinare alla Scuola superiore della magistratura sul capitolo 1478 del Bilancio del Ministero della Giustizia, denominato «Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura», che reca allo stato uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni del triennio 2023/2025.

Tenuto conto delle evidenze contabili della Scuola Superiore della Magistratura la predetta riduzione non ne compromette il funzionamento e la gestione delle attività di competenza.

Art. 17 (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

La disposizione apporta modificazioni al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 150/2022, prevedendo che per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

L'intervento normativo ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare temporaneamente la vigenza delle attuali modalità telematiche di svolgimento delle attività processuali e procedurali in materia di impugnazioni, già sperimentate nella fase emergenziale, sino al momento della piena operatività del nuovo processo penale telematico. Gli adempimenti connessi alle attività collegate potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto meccanismi già ampiamente sperimentati e che hanno trovato piena adesione da parte degli operatori nell'ambito delle misure adottate durante e successivamente alla fase dell'emergenza sanitaria.

Art. 18 (Misure in materia di giustizia tributaria)

La disposizione, al comma 1, prevede una modifica del programma di immissione in servizio dei nuovi 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'articolo 1, comma 10, della legge n. 130/2022.

In particolare, la norma dispone il seguente nuovo piano di assunzioni, mediante concorso pubblico indetto secondo le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 545/1992:

- n. 68 unità nell'anno 2024, a cui aggiungere il numero dei magistrati tributari non assunti nell'ambito della procedura di transito di cui ai commi da 4 a 7 dell'articolo 1 della legge n. 130/2022;
- n. 204 unità nell'anno 2026;
- n. 204 unità nell'anno 2029.

Di seguito è riportata la nuova proiezione degli oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze nel periodo 2023-2049, in base al nuovo piano assunzionale delle 576 unità che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria. In particolare, nell'ultima colonna (oneri differenziali) sono individuati annualmente i risparmi di spesa o i maggiori costi rispetto agli oneri riportati nella corrispondente tabella presente nella Relazione tecnica alla legge n. 130/2022.

Oneri assunzioni	Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	Assunzioni 2026	Assunzioni 2029	Totale nuovi costi	Oneri differenziali
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------------



Anno	Legge 130/2022	Unità Giudici Unità cumulate	34	134	204	204	576	
2023	9,91	34	3,37				3,37	-6,54
2024	16,65	168	3,37	13,28			16,65	0,00
2025	23,76	168	3,49	13,28			16,78	-6,98
2026	30,74	372	3,49	13,77	20,22		37,48	6,74
2027	39,85	372	4,21	13,77	20,22		38,20	-1,65
2028	48,28	372	4,21	16,61	20,96		41,78	-6,49
2029	57,21	576	4,38	16,61	20,96	20,22	62,17	4,97
2030	65,98	576	4,38	17,28	25,28	20,22	67,17	1,20
2031	68,51	576	4,56	17,28	25,28	20,96	68,08	-0,43
2032	70,88	576	4,56	17,96	26,31	20,96	69,78	-1,10
2033	73,51	576	4,73	17,96	26,31	25,28	74,28	0,77
2034	75,97	576	4,73	18,63	27,33	25,28	75,97	0,00
2035	77,50	576	4,90	18,63	27,33	26,31	77,17	-0,33
2036	81,85	576	5,91	19,30	28,36	26,31	79,88	-1,97
2037	85,20	576	6,01	23,30	28,36	27,33	85,01	-0,19
2038	89,04	576	6,21	23,69	29,39	27,33	86,62	-2,42
2039	92,35	576	6,21	24,48	35,47	28,36	94,52	2,17
2040	96,02	576	6,33	24,48	36,06	28,36	95,24	-0,79
2041	99,24	576	6,33	24,97	37,27	29,39	97,95	-1,29
2042	104,82	576	7,14	24,97	37,27	35,47	104,84	0,02
2043	109,31	576	7,14	28,14	38,01	36,06	109,35	0,04
2044	111,76	576	7,14	28,14	38,01	37,27	110,55	-1,21
2045	114,02	576	7,14	28,14	42,84	37,27	115,39	1,36
2046	115,88	576	7,14	28,14	42,84	38,01	116,13	0,25
2047	117,74	576	7,14	28,14	42,84	38,01	116,13	-1,61
2048	119,35	576	7,14	28,14	42,84	42,84	120,96	1,61
2049	120,96	576	7,14	28,14	42,84	42,84	120,96	0,00

Ai fini della quantificazione degli oneri differenziali rispetto all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 130/2022, è stato considerato il numero di 34 giudici c.d. "togati" individuato nella graduatoria provvisoria per il transito nella magistratura tributaria di cui al bando n. 9/2022, delibera n. 1559 del 15 novembre 2022, approvata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.



Sempre con riguardo al transito dei giudici c.d. “togati”, è necessario considerare, altresì, che, per assicurare la neutralità finanziaria, il Ministero dell’economia e delle finanze apporterà, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse nell’ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di provenienza dei magistrati (Ministero della giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della difesa).

La disposizione di cui al comma 2, lettera c), sostituisce il comma 2 dell’art. 4-*quater* del D.lgs. n. 545/1992, prevedendo un aumento a n. 29 unità del numero dei componenti della Commissione di concorso per l’assunzione dei nuovi magistrati e prevedendo la possibilità di formare fino a 2 sottocommissioni.

Tale incremento del numero di componenti non comporta maggiori oneri di spesa, atteso che la proiezione dei costi per lo svolgimento delle prove concorsuali stimata nella legge n. 130/2022 è stata prudenzialmente determinata sulla base degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia in occasione dei concorsi per l’assunzione dei magistrati ordinari, in relazione ai quali la relativa Commissione di concorso è formata da 29 componenti (Cfr. art. 5 del D.lgs. n. 160/2006 e RT relativa all’art. 26-bis del decreto-legge n. 118/2021).

Per tale motivo, si conferma la congruità degli importi di spesa autorizzati dalla citata legge n. 130/2022 con riguardo agli oneri correlati con il funzionamento della Commissione di concorso, stimati in 470.000 euro.

(RT dell’art. 26-bis del decreto-legge n. 118/2021)

n. componenti Commissione concorso magistrato ordinario	Importo massimo del compenso per ciascun componente della Commissione previsto dal DPCM 24 aprile 2020 previsto per il reclutamento di personale dirigenziale	Totale compensi componenti Commissione	Commissari in trasferta	Spese di viaggio al r	n. riunioni previste (3 gg per ogni riunione)	Spese vitto e alloggio per 3 gg e 2 notti	Spese di trasporto e soggiorno componenti della Commissione	Onere complessivo
34	€ 10.000	€ 340.000	17	€ 150	12	€ 500	€ 132.600	€ 472.600

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla rimodulazione delle assunzioni dei magistrati tributari togati, pari a 6,74 milioni di euro per l’anno 2026, 4,97 milioni di euro per l’anno 2029, 1,2 milioni di euro per l’anno 2030 0,77 milioni di euro per l’anno 2033, 2,17 milioni di euro per l’anno 2039, 0,02 milioni di euro per l’anno 2042, 0,04 milioni di euro per l’anno 2043, 1,36 milioni di euro per l’anno 2045, 0,25 milioni di euro per l’anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l’anno 2048 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 19 (Disposizioni in materia di Comitato ETS)

La norma prevede la sostituzione della Segreteria tecnica attualmente prevista dall’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, formata da 5 funzionari, di cui uno con la funzione di coordinatore, appartenenti alla Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica competente per materia, con una Segreteria tecnica formata da 5 unità e da un coordinatore cui viene corrisposto un compenso analogo a quanto previsto per i membri del Comitato ETS ai sensi del comma 12, primo periodo, dell’articolo 4.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi per il Comitato e per la Segreteria tecnica graveranno sui proventi delle aste CO2, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 47 del 2020. Peraltro, la norma non predetermina tale compenso ma la quantificazione dello stesso verrà stabilita nel decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora *Ministro delle*



imprese e del Made in Italy) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 47 del 2020; è pertanto in quella sede che si provvederà alla quantificazione dei compensi in argomento che troveranno copertura con i proventi delle aste, tenuto conto degli importi sostanzialmente marginali rispetto all'entità delle somme provenienti dalle aste stesse.

Art. 20 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

Al comma 1, la lettera a), numero 1 sostituisce parzialmente la lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 prevedendo il ripristino dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR e successivamente la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta e stabilendo il passaggio dell'oggetto delle prove scritte, da disciplinare a pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico.

Il comma 1, lettera a), numero 2 modifica il contenuto della prova orale che accerterà le conoscenze e le competenze disciplinari del candidato.

Il comma 1, lettera a), numero 3 prevede che le graduatorie sono integrate per i posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Il comma 1, lettera a), numero 4 elimina la graduatoria dei “vincitori non abilitati” di cui all'art. 59, comma 10, lettera d)-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 e conseguentemente la lettera c) del comma 1 della disposizione in esame abroga il comma 10-*ter* dell'art. 59 che prevedeva l'inserimento in coda dei vincitori non abilitati.

Le predette disposizioni sono di natura ordinamentale e pertanto non producono nessun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 1, lettera b) modifica il comma 10.1 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 avente ad oggetto le modalità per la redazione dei quesiti della prova scritta dei concorsi prevedendo l'inserimento tra i soggetti titolati a redigere i quesiti oltre alle università anche dei consorzi universitari e gli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del FORMEZ PA nonché l'abolizione delle linee guida di cui al secondo periodo del comma 10.1.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, nel modificare l'art. 47 comma 11 del DL 36/2022, dispone l'eliminazione dell'integrazione delle graduatorie concorsuali con i candidati risultati “idonei” per i concorsi cd. PNRR e si precisa che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico dello Stato.

Le novelle del comma 3 apportano modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 finalizzate a rendere maggiormente attuabile la riforma del reclutamento dei docenti - Missione 4, Riforma 2.1 - prevista dal PNRR, già avviata con l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le novelle introducono modifiche volte ad assicurare su tutto il territorio nazionale l'omogeneità dell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale nonché a rendere più efficace il nuovo modello formativo.

In particolare, la novella di cui al comma 3, lettera a) interviene sull'articolo 2-*bis* “Percorso universitario e accademico di formazione iniziale”, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 al fine di sopprimere il tetto massimo del numero di soggetti che è possibile abilitare di anno in anno. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, lettera b) novella l'articolo 2-*ter*, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2017 abrogando il tirocinio per i soggetti che essendo già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e che sono in possesso della specializzazione sul sostegno intendano conseguire l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione prevedendo che l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale non



comprenda tirocinio. Inoltre, al fine di agevolare l'acquisizione dei 30 CFU/CFA da parte di tali soggetti è previsto che tali percorsi possano essere svolti con modalità telematiche, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo e quindi anche in misura superiore al 20%. Tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico dello Stato. In merito alla novella di cui al comma 3, lettera b) si ricorda che il costo del percorso abilitativo per l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale da parte di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno è a carico di ciascun discente.

La novella di cui al comma 3, lettera c) incide sull'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 disciplinando l'ipotesi del mancato superamento del percorso di formazione iniziale per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e che, conseguentemente, per poter conseguire l'abilitazione, debbano completare il percorso di formazione iniziale contestualmente al contratto annuale di supplenza. La norma consente a tali candidati di ripetere la prova finale del percorso di formazione iniziale, il cui mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso. L'intervento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello stato essendo i costi relativi all'eventuale ripetizione della prova a carico del candidato. La novella di cui al comma 3, lettera d) apporta modificazioni all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 recante il regime transitorio per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo del nuovo sistema di formazione iniziale che hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello stato.

La novella di cui comma 3, lettera e) interviene sull'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 anticipando dal settembre 2025 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale è richiesto il possesso dell'abilitazione quale requisito di partecipazione al concorso per docenti tecnico – pratici (ITP). La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 detta una disciplina speciale in relazione alla determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di tutto il personale scolastico, demandando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione specifica dei suddetti compensi. La ratio della norma si rinviene nel fatto che la disciplina generale vigente per tutte le pubbliche amministrazioni non prende in considerazione molte delle peculiarità dei concorsi per l'assunzione del personale scolastico.

La norma non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica demandando al decreto interministeriale la determinazione dei compensi per i concorsi del personale scolastico e specificando che all'attuazione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, i compensi dei membri delle commissioni saranno determinati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Come previsto dal comma 5, l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il comma 6 è neutro dal punto di vista finanziario. Infatti, con la modifica alla doppia procedura concorsuale prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si interviene esclusivamente per rideterminare, per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025, la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Dette procedure sono state già autorizzate ai sensi dell'articolo 1-bis,



comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, pertanto, dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

Il comma 1, per le finalità ivi previste, autorizza un incremento della vigente dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito di due dirigenti generali e di otto dirigenti non generale. Inoltre, per le medesime finalità, il comma 2 autorizza il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, al reclutamento di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono stati così quantificati:

MIM	Totale trattamento in fondamento e posizione fissa e variabile lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione e procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR CONTR 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
DIRIGENTI fascia	202.918,51	33.474,91	10.946,30	247.339,71	9.349,44	400,62	257.089,78	2	514.179,56	171.393,19
MIM	Totale trattamento in fondamento e posizione fissa e variabile lordo stato	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione e procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022-2024 *13 Lordo Stato	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR CONTR 3,78% CCNL 2019-2021 e IVC decorrenza 2022	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
DIRIGENTI II fascia	103.272,57	17.584,41	5.848,20	127.065,18	4.800,80	313,20	132.119,17	8	1.056.953,39	352.317,90

MIM	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2024)	Oneri 2023 (rateo 4 mesi)
Funzionari	41.676,14	2.922,28	44.598,42	40	1.783.936,80	594.645,60

TOTALE anno 2023 spesa personale	1.118.356,58
TOTALE a regime dal 2024 spesa personale	3.355.069,74

	Spese concorso anno 2023	Spese funzionamento anno 2023	Spese funzionamento a regime dal 2024	Oneri complessivo 2023	Oneri complessivo a regime dal 2024
Spese concorso e funzionamento	300.000,00	167.753,49	33.550,70	467.753,49	33.550,70



Oneri complessivi anno 2023		1.586.110,07
Oneri complessivi a regime dal 2024		3.388.620,44

Il comma 3 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di euro 6.000.000 per l'anno 2023, di euro 7.500.000 per l'anno 2024 e di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 4 autorizza la spesa di euro 7.586.111 per l'anno 2023, di euro 10.888.621 per l'anno 2024 e di euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 22 (Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

L'intervento normativo è finalizzato a garantire la piena funzionalità degli uffici del Ministero dell'Interno, prevedendo la deroga, fino al 31 dicembre 2027, al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inerente al conferimento di incarichi di dirigente di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, nel limite massimo di due unità ulteriori.

Il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia con incarico è pari a quello dei dirigenti di prima fascia.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica come anche chiarito dalla clausola di invarianza finanziaria al comma 2

Art. 23 (Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)

La norma è volta ad apportare le propedeutiche modifiche ordinamentali per assicurare la collocazione più funzionale alle esigenze dell'Amministrazione della P.S. per una delle tre nuove unità della dotazione organica dei Dirigenti generali di pubblica sicurezza.

In tal senso, al comma 1, viene prevista l'istituzione del nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, diretto da un Dirigente generale di pubblica sicurezza, assicurando, come accennato, la collocazione per l'ultima delle tre nuove figure dirigenziali.

L'Ispettorato citato viene a costituire un'articolazione con funzioni strumentali e di supporto, dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'istituzione dell'Ispettorato ha la finalità di assicurare un più efficace coordinamento di attività connotate da profili gestionali espletate da strutture (Servizio assistenza e attività sociali, Ufficio per i Gruppi sportivi della Polizia di Stato e Servizio tecnico-gestionale del Dipartimento) allo stato dislocate in due Direzioni centrali del Dipartimento (Direzioni centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale), assicurando, altresì, di sgravare i carichi di lavoro delle predette articolazione di livello dirigenziale generale.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dell'articolazione, delle competenze e della dotazione organica dell'istituendo Ufficio, chiarendo, altresì, che l'istituendo Ispettorato acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.

La disposizione, pertanto, riveste carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I successivi commi 3, 4, 5 e 6 prevedono diverse misure propedeutiche all'istituzione della nuova figura di ufficio di livello dirigenziale generale.



In particolare, il comma 3 prevede l'istituzione della nuova categoria degli Ispettorati della Polizia di Stato, con funzioni di carattere strumentale e di supporto, demandando, al comma 5, ad un regolamento, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le necessarie modifiche da apportare al d.P.R. n. 208 del 2001 circa l'assetto delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Inoltre, viene disposto, al comma 4, il necessario allineamento dell'assetto delle funzioni assegnate alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, di cui alla Tabella A allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Il comma 6 stabilisce che, con successivi provvedimenti, vengano apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della P.S.

Il comma 7 prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Di seguito si riporta il prospetto della forza organica dei tre uffici che confluiranno nell'istituendo Ispettorato.

SERVIZIO ASSISTENZA ED ATTIVITA' SOCIALI

	1^ Divisione	2^ Divisione	3^ Divisione	TOTALE
Dirigente Superiore della Polizia di Stato				1
Dirigenti Ordinari della P. di S.	4	4		8
Dirigenti Tecnici della P. di S.	//	//	//	0
Direttivi Ordinari della P. di S.	2	1	//	3
Direttivi Tecnici della P. di S.	//	//	//	0
Ispettori Ordinari della P. di S.	7	11	2	20
Ispettori Tecnici della P. di S.	1	1	1	3
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	3	10	1	14
Sovrintendenti Tecnici della P. di S.	4	1	//	5
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	13	20	1	34
Ass/Ag. Tecnici della P. di S.	1	1	//	2
Dirigente di 2^ Fascia	//	//	1	1
Funzionario Amm.vo	2	2	//	4
Funzionario Econ. Finan.	3	6	5	14
Funzionario Informatico	//	1	1	2
Assistente Amm.vo	3	1	1	5
Assistente Econ. Finan.	1	1	4	6
Operatore Amm.vo	2	2	//	4
Ausiliario	//	1	//	1



Totale Personale P. di S.	35	49	5	90
Totale Personale Amm.ne Civile	11	14	12	37
TOTALE	46	63	17	127

UFFICIO PER IL GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO

	TOTALE
Dirigente superiore della P. di S.	1
Dirigenti ordinari della P. di S.	2
Ispettori Ordinari della P. di S.	10
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	9
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	14
Assistente Amm.vo	1
Totale Personale P. di S.	36
Totale Personale Amm.ne Civile	1
TOTALE	37

SERVIZIO TECNICO GESTIONALE DEL DIPARTIMENTO

	1^ Divisione	2^ Divisione	3^ Divisione	TOTALE
Dirigente superiore della Polizia di Stato	=	=	=	1
Dirigenti Tecnici della P. di S.	1	1	7	9
Direttivi Ordinari della P. di S.	1	1	//	2
Direttivi Tecnici della P. di S.	//	2	1	3
Ispettori Ordinari della P. di S.	14	7	6	27
Ispettori Tecnici della P. di S.	7	11	4	22
Sovrintendenti Ordinari della P. di S.	88	13	11	112
Sovrintendenti Tecnici della P. di S.	3	33	4	40
Ass/Ag. Ordinari della P. di S.	144	36	12	192
Ass/Ag. Tecnici della P. di S.	7	8	1	16



Funzionario Amm.vo	1	1	2	4
Funzionario Econ. Finan.	1	1	1	3
Assistente Amm.vo	1	1	1	3
Operatore Amm.vo	//	2	2	4
Operatore Tecnico	//	//	1	1
Totale Personale P. di S.	265	112	46	424
Totale Personale Amm.ne Civile	3	5	7	15
TOTALE	268	117	53	439

Art. 24 (Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del governo)

Con riguardo al comma 1, si configura come fonte di autofinanziamento e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, la disposizione è diretta a definire la quota di risorse, già ordinariamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del menzionato articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 79/2012 da destinare, nell'ambito di tutti gli interventi urgenti ed indifferibili, al potenziamento del settore informatico, ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nonché alla copertura delle spese relative alla gestione dei veicoli sequestrati.

Al comma 2 si prevede l'assunzione a tempo determinato, a decorrere dal 1° settembre 2023 e per la durata di un anno e comunque non superiore al 31 agosto 2024 di 30 unità dell'Area Funzionari per un costo complessivo di euro 1.414.037. Conseguentemente, la spesa prevista risulta pari a euro 471.346 per il 2023 e a euro 942.691 per il 2024.

Trattamento Economico Unitario Complessivo

Posizione Economica	stipendio	13.ma	IVC 2022 - 2024	Indennità di amministrazione	Totale Competenze fisse netto oneri STATO	Oneri Stato su competenze fisse	FRD 2022 lordo oneri Stato	Totale lordo oneri STATO
AREA FUNZIONARI	23.501,93	1.968,49	117,48	4.554,76	30.142,45	11.568,67	1.460,93	43.172,05
N. Unità								30
Totale trattamento economico fondamentale								1.295.162
Straordinario								68.475
Buoni pasto								50.400
Trattamento economico accessorio								118.875
Totale onere complessivo								1.414.037



Comma 3 Il costo complessivo per il citato potenziamento è quantificabile complessivamente in euro 520.000,00, destinato, in particolare a finanziare interventi di adeguamento delle infrastrutture di rete, acquisti di apparecchiature informatiche, ivi comprese le dotazioni delle postazioni di lavoro, l'approvvigionamento di servizi informatici specialistici e del materiale informatico di consumo.

Il costo per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il citato potenziamento è quantificabile in euro 260.000,00 così ripartito:

Potenziamento Infrastrutture di rete	€ 107.000,00
Apparecchiature informatiche	€ 76.000,00
Servizi informatici specialistici	€ 42.000,00
Materiale informatico di consumo	€ 35.000,00

Comma 4 Al fine di assicurare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo interessate, è prevista la corresponsione di compensi a fronte delle necessarie prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale. Lo stanziamento copre le maggiori spese per le prestazioni rese per il lavoro straordinario fino al 30 giugno 2024, determinandole in un plafond di 15 ore mensili medie, per un numero di 200 unità, attualmente in servizio presso le predette Prefetture-U.T.G.

La stima dei costi è stata determinata al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media convenzionale di € 20,94 l'ora.

Prestazioni di lavoro straordinario per personale delle Prefetture UTG

200 unità x 15 ore mensili x 12 mesi x 20,94 € ora

Lordo dipendente	Oneri Stato	irap	Totale 12 mesi	Importo per singola annualità 2023 e 2024
€ 568.078,00	€ 137.475,00	€ 48.287,00	€ 753.840,00	€ 376.920

Comma 5: la disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale ed è diretto a correggere una contraddizione che risulta contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/98 (TUI), a seguito delle modifiche operate dall'articolo 3, comma 2, del DL 20/2023, poiché sancisce nella prima parte dell'articolo la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4» del testo unico dell'immigrazione e, immediatamente dopo, sancisce la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4».

La possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione al di fuori delle quote previste dal decreto flussi non è suscettibile di generare una maggiore affluenza di cittadini di paesi terzi, in quanto trattasi di cittadini già residenti sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione che abilita comunque allo svolgimento di attività lavorativa, seppure limitatamente a 1040 ore annui. Con la conversione del permesso di soggiorno in lavoro è possibile lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La modifica, pertanto, non comporta nessun aggravio di oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6: prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale



2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Di seguito una tabella di riepilogo degli oneri:

	2.023	2.024
comma 2	471.346	942.691
comma 3	260.000	260.000
comma 4	376.920	376.920
Totale	1.108.266	1.579.611

Art. 25 (Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

Prevede che il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le spese legate all'esercizio delle funzioni trasferite continuano ad essere finanziate ai sensi dell'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 e sono già iscritte sui pertinenti capitoli del Programma "Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Con le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno necessaria ai fini dell'attuazione del presente comma.

Art. 26 (Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Comma 1: prevede l'istituzione di due nuovi uffici di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da affidare a un prefetto, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno, nella relativa qualifica, e ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Di seguito sono quantificati i costi, in applicazione del DPR 70/2022, con riferimento ad un prefetto titolare di incarico di fascia B di particolare rilevanza.

Nel trattamento economico fondamentale sono compresi lo stipendio tabellare (€ 106.832,02), la retribuzione di posizione parte fissa e variabile (€ 47.739,51) e l'indennità di vacanza contrattuale a regime anno 2022 (€ 534,17). Nel trattamento economico accessorio sono compresi l'indennità lg. 121/81 aggiornata al 1/1/2022 (€ 17.304,99) e la retribuzione di risultato Prefetto fascia B (definita anno 2020 € 19.416,43). Tutti gli importi sono per 13 mensilità.

QUALIFICA	Trattamento economico fondamentale	Trattamento economico accessorio	Totale unitario lordo oneri dipendente	Totale unitario lordo oneri STATO
Prefetto fascia B particolare rilevanza	€ 155.105,70	€ 36.721,42	€ 191.827,12	€ 263.364,59

Costo dal 1/9 /2023 al 31/12/2023

QUALIFICA	Trattamento economico Annuo lordo Stato	Totale lordo oneri STATO dal 1/9/2023 al 31/12/2023
Prefetto fascia B particolare rilevanza	€ 263.364,59	€ 87.788,20

Comma 2: prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 87.789 per l'anno 2023 e a euro 263.365 annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La copertura dei costi relativi al dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco preposto all'ulteriore ufficio istituito è assicurata dall'articolo 15, comma 19 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44.

Il comma 3 stabilisce, infine, che al di là dei suddetti oneri, derivanti dall'incremento in organico di un posto di prefetto e di un posto di dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini dell'istituzione delle due nuove articolazioni dipartimentali di livello dirigenziale generale si provveda, con invarianza di spesa, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, che vengono solo differentemente allocate nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Dell'onere cumulativo, derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 viene data dimostrazione nel prospetto che segue:



ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA		
RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE		
	Unità	Maggior onere
Csq generici	754	318.820
Radoriparatori	8	
AIB	15	
Specialisti		
Nautici di macchina	40	20.029
Nautici di coperta	35	17.526
Sommozzatori	58	32.336
Piloti di aeromobile	26	13.354
<i>Totale csq specialisti</i>	159	83.245
Totale CSQ	936	402.065

Le Tabelle sotto riportate evidenziano la costruzione del suddetto onere in relazione alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per il numero dei posti sopra indicati, corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021:

Capo squadra non specialista				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	90	191,59	9.682.670
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	35	74,51	3.765.483
Capo squadra	777	55	117,08	6.236.008
			191,59	10.001.490
			Maggior onere:	318.820
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Capo squadra	47.961,42	5.300,37	53.261,79	
Vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	5.300,37	50.538,75	



Nautici di macchina				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	90	9,86	482.518
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	35	3,84	187.646
Nautico di macchina capo squadra	40	55	6,03	314.901
			9,86	502.547
Maggior onere:				20.029
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di macchina capo squadra	47.961,42	4.283,56	52.244,98	
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	48.921,91	
Nautici di coperta				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	90	8,63	422.203
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	35	3,36	164.190
Nautico di coperta capo squadra	35	55	5,27	275.539
			8,63	439.729
Maggior onere:				17.526
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di coperta capo squadra	47.961,42	4.283,56	52.244,98	
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	48.921,91	



Sommozzatori				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	90	14,30	746.413
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	35	5,56	290.272
Sommozzatore capo squadra	58	55	8,74	488.477
			14,30	778.749
Maggior onere:				32.336
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Sommozzatore capo squadra	47.961,42	7.930,15	55.891,58	
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	6.953,37	52.191,75	
Piloti di aeromobile				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	90	6,41	369.951
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	35	2,49	143.870
Pilota di aeromobile capo squadra	26	55	3,92	239.435
			6,41	383.305
Maggior onere:				13.354
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Pilota di aeromobile capo squadra	47.961,42	13.153,22	61.114,65	
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	12.467,70	57.706,07	

Ai sensi del comma 6, la copertura finanziaria delle onere complessivo derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023 è garantita con ricorso alla corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



Art. 27 (Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

La norma prevede al comma 1 l'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito ANBSC o Agenzia) di 100 unità di personale non dirigente, da coprire attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 autorizza la spesa per il reclutamento delle unità di cui al comma 1. Gli oneri assunzionali *pro capite* sono stati quantificati, trattandosi di reclutamento tramite procedure di mobilità, in via prudenziale, quale retribuzione tabellare comprensiva della media dei differenziali stipendiali.

ANBSC	Trattamento economico fondamentale (lordo Stato)	Trattamento economico accessorio (lordo Stato)	Retribuzione pro capite totale (lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri retributivi a regime dall'anno 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 4 mesi)
FUNZIONARI	50.937,17	7.962,00	58.899,17	100	5.889.916,60	1.963.305,53

Per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 4 mesi (decorrenza assunzioni prevista per il 1° settembre 2023) in considerazione dei necessari tempi tecnici connessi al completamento delle procedure finalizzate all'assunzione del personale di cui trattasi.

Il totale degli oneri assunzionali previsti è il seguente:

	rateo 2023	a decorrere 2024
Oneri assunzionali	1.963.305,53	5.889.916,60
Spese buoni pasto	64.551,67	193.655,00
Totale oneri assunzionali	2.027.857,20	6.083.571,60

Il comma 3 autorizza gli oneri di funzionamento (quantificati forfettariamente, in relazione al dato storico), mentre il comma 4 autorizza la corresponsione di oneri per il lavoro straordinario, corrispondentemente alle seguenti tabelle:

	rateo 2023	a decorrere 2024
Spese di funzionamento	202.731,36	608.194,10

	rateo 2023	a decorrere 2024
Spese straordinario	170.918,00	512.753,00

	rateo 2023	a decorrere 2024
Oneri complessivi	2.401.506,56	7.204.518,70

Il comma 5 prevede la copertura degli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per l'anno 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 28 (Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo reca disposizioni volte a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le p.a. garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali. Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



CAPO II**Disposizioni in materia di agricoltura****Art. 29 (Misure di contrasto alla peste suina africana)**

Al fine di implementare le misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), la disposizione interviene sull'articolo 2 della legge 7 aprile 2022, n. 29, sostituendone il comma 2. In particolare, si prevede un potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per garantire l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. In generale, le attività previste nelle lettere da a) a f) consistono sostanzialmente in attività di coordinamento, controllo, pianificazione verifica che sono tipiche delle gestioni commissariali. Con particolare riguardo a quanto previsto alla lettera g) si evidenzia che le attività ivi previste e derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi, vengono svolte avvalendosi delle medesime strutture regionali competenti. L'esercizio del potere sostitutivo, infatti si concretizza nella sostituzione del Commissario agli organi apicali nei confronti dei quali viene acclarata l'inerzia nelle attività loro assegnate con la possibilità di avvalersi pienamente delle loro strutture amministrative e operative. Nella seconda procedura prevista dalla medesima lettera g), alternativa a quella sopra descritta, il Commissario può decidere di affidare il servizio a ditte specializzate. Tale circostanza potrebbe determinarsi ad esempio qualora il Commissario rilevi l'inadeguatezza delle strutture regionali allo svolgimento del servizio. Al concretizzarsi di tale ipotesi il Commissario utilizza i fondi già previsti al comma *quinquies* dell'articolo 2. La disposizione, pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30 (Potenziamento sistemi di controllo PAC 2022/2027)

La disposizione, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, interviene sulle attività svolte da AGECONTROL, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel campo dei controlli e del contrasto alle frodi di carattere agro-alimentare.

Tutte le attività svolte rientrano nella generale funzione che AGECONTROL svolge per conto del MASAF e pertanto la disposizione è, pertanto, di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31 (Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)

La disposizione autorizza, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca Dati Unica Zootecnica (BDUZ), al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità e in forma digitale e organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, la spesa di 3 milioni di euro, per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per la prosecuzione del Progetto LEO (*Livestock Environment Opendata*) che ha come obiettivo quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore, per sostenere e migliorare la qualità delle produzioni zootecniche italiane nel rispetto del benessere animale e dell'ambiente.

Alla copertura degli oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASAF.



Art. 32 (Implementazione della carta dell'uso dei suoli)

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così provvedendosi anche ad una riqualificazione della spesa trattandosi di risorse che verranno utilizzate per investimenti.

CAPO III**Disposizioni urgenti in materia di sport****Art. 33 (Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)**

Il quadro normativo è recato dall'articolo 86, comma 4, del TUIR, che prevede, come regola generale, che le plusvalenze, diverse da quelle a cui si applica la c.d. *participation exemption*, di cui al successivo articolo 87, concorrano a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono conseguite.

Tuttavia, nel caso in cui oggetto di cessione siano beni posseduti da almeno tre anni, è facoltà del contribuente ripartire la plusvalenza realizzata in quote costanti in un massimo di cinque periodi d'imposta.

Per le società sportive professionistiche tale possibilità può essere esercitata anche qualora i beni, la cui vendita ha generato plusvalenza, siano posseduti da un solo anno.

In particolare, l'intervento di cui al comma 1, lett. a) modifica la facoltà per le società sportive di ripartire le plusvalenze in cinque anni ai fini della determinazione del reddito, limitandola al caso di possesso per almeno due anni.

La misura di cui al comma 1, lett. b) limita l'ammontare della plusvalenza oggetto di ripartizione in cinque anni alla sola quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro. Le suddette disposizioni intendono restringere la possibilità di ripartizione delle plusvalenze ai fini della determinazione del reddito.

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati analizzati i dati delle società sportive professionistiche estratti dalle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021 (dati provvisori) rilevando le plusvalenze prodotte nel 2021 e sottoposte a rateizzazione in cinque esercizi. Nell'assunzione che tali plusvalenze non siano rateizzate, per alcuni soggetti emergerebbe un maggiore reddito imponibile, considerando anche soggetti con perdite fiscali che potrebbero in questo scenario presentare un reddito imponibile.

Sebbene le condizioni previste dalla normativa proposta siano molto specifiche e quindi non valutabili puntualmente, la portata delle innovazioni normative è restrittiva e quindi suscettibile di produrre effetti positivi. In un'ottica prudenziale, si stima che l'1% dell'ammontare medio delle plusvalenze del triennio 2019-2021 valutate in circa 653 milioni di euro (FIGC Report calcio 2022 – Conto economico serie A, B e C) si trasformi in maggior reddito imponibile.

Tutto ciò premesso, considerando tale importo come stabile negli anni, si stimano i seguenti effetti sul gettito nell'ipotesi di entrata in vigore nel 2023:



	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	2,74	0,88	0,49	0,10	-0,29	0

in milioni di euro

Conseguentemente viene incrementato il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026 e di 100.000 euro nell'anno 2027.

Ai relativi oneri finanziari si provvede, per gli anni dal 2024 al 2027 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1, mentre all'onere derivante dal medesimo comma 1, valutato in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 34 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

Il comma 1 prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di far sì che le penalizzazioni che originano da controversie aventi ad oggetto sanzioni che mutano la classifica, siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 35 (Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

Le disposizioni contenute nell'articolo si impongono al fine di razionalizzare la disciplina, precedentemente prevista dall'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la fase pandemica, e successivamente estesa fino al 2025 dall'articolo 5-quaterdecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

L'articolo 5-quaterdecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha, infatti, prorogato fino al 2025, con l'estensione al mondo del dilettantismo, la cognizione, in unico grado, del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che, causa emergenza COVID – 19, il legislatore gli aveva - appositamente ed in via eccezionale - attribuito sulle controversie relative all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, prevedendo, allo stesso tempo un "procedimento acceleratissimo" dinanzi al giudice amministrativo.

La norma mantiene la cognizione del Collegio di Garanzia, in unico grado e nel merito, esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto i campionati professionistici, per scongiurare che, a fronte del mutato contesto sociosanitario e conseguentemente di organizzazione delle istituzioni di giustizia sportiva e amministrativa, queste si trovino a dover decidere potenzialmente, in un arco temporale estremamente limitato, centinaia di casi, alcuni di valenza locale, tradizionalmente non di competenza dei tribunali federali nazionali, ma di quelli territoriali. Per i campionati dilettantistici, residuerebbe, così, il regime ordinario per l'impugnazione dei provvedimenti federali che dispongono l'ammissione e/o l'esclusione dalle relative competizioni, compreso l'ordinario ricorso a TAR e Consiglio di Stato.

La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 36 (Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)



La norma mira a reintrodurre, sul piano sostanziale, la disciplina precedentemente recata dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha infatti integralmente abrogato la predetta disposizione, che prevedeva la soggezione delle società sportive professionistiche ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive in materia di equilibrio finanziario. Le società sportive professionistiche sono dunque sottoposte a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabili dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario e con lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi e l'equa competizione, nonché la regolare ammissione ai successivi campionati sportivi. La norma ha carattere ordinamentale e non produce effetti sulla finanza pubblica.

Art. 37 (Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

L'articolo è finalizzato a incentivare gli operatori del settore sportivo che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie, prorogando per un ulteriore trimestre (dal 1 luglio al 30 settembre 2023) il credito d'imposta introdotto dall'art. 81 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, come, da ultimo, prorogato per tutto il secondo semestre 2023 dall'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

La disposizione si applica fra l'altro alle società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022). Per la proroga dell'incentivo in esame anche per le spese pubblicitarie sostenute nel trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 viene stanziata la somma di 1 milione di euro per il 2023, che costituisce limite di spesa.

Alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 38 (Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di "Milano-Cortina 2026")

Il comma 1 prevede modifiche al DL 16/2020. In particolare:

la lettera a), interviene sui limiti di durata ai rapporti di impiego del personale utilizzato, prevedendo l'estensione della possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato in assenza dei limiti temporali e delle causali di cui all'art. 19, comma 1 del D. Lgs 81/2015 (giusto il rinvio previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87), escludendo anche l'applicazione del limite di contratti a tempo determinato o di somministrazione attivabili al fine di assumere il numero di lavoratori necessari al fine della buona riuscita dell'evento, ampliando lo spettro degli strumenti contrattuali concretamente utilizzabili.

la lettera b) vuole consentire alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. ("Simico") di poter operare come stazione appaltante e centrale di committenza nella fase di progettazione ed affidamento, nonché esecuzione, dei contratti pubblici inerenti al Piano degli interventi olimpici e paralimpici.

Le norme non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39 (Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

La norma, in materia di organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", esclude l'applicabilità dei limiti di spesa per lavoro



flessibile, in favore del Comune di Cortina d'Ampezzo e dei Comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, previa asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, prevedendo allo stesso tempo procedure selettive semplificate per la relativa fase di reclutamento del personale. La correlata spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge n. 296/2006.

Art. 40 (Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

La disposizione amplia la composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, di cui al comma 1 dell'articolo 10 *quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in modo da garantire la più larga partecipazione dei soggetti e delle categorie interessate, in vista dell'espletamento delle future procedure di gara.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che, come espressamente previsto dal predetto comma 1 dell'articolo 10-quater del DL 198/2022, ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

Art. 41 (Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

La norma introduce una disposizione che prevede il limite massimo di legge di due anni per i tesseramenti degli atleti soggetti al vincolo eventualmente previsto dalla federazione di appartenenza, effettuati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, prevedendo allo stesso tempo premi di formazione tecnica e norme sulle modalità di trasferimento e cessione. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

Disposizioni in materia di lavoro

Art 42 (Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

La disposizione prevede, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per una durata massima di quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Sulla base degli elementi in possesso del Ministero del Lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea le autorizzazioni di cassa pervenute.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 40 settimane fino al 31 dicembre 2023.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGS (euro)	2023
- Prestazione	1.244,36
- Copertura figurativa	762,00
TOTALE	2.006,36

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:



<i>(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)</i> <i>importi in milioni di euro</i>	
CIGS	2023
- Prestazione	-28,6
- Copertura figurativa	-17,5
TOTALE	- 46,1

Agli oneri derivanti dal predetto limite di spesa pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

Pertanto, dall'articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO V

Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e finali

Art. 43 (Disposizioni per il giubileo 2025 della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

Commi 1-3: si autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede per interventi di conto capitale di digitalizzazione dei cammini giubilari e di realizzazione di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma,

Gli interventi sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, che definisce gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

Agli oneri pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 4 prevede che la società "Giubileo 2025" sia iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443.

La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 44 (Entrata in vigore)

La norma dispone l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
(in milioni di euro)

Articolo	Comma	Descrizione	e/s	Natura	Saldo netto di finanziare			Esborsione			Indebitamento netto			
					2023	2024	2025	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
6	1	Incremento del Fondo risorse decenerate del Ministero della Salute destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale	s	c	2,50	2,96	2,96	2,50	2,96	2,96	2,50	2,96	2,96	2,96
6	1	Incremento del Fondo risorse decenerate del Ministero della Salute destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale - Effetti riflessi	e	tc				1,21	1,44	1,44	1,21	1,44	1,44	1,44
6	1	Riduzione Tabella A - SALUTE	s	c	-2,50	-2,96	-2,96	-2,50	-2,96	-2,96	-2,50	-2,96	-2,96	-2,96
9	1	Incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	s	c	0,13	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26
9	1	Incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Effetti riflessi	e	tc				0,06	0,13	0,13	0,06	0,13	0,13	0,13
9	1	Riduzione Tabella A - MIT	s	c	-0,13	-0,26	-0,26	-0,13	-0,26	-0,26	-0,13	-0,26	-0,26	-0,26
12	1	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero della Cultura	s	c		9,68	9,68		9,68	9,68	9,68		9,68	9,68
12	1	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero della Cultura - Effetti riflessi	e	tc					4,69	4,69		4,69	4,69	4,69
12	2	Spese per lo svolgimento delle procedure concorsuali	s	c	0,60			0,60			0,60			
12	2	Riduzione Tabella A - CULTURA	s	c	-0,60	-9,68	-9,68	-0,60	-9,68	-9,68	-0,60	-9,68	-9,68	-9,68
13	3	Assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale del Ministero della Giustizia	s	c		8,76	8,76		8,76	8,76	8,76		8,76	8,76
13	3	Assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale del Ministero della Giustizia - Effetti riflessi	e	tc					4,25	4,25		4,25	4,25	4,25
13	3	Assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale del Ministero della Giustizia - Oneri di funzionamento	s	c		0,32	0,03		0,32	0,03	0,03		0,32	0,03
13	3	Assunzione a tempo indeterminato di 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale del Ministero della Giustizia - Oneri gestione procedura concorsuale	s	c	0,94			0,94			0,94			
13	3	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0,94	-9,07	-8,79	-0,94	-8,79	-8,79	-0,94	-8,79	-8,79	-8,79
13	6	Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia	s	c	0,14	0,29	0,29	0,14	0,29	0,29	0,14	0,29	0,29	0,29
13	6	Istituzione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia - Effetti riflessi	e	tc				0,07	0,14	0,14	0,07	0,14	0,14	0,14



Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
(in milioni di euro)

Articolo	Comma	Descrizione	e/s	Natura	Saldo netto di finanziare			Esbliamento			Incasso netto			
					2023	2024	2025	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
13	6	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0.14	-0.29	-0.29	-0.14	-0.29	-0.29	-0.14	-0.29	-0.29	-0.29
14	3	Indennità a nuova agiunta riconosciuta al personale della carriera dirigenziale penitenziaria collegata alle responsabilità e peculiarità dell'incarico di direzione svolta	s	c	1.21	3.64	3.64	1.21	3.64	3.64	1.21	3.64	3.64	3.64
14	3	Indennità a nuova agiunta riconosciuta al personale della carriera dirigenziale penitenziaria collegata alle responsabilità e peculiarità dell'incarico di direzione svolto - Effetti riflessi	e	tc				0.59	1.77	1.77	0.59	1.77	1.77	1.77
14	3	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-1.21	-3.64	-3.64	-1.21	-3.64	-3.64	-1.21	-3.64	-3.64	-3.64
14	6	Incremento di 30 unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario	s	c	0.38	2.43	3.08	0.38	2.43	3.08	0.38	2.43	3.08	3.15
14	6	Incremento di 30 unità della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario - Effetti riflessi	e	tc				0.19	1.18	1.50	0.19	1.18	1.18	1.50
14	6	Spese di funzionamento derivanti dal previsto ampliamento della dotazione organica	s	c	0.14	0.01	0.01	0.14	0.01	0.01	0.14	0.01	0.01	0.01
14	7	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0.52	-2.45	-3.47	-0.52	-2.45	-3.47	-0.52	-2.45	-3.47	-3.47
14	9	Incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario.	s	c	0.06	0.22	0.22	0.06	0.22	0.22	0.06	0.22	0.22	0.22
14	9	Incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario - Effetti riflessi	e	tc				0.03	0.11	0.11	0.03	0.11	0.11	0.11
14	10	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0.06	-0.22	-0.24	-0.06	-0.22	-0.24	-0.06	-0.22	-0.24	-0.24
15	3	Disposizioni in materia di accesso in magistratura: nomina cinque commissari supplenti Commissione di concorso	s	c	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
15	3	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
16	2	Indennità di funzione in quota fissa e variabile per il personale della Scuola superiore della magistratura	s	c	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
16	2	Indennità di funzione in quota fissa e variabile per il personale della Scuola superiore della magistratura - Effetti riflessi	e	tc				0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
16	2	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	s	c	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
16	3	Istituzione fondo nello stato di previsione del Ministero della Giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il completamento del processo telematico	s	c		5.00	5.00		5.00	5.00		5.00	5.00	5.00
16	3	Riduzione del Fondo per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'art. 377, c. 1 del D.Lgs. 26/2006	s	c		-5.00	-5.00		-5.00	-5.00		-5.00	-5.00	-5.00



Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
(in milioni di euro)

Articolo	Comma	Descrizione	e/s	Natura	Saldo netto di finanziare			Esborsione			Indicizzazione netto			
					2023	2024	2025	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
18	1	Rimodulazione del programma di immissione in servizio dei magistrati tribunali presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'art. 1, c. 10 della L. 130/2022	s	c			6,74			6,74				6,74
18	1	Rimodulazione del programma di immissione in servizio dei magistrati tribunali presso le Corti di giustizia tributaria, rispetto a quello originariamente stabilito con l'art. 1, c. 10 della L. 130/2022 - Effetti riflessi	e	tc						3,27				3,27
18	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FSPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 285/2004	s	c			-6,74			-6,74				-6,74
21	1	Incremento della dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito (2 posizioni dirigenziali generali e 6 posizioni dirigenziali non generali)	s	c	0,52	1,57	1,57	0,52	1,57	1,57	0,52	1,57	1,57	1,57
21	1	Incremento della dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito (2 posizioni dirigenziali generali e 6 posizioni dirigenziali non generali) - Effetti riflessi	e	tc				0,25	0,76	0,76	0,25	0,76	0,76	0,76
21	2	Incremento della dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito (40 posizioni dell'Area Funzionari)	s	c	0,59	1,78	1,78	0,59	1,78	1,78	0,59	1,78	1,78	1,78
21	2	Incremento della dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito (40 posizioni dell'Area Funzionari) - Effetti riflessi	e	tc				0,25	0,87	0,87	0,25	0,87	0,87	0,87
21	2	Incremento della dotazione organica del Ministero dell'Istruzione e del Merito (2 posizioni dirigenziali generali, 8 posizioni dirigenziali non generali, 40 posizioni dell'Area Funzionari) - Procedure concorsuali e oneri di funzionamento	s	c	0,47	0,03	0,03	0,47	0,03	0,03	0,47	0,03	0,03	0,03
21	3	Incremento Fondo risorse decentrate del Ministero dell'Istruzione e del Merito	s	c	6,00	7,50	9,00	6,00	7,50	9,00	6,00	7,50	9,00	9,00
21	4	Riduzione Tabella A - MIM	s	c	-7,59	-10,89	-12,39	-7,59	-10,89	-12,39	-7,59	-10,89	-12,39	-12,39
24	2	Assunzione di 30 unità di personale TD di durata annuale da destinare alle Prefetture-UTG	s	c	0,47	0,94		0,47	0,94		0,47	0,94		
24	2	Assunzione di 30 unità di personale TD di durata annuale da destinare alle Prefetture-UTG - Effetti riflessi	e	tc				0,23	0,46		0,23	0,46		
24	3	Acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operatorie di controllo del traffico aereo (COAT) presso i Centri Operativi misti Istituti dai Prefetti (spostamento risorse dalle Prefetture-UTG e dei Centri Operatori misti Istituti dai Prefetti)	s	k		0,26			0,26			0,26		
24	4	Prestazioni di lavoro straordinario delle Prefetture-UTG	s	c		0,38			0,38			0,38		
24	4	Prestazioni di lavoro straordinario delle Prefetture-UTG - Effetti riflessi	e	tc				0,18	0,18		0,18	0,18		
24	6	Riduzione Tabella A - INTERNO	s	c	-1,11	-1,58		-1,11	-1,58		-1,11	-1,58		
26	2	Istituzione di 2 uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento del VVFF	s	c	0,09	0,26	0,26	0,09	0,26	0,26	0,09	0,26	0,26	0,26
26	2	Istituzione di 2 uffici di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento del VVFF - Effetti riflessi	e	tc				0,04	0,13	0,13	0,04	0,13	0,13	0,13



Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025
(in milioni di euro)

Articolo	Comma	Descrizione	e/s	Natura	Saldo netto di finanziare			Esborsione			Indicizzazione netto				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
26	2	Riduzione Tabella A - INTERNO	s	c	-0,09	-0,26	-0,26	-0,26	-0,09	-0,26	-0,26	-0,09	-0,26	-0,26	-0,26
26	4	Riduzione a 5 settimane della durata dei corsi di formazione e conseguente accelerazione dell'accesso al ruolo di capi squadra e capi reparto dei Vigili del Fuoco	s	c	0,40				0,40			0,40			
26	4	Riduzione a 5 settimane della durata dei corsi di formazione e conseguente accelerazione dell'accesso al ruolo di capi squadra e capi reparto dei Vigili del Fuoco - Effetti riflessi	e	tc					0,20			0,20			
26	6	Riduzione Tabella A - INTERNO	s	c	-0,40				-0,40			-0,40			
27	2	Incremento di 100 unità appartenenti all'Area Funzionari dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	s	c	1,96	5,89	5,89	5,89	1,96	5,89	5,89	1,96	5,89	5,89	5,89
27	2	Incremento di 100 unità appartenenti all'Area Funzionari dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Effetti riflessi	e	tc					0,95	2,86	2,86	0,95	2,86	2,86	2,86
27	2	Incremento di 100 unità appartenenti all'Area Funzionari dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Buoni pasto	s	c	0,06	0,19	0,19	0,19							
27	3	Incremento di 100 unità appartenenti all'Area Funzionari dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Oneri di funzionamento	s	c	0,20	0,61	0,61	0,61	0,20	0,61	0,61	0,20	0,61	0,61	0,61
27	4	Incremento di 100 unità appartenenti all'Area Funzionari dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Compensi per lavoro straordinario	s	c	0,17	0,51	0,51	0,51	0,17	0,51	0,51	0,17	0,51	0,51	0,51
27	4	Compensi per lavoro straordinario - Effetti riflessi	e	tc					0,08	0,25	0,25	0,08	0,25	0,25	0,25
27	5	Riduzione Tabella A - INTERNO	s	c	-2,40	-7,20	-7,20	-7,20	-2,40	-7,20	-7,20	-2,40	-7,20	-7,20	-7,20
31	1	Prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata	s	k	3,00	5,00			3,00	5,00		3,00	5,00		
31	2	Riduzione Tabella B - MASAF	s	k	-3,00	-5,00			-3,00	-5,00		-3,00	-5,00		
32	1	Realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)	s	c	5,00	18,00			5,00	18,00		5,00	18,00		
32	2	Riduzione Tabella A - MASAF	s	c	-5,00	-18,00			-5,00	-18,00		-5,00	-18,00		
33	1	Modifica disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche (IRES)	e	t		2,74	0,88	0,49		2,74	0,88	0,49		2,74	0,88
33	3	Incremento del fondo per l'esonero contributivo (anche parziale) di cui all'art. 1, c. 34 della L. 178/2020 a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche	s	c		2,74	0,88	0,49		2,74	0,88	0,49		2,74	0,88
33	3	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200 della L. 150/2014	s	c											



Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (in milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Descrizione	e/s	Natura	Saldo netto di finanziare			Esborsione			Indebitamento netto						
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
37	1	Proroga, per un ulteriore trimestre, del credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, di cui all'art. 30, c. 1 del D.L. 73/2021.	s	k	1,00					1,00					1,00		
37	4	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FSPE), di cui all'art. 30, c. 5 del D.L. 287/2004.	s	c	-1,00					-1,00					-1,00		
43	1	Realizzazione di interventi di digitalizzazione dei cammini giubilari, di materiali esplicativi, di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.	s	k	7,63					7,63					7,63		
43	3	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, c. 366, della L. 234/2021.	s	k	-7,63					-7,63					-7,63		
		Entrate	e		0,00	2,74	0,88	0,49	4,51	22,07	19,89	22,80	22,80	4,51	22,07	19,89	22,80
		Spese	s		0,00	2,74	0,50	0,17	-0,06	2,55	0,30	-0,02	-0,06	2,55	0,30	-0,02	-0,06
		SALDO			0,00	0,00	0,38	0,32	4,57	19,53	19,59	22,82	22,82	4,57	19,53	19,59	22,82



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023.

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Articolo 1.

(Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis

e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente:

«801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 ottobre 2023 ». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 2.

(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i

lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Articolo 3.

(Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito « INAPP ». Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico,

compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 è disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

3. Il bilancio di chiusura di ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Art. 46 – (*Aree funzionali*). – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari. »;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ».

7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di « Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. » e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.

8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.

12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « e dell'ANPAL » e le parole: « , sentita l'ANPAL » sono soppresse.

15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale. ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante « Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato », incompatibili con il medesimo provvedimento.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo, titolo III, capo II:

1) all'articolo 16, comma 2, le parole: « articolata in » sono sostituite dalle seguenti: « articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle » e le parole: « e gli uffici centrali sono disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « e negli uffici centrali, è disciplinata »;

b) al libro primo, titolo III, capo III:

1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; »;

2) all'articolo 28:

2.1) al comma 1, dopo le parole: « il Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti, »;

2.2) al comma 2, dopo le parole: « limitatamente ai compiti militari dell'Arma, » sono inserite le seguenti: « per il Direttore nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: « e direzioni del Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti »;

c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Art. 40 – *(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti)* – 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale

di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. »;

3) all'articolo 41:

3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2) al comma 1:

3.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2.2) alla lettera *b*), le parole: « e tecnico-amministrativa della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma »;

3.2.3) la lettera *c*) è abrogata;

3.2.4) alla lettera *d*), le parole: « nell'area tecnico-amministrativa e » sono soppresse e le parole: « Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

3.3) al comma 2, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 42:

4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2) al comma 1:

4.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2.2) alla lettera *a*), dopo le parole: « i direttori generali del Ministero » sono inserite le seguenti: « facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti »;

4.2.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero

della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; »;

4.2.4) alla lettera *c*) le parole: « del Segretariato generale della difesa, disciplinato », sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata »;

d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: « Direzione nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 43:

2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Competenze della Direzione nazionale degli armamenti »;

2.2) al comma 1, le parole: « il Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « l'innovazione e ricerca tecnologica »;

2.3) al comma 2, le parole: « del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « dall'articolo 106 del » sono sostituite dalla seguente: « dal »;

3) all'articolo 44, comma 1, le parole: « il Segretariato generale della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti »;

e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:

« SEZIONE II-bis

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 44-bis – (Configurazione della carica di Segretario generale della difesa) – 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende

direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter – (*Organi di supporto del Segretario generale della difesa*)
– 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento. »;

f) al libro primo, titolo III, capo V:

1) all'articolo 47:

1.1) al comma 1, lettera b), le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

1.2) al comma 3, le parole: « dal Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 50, comma 1, le parole: « , nominato con decreto del Ministro della difesa, » sono soppresse;

g) al libro primo, titolo III, capo VI:

1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

h) al libro secondo:

1) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 306:

2.1) al comma 4, le parole: « la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio centrale competente »;

2.2) al comma 5-*bis*, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

3) all'articolo 307, comma 10, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

4) all'articolo 324, comma 10, le parole: « alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale competente »;

5) all'articolo 357, comma 1, le parole: « segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « direttore dell'Ufficio centrale competente »;

i) al libro terzo:

1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: « Segretariato generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e alla Direzione nazionale degli armamenti »;

l) al libro quarto:

1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: « e, per quanto di interesse, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti e »;

2) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: « della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente »;

3) all'articolo 909, comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: « Segretario generale » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 1041:

4.1) al comma 1, le parole: « partecipa, quale componente, » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, »;

4.2) al comma 2:

4.2.1) all'alea, le parole: « Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

4.2.2) alla lettera *a)*, le parole: « il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

5) all'articolo 1094:

5.1) al comma 2-*bis*, le parole: « e Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti »;

5.2) al comma 3, le parole: « e il Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti »;

6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale; »;

7) all'articolo 1380, comma 3, lettera *d*), dopo le parole: « Segretario generale, » sono inserite le seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti, »;

8) all'articolo 1473, comma 1:

8.1) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

« *e-bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; »;

8.2) alla lettera *f*), le parole: « ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « , *e*) ed *e-bis*) »;

m) al libro nono:

1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: « del Segretariato generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, »;

2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 2259-*ter*:

3.1) al comma 2, le parole: « per l'area » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree »;

3.2) al comma 3, dopo le parole: « del Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « del Direttore nazionale degli armamenti, ».

2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

Articolo 5.

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. ».

Articolo 6.

(Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)

1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI.

2. Le attività e le passività trasferite a ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)

1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, può essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale inte-

ressate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali")

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione. »;

b) al comma 6-*quater*, dopo le parole « limite di spesa » sono aggiunte le seguenti: « e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione ».

2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « per titoli e prova scritta » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , in deroga all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere *a)* e *b)* con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

(Amministrazione penitenziaria)

1. A decorrere dal primo settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;

b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;

c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;

d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.

2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.

5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.

10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 euro per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di

riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « nei » è sostituita dalla seguente: « almeno » e le parole « antecedenti l' » sono sostituite dalle seguenti: « prima dell' »;

b) al comma 1-*bis*, dopo la parola: « conseguito » è inserita la seguente: « almeno »;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 1-*ter*. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

1-*quater*. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente. »

d) al comma 2, dopo le parole: « componenti della commissione » sono inserite le seguenti: « o di supplenti »;

e) al comma 3, dopo le parole: « elaborati scritti; » sono inserite le seguenti: « nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico. » e le parole « i criteri per la valutazione delle prove

orali » sono sostituite dalle seguenti « I criteri per la valutazione delle prove orali »;

f) al comma 4, dopo le parole: « altri componenti » sono inserite le seguenti: « , effettivi o supplenti, »;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Nel caso di cui al comma 1-*quater* il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « otto »;

b) al comma 2, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto. »;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-*ter* che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati. »

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

(Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole « a carico dalla Scuola » sono aggiunte le seguenti: « e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della *performance* individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Articolo 17.

(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

1. All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e

9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. ».

Articolo 18.

(Misure in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da « , e 68 unità » a « del presente articolo. » sono sostituite dalle seguenti: « . Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità. ».

2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3 le parole: « di diritto processuale tributario » sono sostituite dalle seguenti: « consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria »;

2) al comma 4:

2.1 nella lettera c), dopo la parola: « penale » è aggiunta la seguente: « tributario »;

2.2 nella lettera e) le parole: « e fallimentare » sono soppresse;

2.3 la lettera g) è soppressa;

b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. »;

c) all'articolo 4-quater:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di

diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. »;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. »;

d) all'articolo 4-*quinquies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Nomina e tirocinio del magistrato tributario »;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello

stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di Comitato ETS – Emission Trading System)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole « relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo » sono soppresse e le parole « una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore » sono sostituite dalle seguenti: « la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « ISPRA, » sono inserite le seguenti: « nonché di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

c) al comma 12:

1) al primo periodo, dopo la parola « Comitato » sono inserite le seguenti: « e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;

2) il secondo periodo è soppresso.

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico; »;

3) alla lettera d), dopo le parole: « nel limite dei posti messi a concorso » sono aggiunte le seguenti: « fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali »;

4) la lettera d-bis) è abrogata;

b) al comma 10.1 dopo le parole: « ad una o più università » sono inserite le seguenti: « o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA » e il secondo periodo è abrogato;

c) il comma 10-ter è abrogato.

2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in

ruolo necessarie al raggiungimento dei *target* previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole: « senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla » sono soppresse;

b) all'articolo 2-*ter*, comma 4, le parole da « di cui 20 CFU/CFA » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-*bis*, comma 1. »;

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

d) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 4:

1.1 al primo periodo, le parole: « completano il », sono sostituite dalle seguenti: « integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del »;

1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. »;

1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto

dall'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4. »;

e) all'articolo 22, comma 2, le parole: « successivamente all'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2024 ».

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del *target* PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

6. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « il 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento ».

Articolo 21.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, la

vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli

incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23.

(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.

3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole « dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; », sono aggiunte le seguenti: « dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato; ».

5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.

6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24.

(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. ».

2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore al 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio provvedimento il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testi unici delle disposizioni concer-

nenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione » sono soppresse.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

*(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sop-
presse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)*

1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.

(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione

delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 27.

(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « trecento » e le parole: « con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) al comma 2, la parola: « centosettanta » è sostituita dalla seguente: « duecentosettanta » e la parola « cento » è sostituita dalla seguente: « duecento »;

c) al comma 4-*bis*, le parole: « 2019/2021 », sono soppresse.

2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera *a)*, pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 annui a decorrere dal 2024.

4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri complessivi di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.

(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3-*bis*, le parole: « previo superamento di una prova selettiva, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti »;

b) all'articolo 3-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole: « procedure per il reclutamento » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « le modalità di cui al medesimo comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3-*bis*, dopo le parole: « di cui al comma 2, lettera *b)*, » sono inserite le seguenti: « nonché del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, »;

b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: « primo periodo » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico, ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 29.

(Misure di contrasto alla peste suina africana)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana » sono sostituite dalle seguenti: « per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;

b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

c) individua all'interno del piano di cui alla lettera *b)* le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;

d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera *b)* secondo le modalità previste;

e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i fondi di cui al comma 2-*quinquies* del presente articolo. ».

Articolo 30.

(Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono abrogati il comma 1 e il comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 e l'articolo 16.

Articolo 31.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)

1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproducibile, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Opendata*.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32.

(Implementazione della carta dell'uso dei suoli)

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « o a un anno per le società sportive professionistiche, » sono sostituite dalle seguenti: « o a due anni per le società sportive professionistiche, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026, di 100.000 euro nell'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In difetto, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario vi provvede entro sessanta giorni dalla nomina.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro

Articolo 35.

(Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

1. All'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « e dilettantistici » sono soppresse.

Articolo 36.

(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«*10-bis.* Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

Articolo 37.

(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, » sono inserite le seguenti: « nonché per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « primo trimestre 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 ».

2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'ar-

articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 38.

(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di «Milano-Cortina 2026»)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi. »;

b) all'articolo 3, dopo il comma *2-quater* è inserito il seguente:

«*2-quinquies.* La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e *2-quater*. ».

Articolo 39.

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»)

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Mi-

lano Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 40.

(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo le parole: « Ministro per gli affari europei, » sono inserite le seguenti: « del Ministro per lo sport e i giovani, ».

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 42.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-*bis* è inserito il seguente:

« 427-*ter*. La società « Giubileo 2025 » è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443. ».

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*
ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*
PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*
NORDIO, *Ministro della giustizia*
CROSETTO, *Ministro della difesa*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*
CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*
SANGIULIANO, *Ministro della cultura*
SCHILLACI, *Ministro della salute*
GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*
PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO



19PDL0042200